Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Martedì, 31 ottobre 1933 - Anno XII — Numero 253

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonament. in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1361.
Inclusione dell'abitato di Fognano, frazione del comune di Brisighella, tra quelli da consolidare a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Fognano, frazione del comune di Brisighella, in provincia di Ravenna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 1362.
Disposizioni concernenti la forza dei libici in congedo provenienti dal Regio corpo di truppe coloniali della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto l'ordinamento dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 22 luglio 1932, n. 1146, relativo all'obbligo per i cittadini italiani libici della Tripolitania di prestare servizio militare in caso di mobilitazione;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini italiani libici che prestano servizio militare volontario nei reparti regolari del Regio corpo di truppe coloniali della Cirenaica sono iscritti d'autorità, all'atto del loro congedamento, nei ruoli della forza in congedo del Regio corpo predetto, e sono poi obbligati, fino al 60° anno di età e semprechè idonei fisicamente, al servizio militare in caso di mobilitazione.

Art. 2.

I cittadini italiani libici obbligati al servizio militare a senso dell'articolo precedente sono assegnati alle unità di prima linea fino all'età di 45 anni compiuti, ed alle unità territoriali posteriormente a tale età.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni che contrastino col presente decreto.

Disposizione transitoria.

Art. 4.

I cittadini italiani libici, che alla data d'entrata in vigore del presente decreto sono compresi entro il limite di età sta-

bilito dall'art. 1 ed hanno cessato di prestare servizio militare volontario nei reparti regolari del Regio corpo di truppe coloniali della Cirenaica, sono iscritti d'ufficio nei ruoli della forza in congedo del Regio corpo predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1363.
Inclusione dell'abitato di Casalnuovo Monterotaro in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Bari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Casalnuovo Monterotaro in provincia di Foggia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. 1364.
Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 3 aprile 1933, n. 255, concernente modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti;
Vista la proposta di detta Corte circa il regolamento per la carriera e la disciplina del personale di esso Consesso;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, composto di centosette articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 107. — MANCINI.

Regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.

PARTE I.

AMMISSIONE ALL'IMPIEGO E CARRIERA.

CAPO I.

Nomina.

Art. 1.

L'ammissione nella carriera di concetto avviene mediante concorso per titoli ed esame per il grado di aiuto referendario fra gli impiegati di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo *B* della Corte dei conti, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo *A* e di otto se di gruppo *B*.

Agli effetti dell'ammissione al concorso per la carriera di concetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo *B* dagli impiegati di gruppo *A* delle altre Amministrazioni è valutabile per metà della sua durata ma per non più di due anni; per il personale di revisione della Corte gli eventuali servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato si calcolano per tutta la durata se di gruppo *A* e per non oltre quattro anni se di gruppo *B*.

Art. 2.

L'ammissione nelle carriere di revisione e d'ordine avviene mediante pubblico concorso per esame.

Art. 3.

Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti debbono far pervenire, al Segretariato generale, la domanda di ammissione al concorso nel termine stabilito dal relativo bando.

La domanda, rivolta al presidente della Corte, deve essere firmata dal candidato, con la indicazione della paternità

e del domicilio o della residenza e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e non sia privo del godimento dei diritti politici;

c) certificato del podestà del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione;

f) certificato rilasciato o da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Al certificato predetto deve essere unita la fotografia del candidato munita del visto dell'autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso;

g) foglio di congedo illimitato o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) titolo di studio prescritto;

i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Il candidato deve dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni pubbliche.

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) gli aspiranti che siano già impiegati dello Stato.

La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) e f), debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del decreto che indice il concorso e quelli di cui alle lettere a), b), c) e f) debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 4.

I concorrenti debbono aver compiuto l'età di 18 anni alla data del decreto che indice il concorso e non aver superato il limite massimo di età stabilito per il gruppo cui aspirano.

Il limite massimo predetto per il gruppo A è di anni 35, elevato a 39 per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare; per i gruppi B e C è rispettivamente di anni 30 e 25 elevati a 35 ed a 30 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915 18 ed a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare, salvo il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, come sopra stabilito, una proroga pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, essi appartennero al Partito.

Art. 5.

I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli precedenti sono:

1° per i concorsi della carriera di concetto: diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti d'istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo A dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

2° per i concorsi della carriera di revisione: i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere di gruppo B dell'Amministrazione statale;

3° per i concorsi della carriera d'ordine: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Art. 6.

Indipendentemente da quanto risulti dai certificati richiesti dal bando di concorso, potrà provvedersi ad indagini dirette sulla condotta morale, civile e politica del candidato, nonchè all'accertamento della sua idoneità fisica all'impiego.

Art. 7.

Gli impiegati di gruppo A delle altre Amministrazioni dello Stato che aspirino all'ammissione nella carriera di concetto, debbono allegare alla domanda, oltre ai documenti prescritti ed ai titoli che ritengano di produrre, copia dello stato matricolare contenente anche le qualifiche.

A cura del Segretariato generale sarà richiesta alle Amministrazioni cui gli aspiranti appartengono una relazione particolareggiata dei servizi da essi prestati dalla quale dovrà anche risultare se a loro carico siano in corso procedimenti disciplinari.

Per le Amministrazioni che non attribuiscono qualifiche sarà richiesto anche un rapporto informativo che ne tenga luogo.

I concorrenti che appartengano al personale di gruppo B della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretariato generale.

A cura di questo verrà accertato se i candidati, qualunque sia l'Amministrazione cui appartengano, si trovino nelle condizioni volute dalla legge e dal presente regolamento per poter partecipare al concorso.

Art. 8.

Il presidente della Corte con ordinanza non motivata e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 9.

Coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego negli uffici della Corte, non sono ammessi ad ulteriori concorsi per quell'impiego.

Art. 10.

Nei concorsi per l'ammissione alle singole carriere si applicano le norme generali vigenti in materia di preferenza a parità di merito.

Art. 11.

I concorrenti, che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Il presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ha facoltà di proporre per la nomina, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti dichiarati idonei in luogo di coloro che rinunciano all'ufficio o siano dichiarati dimissionari ai sensi

dell'art. 53 del presente regolamento prima di assumere servizio.

Con le stesse forme ha inoltre la facoltà di proporre, sempre nell'ordine della graduatoria, la nomina ai posti che fossero disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima o si rendessero tali entro sei mesi dalla data stessa, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 12.

Per le nomine non derivanti da concorso, secondo le disposizioni vigenti, la proposta è fatta dal presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di presidenza.

Art. 13.

I vincitori del concorso per i posti di gruppo *A* sono nominati aiuti referendari (grado 9°).

I vincitori dei concorsi per i gruppi *B* e *C* sono nominati rispettivamente vice revisori in prova e alunni d'ordine in prova per un periodo di esperimento della durata di sei mesi.

Coloro che allo scadere del periodo suddetto siano riconosciuti dal Consiglio di amministrazione meritevoli per capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati, sentito il Consiglio di presidenza, ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli.

Per coloro che non siano stati riconosciuti meritevoli della nomina a ruolo, il periodo di esperimento potrà essere prorogato, con decreto del presidente, sulla proposta del Consiglio di amministrazione, per altri sei mesi, al termine dei quali essi saranno nominati ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli, perdendo però la posizione di anzianità rispetto a coloro che ottennero in precedenza la nomina definitiva, ovvero saranno licenziati.

L'impiegato in prova licenziato non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 14.

Al personale in servizio di prova sono corrisposti gli assegni e le indennità temporanee mensili nei limiti stabiliti per il personale in prova delle altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 15.

Il personale in prova, al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al segretario generale o ad un suo delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della data promessa è redatto apposito verbale, da conservarsi negli atti personali dell'impiegato, al quale ne è consegnata copia.

La formula della promessa solenne è quella stabilita dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; la promessa non si ripete nel caso di passaggio da una ad altra categoria del personale della Corte o di provenienza da altra Amministrazione.

Art. 16.

Non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti relative al periodo di prova, in tutti i casi nei quali ne sia stabilita l'esenzione per la nomina ad impiego dello Stato.

Art. 17.

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile al posto di ruolo, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento davanti al presidente o ad un suo delegato, con l'assistenza di due testimoni.

La formula del giuramento è quella stabilita dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I vice referendari nominati referendari debbono rinnovare il giuramento.

Del prestato giuramento è redatto apposito verbale da conservarsi negli atti personali dell'impiegato, al quale ne è consegnata copia. Di esso è fatta menzione nello stato matricolare.

Art. 18.

Per ogni magistrato ed impiegato è tenuto, presso il Segretariato generale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il magistrato e l'impiegato hanno l'obbligo di comunicare al segretario generale tutte le variazioni che avvengano nel loro stato di famiglia, e di produrre i relativi documenti.

Art. 19.

La nomina dell'impiegato di ruolo o in prova, quando questi, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno dell'assunzione.

CAPO II.

Gerarchia - Anzianità.

Art. 20.

Sono applicabili, per quanto riguarda la gerarchia e l'anzianità, le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 21.

Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente della Corte provvede alla pubblicazione dei ruoli di anzianità dei magistrati e degli impiegati secondo la situazione al 1° gennaio; della pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità, i magistrati e gli impiegati possono, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentare reclamo al presidente, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Qualsiasi comunicazione o istanza del magistrato e dell'impiegato al presidente o al segretario generale deve essere sempre inoltrata per via gerarchica.

Le comunicazioni od istanze trasmesse direttamente sono respinte.

Tuttavia il magistrato e l'impiegato hanno diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al presidente, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranee ai rapporti di impiego. Tali pieghi devono essere inoltrati di ufficio senza indugio.

CAPO III

Consiglio di amministrazione - Note di qualifica.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione per il personale è nominato annualmente con ordinanza del presidente, sentito il

Consiglio di presidenza, ed è composto: di un presidente di sezione, di tre consiglieri e del segretario generale, membri, e di due consiglieri, supplenti.

In luogo del presidente di sezione può essere nominato un altro consigliere.

In mancanza del presidente di sezione funziona da presidente il consigliere più anziano.

Il segretario generale funziona da relatore.

Un primo referendario o un referendario designato dal presidente ha le funzioni di segretario.

Tutti i componenti il Consiglio possono essere confermati.

Art. 24.

Entro il mese di gennaio di ogni anno sono redatte, per ciascun impiegato appartenente ai gradi inferiori al sesto, le note di qualifica su prospetto conforme al modello allegato al presente regolamento.

Per il personale in prova le note di qualifica debbono essere redatte anche alla fine del periodo di prova.

L'assegnazione delle note di qualifica è sospesa per coloro che siano sottoposti a procedimento disciplinare o penale.

Art. 25.

Le note di qualifica sono redatte e firmate dal capo dell'ufficio al quale l'impiegato è addetto e sono rivedute e firmate dal segretario generale.

Per l'impiegato, che durante l'anno sia stato assegnato a più uffici, le note di qualifica sono date da tutti i capi degli uffici presso i quali nello stesso anno l'impiegato abbia prestato servizio. Il segretario generale formula il giudizio complessivo.

Per l'impiegato temporaneamente addetto ad altra Amministrazione, anche non di Stato, sarà chiesto al capo dell'Amministrazione medesima apposito rapporto, del quale il segretario generale terrà conto per la redazione delle note.

Art. 26.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo, tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli articoli 13 a 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La qualifica è comunicata, in apposito foglio, all'impiegato che vi appone la data e la firma.

Art. 27.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui all'articolo precedente, l'impiegato può ricorrere al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio, su relazione del segretario generale, formula la qualifica definitiva ove non ritenga di confermare quella assegnata.

Contro la deliberazione del Consiglio di amministrazione, che deve essere comunicata all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

Art. 28.

Qualora, per uno o più anni, non siano state redatte le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi dal Consiglio di amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici, presso cui l'impiegato ha prestato servizio, e del Segretariato generale.

Art. 29.

Alla fine di ogni anno i presidenti di sezione, il procuratore generale e il segretario generale trasmettono al presidente un rapporto informativo riservato sull'attività dei magistrati da essi rispettivamente dipendenti.

Capo IV.

Promozioni.

Art. 30.

Le promozioni a primo referendario e a referendario sono conferite per merito comparativo: le prime ai referendari e le seconde ai vice referendari di 1ª classe. Nell'uno e nell'altro caso possono essere scrutinati per la promozione soltanto coloro che abbiano tre anni di effettivo servizio nel loro grado.

La designazione al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, dei magistrati da nominare vice procuratori generali è fatta dal presidente fra i magistrati del grado 5° e 6°, purchè questi ultimi abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel loro grado.

Art. 31.

La promozione:

a) a vice referendario di 1ª classe è conferita per merito comparativo ai vice referendari di 2ª classe che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio;

b) a vice referendario di 2ª classe è conferita agli aiuti referendari in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e di due terzi per merito assoluto.

A tale uopo si procede, nei modi stabiliti dall'art. 40, prima alla scelta dei promovibili per merito comparativo e poi allo scrutinio dei promovibili per merito assoluto, collocando i meritevoli in ordine di anzianità e nella proporzione sopraindicata fra i prescelti per merito comparativo.

Fermo rimanendo il titolo per cui è conferita la promozione, i designati per merito comparativo non possono ottenere un collocamento meno favorevole di quello loro spettante secondo la posizione di anzianità.

Art. 32.

La promozione:

a) a revisore capo è conferita per merito comparativo ai revisori principali che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio;

b) a revisore principale è conferita ai primi revisori in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e di due terzi per merito assoluto, tenendo presente le norme contenute negli ultimi due commi del precedente articolo.

Art. 33.

La promozione a primo revisore è conferita per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto ai revisori e vice revisori e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità ai revisori.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e a quello di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi di revisore e di vice revisore, tenuto altresì conto del periodo di prova e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta. Gli indicati

termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.

Per la valutazione dell'effettivo servizio complessivo richiesto dal precedente comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.

La promozione a revisore è conferita per anzianità congiunta al merito ai vice revisori, che abbiano compiuto nel grado sette anni di servizio, compreso il periodo di prova.

Art. 34.

La promozione:

a) ad archivista capo è conferita per merito comparativo ai primi archivisti che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio;

b) a primo archivista è conferita per merito assoluto agli archivisti;

c) ad applicato è conferita, secondo una graduatoria di merito, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, salvi i diritti riservati dalle leggi in vigore, per la nomina ad applicato, agli applicati delle Amministrazioni militari ed in loro mancanza ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle Milizie speciali, cui tali diritti siano stati estesi.

Qualora, per dichiarazione delle competenti Amministrazioni, risulti che manchino ovvero siano in numero insufficiente gli applicati e sottufficiali di cui sopra, i posti ad essi riservati e disponibili alla data di tale dichiarazione, potranno essere coperti con le norme stabilite alla lettera c) del comma 1° del presente articolo.

La promozione ad applicato può inoltre essere conferita in soprannumero, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 35.

La promozione ad archivista è conferita agli applicati per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso e, per gli altri due terzi, per anzianità congiunta al merito, assegnandosi successivamente un posto per concorso e due per anzianità.

Sono ammessi all'esame di concorso gli applicati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi di applicato e di alunno d'ordine, tenuto altresì conto del periodo di prova, e semprechè, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio computato nel modo di cui al comma precedente.

Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle Milizie speciali, i termini di cui ai commi secondo e terzo, sono ridotti di quattro anni.

Art. 36.

Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, è considerato servizio effettivo nel grado quello prestato dal funzionario anche presso altra pubblica Amministrazione alla quale, successivamente al conseguimento del grado, sia stato temporaneamente destinato.

Sono dedotti dal servizio stesso i periodi in cui il funzionario si trovi in posizione che, a norma delle disposizioni vigenti, dia luogo a perdita di anzianità nel grado.

Art. 37.

La punizione disciplinare ha immediata efficacia, rispetto alla qualifica di cui all'art. 26, agli effetti dell'ammissione all'esame od allo scrutinio per la promozione di grado, nonchè del conferimento della promozione stessa, salva, alla fine dell'anno, la valutazione di altri elementi che possano determinare una qualifica più sfavorevole.

Art. 38.

Il magistrato e l'impiegato sottoposti a procedimento disciplinare possono con ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di amministrazione, essere esclusi dall'esame o dallo scrutinio per la promozione di grado che abbia luogo durante il procedimento.

Qualora, invece, essi vi siano stati ammessi o siano sottoposti a procedimento disciplinare dopo l'esame o lo scrutinio, il conferimento della relativa promozione è sospeso sino all'esito del procedimento, agli effetti di cui all'articolo precedente.

Il referendario e il vice referendario di 1ª classe, che siano puniti col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non possono ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

Capo V.

Scrutini per le promozioni.

Art. 39.

Per le promozioni la proposta del presidente è fatta, sentito il Consiglio di presidenza, previa designazione del Consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di promozioni in seguito ad esame e di quelle a vice procuratore generale.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione, dopo aver esaminati gli atti personali e vagliate le note di qualifica dei candidati, procede agli scrutini per le promozioni nel modo seguente:

1° nelle promozioni per merito comparativo designa i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da conferire, fra coloro che posseggano i requisiti prescritti e ne stabilisce quindi l'ordine di merito.

I candidati debbono aver conseguito, almeno nel quinquennio anteriore, qualifiche di ottimo o distinto.

Quando, peraltro, rimangano posti disponibili dopo le designazioni di cui sopra, possono essere prescelti anche coloro che abbiano ottenuto una, e non più di una, qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del detto quinquennio;

2° nelle promozioni per merito assoluto designa i meritevoli, seguendo l'ordine di anzianità nel grado, fra coloro che, almeno nell'ultimo quinquennio, abbiano conseguito qualifiche di ottimo o distinto, oppure, in uno dei primi due anni di detto quinquennio, la qualifica di buono;

3° nelle promozioni per anzianità congiunta al merito designa i meritevoli, seguendo l'ordine di anzianità nel grado, fra coloro che abbiano compiuto il prescritto numero di anni di servizio effettivo e abbiano conseguito, almeno nell'ultimo quinquennio, qualifiche di ottimo o distin-

to, oppure, nei primi due anni del detto quinquennio, la qualifica di buono;

4° nelle promozioni da farsi in base a graduatoria di merito designa gli impiegati da iscriversi in questa, scegliendoli fra coloro che abbiano compiuto il prescritto numero di anni di servizio effettivo e che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato qualifiche di ottimo o distinto, oppure, nei primi due anni del quinquennio stesso, la qualifica di buono.

Nella graduatoria di merito sono iscritti tutti gli impiegati ritenuti promovibili al grado superiore, ancorchè il loro numero sia maggiore di quello dei posti disponibili. Gli iscritti nella graduatoria che non conseguano la promozione per mancanza di posti disponibili saranno promossi in base alla graduatoria stessa quando si verifichino nuove vacanze, purchè abbiano riportato, posteriormente alla iscrizione nella graduatoria, qualifiche non inferiori a quelle richieste per la iscrizione stessa.

Art. 41.

Il segretario generale sottopone al presidente della Corte per l'approvazione il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione.

Il presidente può, ove lo ritenga opportuno, rinviare gli atti al Consiglio di amministrazione per un nuovo esame.

Capo VI.

Esami di ammissione e di promozione.

Art. 42.

Gli esami di concorso per l'ammissione ai posti di aiuto referendario, di vice revisore in prova e di alunno d'ordine in prova sono banditi con decreto presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte; queste avranno luogo in Roma in più giorni consecutivi.

Il decreto deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i documenti prescritti dagli articoli 3 e 7;
c) il programma degli esami scritti e orali;
d) i giorni nei quali si svolgeranno le prove scritte.

Art. 43.

Gli esami di promozione a primo revisore, sia per merito distinto sia per idoneità, e gli esami di concorso per la promozione ad archivista, sono banditi con decreto presidenziale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte.

Per il concorso di merito distinto a primo revisore e per quello ad archivista il decreto stabilirà il numero dei posti, il quale non potrà superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto stesso, diminuito eventualmente del numero dei vincitori dell'esame precedente non ancora promossi.

Art. 44.

Gli esami di ammissione e di promozione constano di prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte sono quattro per l'esame di concorso per l'ammissione ai posti di aiuto referendario e per quello di merito distinto per la promozione a primo revisore, tre per l'esame di idoneità per la promozione a primo revisore e per quello di concorso per l'ammissione ai posti di vice revisore in prova, due per l'esame di promozione ad archivista e per quello di ammissione ai posti di alunno d'ordine in prova.

Nell'esame di merito distinto ed in quello di idoneità per la promozione a primo revisore e nell'esame per la promozione ad archivista una delle prove scritte ha carattere pratico su materie riguardanti i servizi della Corte dei conti.

I programmi degli esami sono approvati con decreto del presidente, sentito il Consiglio di presidenza.

Art. 45.

La Commissione esaminatrice è nominata, per ogni concorso, con decreto del presidente ed è composta:

a) per gli esami di ammissione nella carriera di concetto: di un presidente di sezione della Corte dei conti che la presiede, di due consiglieri della Corte stessa, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche della Regia università di Roma;

b) per gli esami di ammissione e per quelli di merito distinto e di idoneità nella carriera di revisione: di un consigliere della Corte dei conti, presidente, di due primi referendari o referendari della Corte stessa, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6° e di un professore di matematica o ragioneria d'istituto medio di 2° grado;

c) per gli esami di ammissione e di promozione nella carriera d'ordine: di un consigliere della Corte dei conti, presidente, di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa.

Un impiegato designato dal presidente della Corte ha le funzioni di segretario.

Art. 46.

Nei concorsi per la carriera di concetto la Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli.

Ogni commissario dispone di 10 punti per la valutazione del complesso dei titoli: non potrà partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 47.

Per ognuna delle prove scritte, la Commissione esaminatrice formula nei locali degli esami tre temi, i quali, scritti su separati fogli, sono chiusi ciascuno in una busta; le buste, sigillate con timbro di ufficio, debbono recare esteriormente, sui lembi di chiusura, le firme dei membri della Commissione e del segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema da svolgere.

Le altre buste, chiuse, debbono essere allegate al verbale degli esami.

Art. 48.

Per lo svolgimento di ogni tema scritto sono assegnate otto ore, decorse le quali i candidati debbono consegnare i loro lavori alla Commissione, anche se non compiuti.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro, ovvero di mettersi in qualunque modo

in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della Commissione esaminatrice. Non è permesso neppure tenere appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie, nè carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta munita del timbro di ufficio o della firma di un membro della Commissione esaminatrice. I concorrenti possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta Ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni, che la Commissione esaminatrice stabilisse, con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri, o uno di essi ed il segretario, devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Art. 49.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno lo pone entro una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio con il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

Al termine di ciascuna prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che, suggellati in presenza del presidente, sono firmati da lui, da uno almeno degli altri membri della Commissione e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti per ciascuna materia.

Le buste contenenti i nomi dei candidati debbono essere aperte dopo che tutti i temi siano stati esaminati e giudicati.

Art. 50.

Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta: la media dei punti assegnati dagli esaminatori esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi. Negli esami di concorso per merito distinto a primo revisore, è ammesso alle prove orali il concorrente che abbia riportato una media non inferiore ad otto decimi nelle prove scritte e che in nessuna abbia ottenuto meno di sette decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti: la media dei punti assegnati dagli esaminatori esprime il risultato della prova stessa.

Questa non si intende superata se i candidati non ottengano la media di almeno:

otto decimi negli esami di concorso per merito distinto a primo revisore;

sette decimi:

a) negli esami di concorso per aiuto referendario;
b) negli esami di idoneità per primo revisore;
c) nell'esame di concorso per archivista;

sei decimi:

a) negli esami di concorso per vice revisore in prova;
b) negli esami di concorso per alunno d'ordine in prova.

La somma della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce la votazione definitiva in base alla quale è formata la graduatoria dei vincitori. Per la formazione della graduatoria nell'esame di concorso per aiuto referendario la votazione conseguita da ciascun concorrente nelle prove scritte e nella orale è sommata con quella ottenuta per i titoli.

Negli esami di merito distinto per la promozione a primo revisore ed in quelli per la promozione ad archivista la precedenza, a parità di voti, è determinata dal posto nel ruolo di anzianità.

Art. 51.

Coloro che non siano riusciti vincitori nell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo revisore, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da questo esame e compresi nella graduatoria da formarsi in seguito al primo esame di idoneità al quale essi potrebbero partecipare avendo l'anzianità prescritta dall'art. 33.

Ai soli effetti della promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di sei decimi; e per essere dichiarat idonei debbono ottenere la media di almeno sette decimi nella prova orale.

La graduatoria dei candidati approvati nell'esame di idoneità e di coloro i quali nell'esame di concorso per merito distinto avessero riportato almeno i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente comma, è determinata dalla somma della votazione definitiva, riportata nell'esame, e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

Per la valutazione del coefficiente di anzianità si aggiungono alla votazione definitiva riportata nell'esame tante unità quanti sono gli anni di anzianità nel grado decimo, calcolando per anni interi le frazioni superiori a sei mesi.

Qualora, peraltro, l'azianità di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore ai venti anni, sarà attribuito al candidato avente la maggiore anzianità di grado il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità di grado degli altri candidati.

Art. 52.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, è redatto giornalmente il verbale, che è sottoscritto dai commissari e dal segretario.

La Commissione, ultimati i propri lavori, trasmette la graduatoria dei candidati che hanno superato gli esami con le rispettive votazioni, accompagnata da una relazione sulle operazioni compiute e dagli atti, al presidente della Corte. Questi, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, approva con suo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio, a seconda dei casi indicati nei precedenti articoli 42 e 43, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi come sopra.

CAPO VII.

Dimissioni - Dispensa dal servizio - Riammissione - Licenziamento.

Art. 53.

Le dimissioni dall'ufficio debbono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate.

Il magistrato o l'impiegato che si sia dimesso è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora sia in corso un procedimento disciplinare.

È dichiarato di ufficio dimissionario il magistrato e l'impiegato:

1° che perda la cittadinanza italiana;

2° che accetti una missione o un impiego da un Governo straniero, senza esserne autorizzato dal Governo nazionale;

3° che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

Art. 54.

Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, i magistrati o gli impiegati che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, nonchè i loro istigatori.

Tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, può il presidente, sentito il Consiglio di presidenza, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio, o proporre la revoca dall'impiego.

In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, i magistrati o gl'impiegati di cui sopra, sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri di ufficio, mediante decreto presidenziale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte del capo dell'ufficio.

Art. 55.

I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli sono adottati senza l'intervento del Consiglio di amministrazione.

Qualora, peraltro, si tratti di istigatori che abbiano svolta l'opera di istigazione senza interrompere il servizio, l'accertamento del fatto è demandato al Consiglio di amministrazione.

Art. 56.

Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

Art. 57.

Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili, anche per il personale in prova.

Art. 58.

È dispensato dal servizio il magistrato o l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

La dispensa può anche essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

È dispensato, inoltre, il magistrato o l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, tranne che il presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ritenga di poterlo proporre per la utilizzazione nell'adempimento delle mansioni del grado immediatamente inferiore. In tal caso spettano al magistrato o all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado in base alla anzianità della nomina al grado stesso.

È dispensato, infine, il magistrato o l'impiegato che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è proposta dal presidente, sentito il Consiglio di presidenza, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Quando la dispensa sia determinata dal motivo indicato nel comma 4° del presente articolo, essa deve essere deliberata, su proposta del presidente della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, dal Consiglio dei Ministri per i magistrati e per gli impiegati di grado superiore all'ottavo.

Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale sarà, inoltre, fatto cenno, secondo i casi, o della deliberazione del Consiglio dei Ministri o della proposta del presidente.

Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie del magistrato o dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

Art. 59.

Al magistrato o all'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

Quando la proposta di dispensa è determinata da uno dei motivi previsti dal 1° e 3° comma del precedente articolo, il magistrato o l'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 60.

Il magistrato o l'impiegato, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 54, e il magistrato o l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio di presidenza.

Il magistrato o l'impiegato riammesso è collocato nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.

Non può essere riammesso il magistrato o l'impiegato dispensato o comunque esonerato dal servizio in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale.

Art. 61.

Colui che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, è, dopo i necessari accertamenti, licenziato su proposta del presidente, sentito il Consiglio di presidenza, e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Non è necessario, al riguardo, il parere della Commissione di disciplina, nè quello del Consiglio di amministrazione.

Il licenziamento è disposto con decreto Reale, se trattisi di magistrato, e con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, se trattisi di impiegato. Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il magistrato o l'impiegato, licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo, non ha diritto a pensione o indennità alcuna, nè può concorrere ad alcun altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

PARTE II.

DISCIPLINA.

Sanzioni disciplinari - Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.

Art. 62.

Sono applicabili, per quanto riguarda la disciplina, le disposizioni dei capi VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 63.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il presidente può decretare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Il magistrato e l'impiegato sottoposti a giudizio per delitto possono essere sospesi dal grado con privazione dello stipendio; devono essere immediatamente sospesi quando sia stato emesso contro di loro mandato di cattura.

Nei casi di cui ai due precedenti commi, il presidente provvede con suo decreto senza intervento della Commissione di disciplina.

I provvedimenti emessi dal presidente sono definitivi.

Art. 64.

La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ed è composta: di un presidente di sezione, di due consiglieri, di un primo referendario e di un referendario, membri, e di un consigliere, di un primo referendario e di un referendario, supplenti.

In luogo del presidente di sezione può essere nominato un altro consigliere.

In mancanza del presidente di sezione funziona da presidente il consigliere più anziano.

Un impiegato della Corte di grado non inferiore a quello di aiuto referendario, designato dal presidente della Corte stessa, funziona da segretario.

Nel caso che si debba procedere a carico di un primo referendario, parteciperà alle adunanze, in luogo del referendario, il consigliere od il primo referendario supplente.

Tutti i componenti la Commissione possono essere confermati.

Art. 65.

In caso di infrazione disciplinare, il capo di ufficio ha l'obbligo di riferirne al segretario generale, trasmettendo gli atti e comunicando il risultato degli accertamenti che è tenuto ad eseguire con diligenza e sollecitudine.

Il segretario generale, in seguito alla anzidetta comunicazione, o altrimenti venuto a conoscenza dei fatti, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti, ne riferisce al presidente, il quale, ove giudichi che il magistrato o l'impiegato sia passibile di sanzione disciplinare, per l'applicazione della quale non sia prescritta la proposta della Commissione di disciplina, provvede senz'altro con suo decreto, dopo aver sentito le giustificazioni che il magistrato o l'impiegato potrà dare nel termine che il presidente riterrà di fissare.

Nei casi, invece, pei quali il presidente ritenga che la punizione non possa essere inflitta senza proposta della Commissione di disciplina, ordina la contestazione degli addebiti al magistrato od all'impiegato, con la procedura di cui agli articoli seguenti.

Il segretario generale, ai fini della istruttoria di sua competenza, può sentire, senza giuramento, testimoni o periti, compresi quelli designati dal magistrato o dall'impiegato; invitare questo ad esporre quanto reputi opportuno nel proprio interesse, e può inoltre avvalersi della cooperazione delle autorità politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi e periti.

Art. 66.

Le contestazioni di cui al precedente articolo sono fatte dal segretario generale con nota che è consegnata dal capo dell'ufficio all'impiegato o dal segretario generale al magistrato.

Il magistrato e l'impiegato devono rilasciare dichiarazione di ricevuta, datata e sottoscritta. Qualora si rifiutino di ricevere la nota o di rilasciarne ricevuta, il capo dell'ufficio o il segretario generale redigono apposito verbale. Tanto la dichiarazione di ricevuta, quanto il verbale, debbono dal capo di ufficio essere trasmessi immediatamente al segretario generale.

Ove la consegna non sia possibile, perchè il magistrato o l'impiegato sia assente dall'ufficio, la nota anzidetta gli viene inviata per posta in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Qualora non si conosca la dimora del magistrato o dell'impiegato, la nota di contestazione è pubblicata in sunto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 67.

Il magistrato e l'impiegato possono presentare le loro difese entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di ricevuta, o del verbale, o della ricevuta di ritorno, o della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, di cui all'articolo precedente.

Il presidente, con ordinanza motivata, può prorogare od abbreviare il suddetto termine.

È in facoltà del magistrato e dell'impiegato rinunciare al termine, purchè lo dichiarino espressamente per iscritto.

Art. 68.

Completata l'istruttoria, il segretario generale ne riferisce i risultati al presidente. Questi, ove ritenga che il magistrato o l'impiegato sia passibile, per la mancanza commessa, di una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ne ordina il deferimento alla Commissione di disciplina, cui trasmette gli atti. In caso contrario provvede secondo la sua competenza.

Art. 69.

La Commissione di disciplina, esaminati gli atti, richiede, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, da eseguirsi dal segretario generale, ovvero fissa senz'altro il giorno per la discussione orale.

Il segretario della Commissione comunica al segretario generale e all'interessato il giorno fissato per la discussione.

Qualora la comunicazione all'interessato non sia possibile a causa della sua assenza dall'ufficio, sarà ad essa provveduto con le forme previste dagli ultimi due commi dell'articolo 66.

Art. 70.

La discussione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la relativa comunicazione. Ove egli non risieda in Roma, il primo termine è di quindici giorni.

Il segretario generale o un suo delegato interviene all'adunanza quale relatore.

L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 71.

Chiusa la discussione orale e ritiratisi il segretario generale e l'interessato, la Commissione procede alle proprie risoluzioni.

Qualora siano fatte più proposte, il presidente mette in votazione la meno favorevole e successivamente le altre, se la precedente non abbia riportato la maggioranza dei voti.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianità dei componenti la Commissione.

La Commissione, ove ritenga che il magistrato o l'impiegato sia passibile di una punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, può proporre che sia inflitta la riduzione dello stipendio o la censura.

Del procedimento svolto dalla Commissione di disciplina e della sua proposta motivata, è redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale con gli atti del procedimento è trasmesso al segretario generale per gli ulteriori provvedimenti; copia del verbale stesso è allegata al fascicolo personale del magistrato o dell'impiegato.

Art. 72.

La censura e la riduzione dello stipendio, nonchè la sospensione dal grado e dallo stipendio sono inflitte con decreto del presidente.

I provvedimenti di revoca e di destituzione sono adottati, su proposta del presidente della Corte, con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ove trattisi di magistrati e con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, per gli altri impiegati.

Art. 73.

I provvedimenti di cui agli articoli 78 e 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti la riapertura del procedimento disciplinare e la cessazione degli effetti delle punizioni nei riguardi delle qualifiche, sono adottati dal presidente, su relazione del segretario generale, sentiti, nel caso dell'art. 80, il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.

Art. 74.

Entro cinque giorni dalla loro data i provvedimenti disciplinari devono essere comunicati all'interessato nelle forme di cui all'art. 66.

PARTE III.

ASPETTATIVE - DISPONIBILITÀ - CONGEDI.

Art. 75.

Alle aspettative, alle disponibilità ed ai congedi sono applicabili le norme contenute negli articoli 81 a 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed aggiunte.

PARTE IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI E VARIE.

CAPO I.

Incompatibilità - Cumulo degli impieghi - Comando di magistrati e di impiegati presso altri uffici ed altre Amministrazioni.

Art. 76.

Per quanto riguarda la incompatibilità e il cumulo degli impieghi sono applicabili le disposizioni degli articoli 96, 97, 98, 99 e 100 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il magistrato e l'impiegato, ai quali sia conferita la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco o altra consimile, in società non costituite a fine di lucro, non potranno accettarla se non previa autorizzazione del presidente della Corte. Questi provvede sulla domanda, sentito il Consiglio di presidenza.

L'autorizzazione sarà revocata, qualora si venga in seguito a constatare che si tratti di società a scopo di lucro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, rispettivamente il giudizio e l'autorizzazione sono date dal presidente, sentito il Consiglio di presidenza.

Art. 77.

I capi di ufficio debbono, sotto la loro responsabilità, denunziare, per gli impiegati da essi dipendenti, i casi di incompatibilità che siano a loro conoscenza.

Art. 78.

Relativamente ai comandi è applicabile l'art. 101 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Nei casi di comando previsti dal secondo comma del predetto articolo, il comando stesso non potrà essere disposto senza il preventivo assenso del presidente.

CAPO II.

Titolo ufficiale - Residenza - Orario di ufficio.

Art. 79.

Il magistrato e l'impiegato sono autorizzati a usare il titolo ufficiale e hanno diritto di essere nominati con esso, tanto nei rapporti di servizio quanto nelle pubblicazioni ufficiali.

Il titolo ufficiale del magistrato e dell'impiegato è quello conferito loro all'atto dell'assunzione in servizio o in occasione dell'ultima promozione, ovvero in seguito a nomina derivante da mutamento di ruolo o di posizione di servizio.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al magistrato ed all'impiegato il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore.

I magistrati e gli impiegati che cessino dal servizio, tranne che per provvedimenti disciplinari, hanno diritto di continuare ad usare del titolo ufficiale che avevano al termine del loro servizio, ovvero usare del titolo onorifico loro conferito.

Art. 80.

Il magistrato e l'impiegato, concorrendo speciali circostanze, possono chiedere di essere autorizzati a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano il loro ufficio: sulla domanda provvede il presidente.

Essi, quando siano in congedo, debbono notificare al segretario generale il recapito cui far pervenire nella via più breve comunicazione di servizio.

Art. 81.

L'orario giornaliero degli uffici della Corte è di sette ore, ed è diviso in due periodi, con l'intervallo, tra l'uno e l'altro, di almeno due ore, salve le esigenze dei servizi per la giurisdizione contenziosa.

Con ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza, sono determinate le ore in cui ha principio ed in cui termina l'orario predetto.

Quando la necessità di servizio lo richieda, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

Per i giorni festivi è stabilito un turno di servizio con orario limitato.

Negli uffici esterni della Corte gli impiegati osservano l'orario delle Amministrazioni presso le quali gli uffici stessi sono istituiti.

Art. 82.

Gli impiegati durante l'orario non possono allontanarsi dall'ufficio se non per giustificato motivo ed avendone ottenuto il permesso dal rispettivo capo di ufficio. Questi deve settimanalmente dare comunicazione al segretario generale dei permessi accordati agli impiegati, nonchè delle loro assenze senza preventivo permesso, anche se posteriormente giustificate.

Gli impiegati non possono ricevere per alcuna ragione persone estranee alla Corte senza l'autorizzazione dei rispettivi capi di ufficio.

I primi referendari ed i referendari debbono avvertire, a seconda della loro rispettiva assegnazione, il presidente di sezione o il consigliere delegato al controllo o il procuratore generale e per iscritto, il segretario generale delle loro assenze dall'ufficio, quando non siano determinate da motivi di servizio o di pubblico incarico.

Art. 83.

Il segretario generale deve invigilare sulla osservanza dell'orario e tenerne informato il presidente.

I capi di ufficio debbono segnalare al segretario generale, per gli opportuni provvedimenti, le inosservanze dell'orario da parte degli impiegati dipendenti.

CAPO III.

Personale da assumere a contratto.

Art. 84.

Il personale a contratto, di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1933, n. 255, viene assunto con decreto del presidente della Corte tra coloro che abbiano prodotti i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 3 del presente regolamento e la licenza di scuola media inferiore, od altro titolo che a questa venga ritenuto equipollente, superato una apposita prova pratica.

Per le preferenze dell'assunzione, a parità di altri requisiti, si applicano le norme generali vigenti in materia.

Art. 85.

La durata del contratto d'impiego non può superare il limite di due anni.

È in facoltà insindacabile del presidente, tenuto conto della capacità, del rendimento e della condotta, di rinnovare il contratto per successivi periodi biennali.

Al personale che non dovrà essere confermato verrà dato preavviso un mese prima della scadenza del contratto.

Art. 86.

Il contratto può sempre essere rescisso prima della scadenza con provvedimento insindacabile del presidente:

1° per scarso rendimento o per inadeguata capacità alle mansioni assegnate;

2° per volontario abbandono del servizio;

3° per licenziamento per esigenze di servizio o ai sensi degli ultimi commi degli articoli 89 e 90, con preavviso, nel primo caso, di un mese.

In caso di cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa, nessun indennizzo è dovuto al personale a contratto.

Art. 87.

Il personale a contratto sarà assicurato presso uno degli Istituti nazionali di assicurazione, a scelta del presidente, sulla base di un contributo da versarsi all'Istituto prescelto in ragione del 12 per cento sulla retribuzione al lordo.

Il contributo stesso sarà corrisposto in ragione dell'8 per cento dall'Amministrazione e del 4 per cento dal personale mediante ritenuta sulla retribuzione.

Art. 88.

All'atto dell'assunzione, il personale a contratto deve dare, in presenza di due testimoni avanti al segretario generale, solenne promessa di fedeltà, diligenza e segretezza con la formula di cui all'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 89.

Al personale a contratto può essere concesso un congedo annuale con diritto a retribuzione, che non superi i 30 giorni.

In caso di assenza per malattia debitamente accertata, il personale stesso conserva la retribuzione sino al limite massimo di venti giorni nell'anno.

Qualora le assenze per qualsiasi causa superino complessivamente i 90 giorni nell'anno, il personale a contratto sarà licenziato.

Art. 90.

Per lievi mancanze in servizio, il personale a contratto può essere ammonito per iscritto o punito con la riduzione degli assegni in misura non superiore al quinto e per la durata massima di due mesi. L'ammonizione e la punizione sono inflitte dal presidente.

Per le mancanze più gravi, per difetto di rettitudine o per cattiva condotta morale o politica, il personale stesso è, invece, licenziato.

PARTE V.

PERSONALE SUBALTERNO.

Art. 91.

I provvedimenti di nomina e promozione del personale subalterno sono adottati dal presidente, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 92.

Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli inservienti sono nominati tra coloro che abbiano prodotto i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 3 del presente regolamento, abbiano dato prova di saper leggere e scrivere e, quanto all'età, soddisfino alle condizioni prescritte dall'art. 4 per il personale d'ordine.

Per le preferenze nell'assunzione, a parità di altri requisiti, si applicano le norme generali vigenti in materia.

Le nomine al grado iniziale di inserviente debbono essere precedute da un periodo di prova di sei mesi, durante il quale saranno corrisposti gli emolumenti mensili stabiliti per gli inservienti in prova delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Il detto periodo di prova può essere prorogato per sei mesi con perdita del turno di anzianità. Gli inservienti non riconosciuti idonei sono licenziati. Così la proroga come il licenziamento sono disposti con decreto del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 93.

Salvi i diritti riservati dalle disposizioni in vigore agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonchè ai sottufficiali della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza o delle Milizie speciali cui tali diritti siano stati estesi, le promozioni ad usciere e quelle ad usciere capo o commesso sono conferite, in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e degli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, agli agenti subalterni del grado immediatamente inferiore che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, assegnandosi successivamente un posto per merito comparativo e due per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni a primo commesso sono conferite per merito comparativo ai commessi ed agli uscieri capi.

Art. 94.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno si compone del segretario generale, che lo presiede, di un primo referendario e di un referendario, membri, e di un primo referendario ed un referendario, supplenti.

Un impiegato di grado non inferiore al nono, designato dal presidente, ha le funzioni di segretario.

Il presidente designa annualmente i primi referendari ed i referendari che dovranno far parte del Consiglio di amministrazione. I membri possono essere confermati.

Art. 95.

Alla sorveglianza e alla disciplina del personale subalterno provvede il segretario generale, direttamente o mediante un impiegato da lui designato.

Le note di qualifica al personale predetto sono attribuite dal segretario generale, inteso, qualora sia stato designato, l'incaricato della sorveglianza e della disciplina.

Art. 96.

Le sanzioni disciplinari previste per gli impiegati sono adottate, nei riguardi del personale subalterno, con decreto del presidente e con le forme stabilite dal presente regolamento.

Al detto personale può inoltre essere inflitta la multa ai termini dell'art. 115 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con provvedimento del segretario generale.

Art. 97.

Sono estese al personale subalterno, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente regolamento per gli impiegati.

Per quanto riguarda la divisa e l'alloggio sono applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 98.

Con decreto del presidente saranno emanate le istruzioni di servizio per il personale subalterno.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 99.

Tutti i provvedimenti di carriera, nonchè quelli disciplinari o comunque concernenti il rapporto d'impiego, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per l'eventuale ricorso alla Corte in sezioni riunite, salvo che per lo stesso oggetto vi sia stata altra precedente comunicazione, nel quale caso il termine decorre dalla data della comunicazione stessa.

Art. 100.

Gli aumenti periodici di stipendio sono resi esecutivi con foglio d'ordine, firmato dal segretario generale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 101.

Sono applicabili al personale della Corte le disposizioni degli articoli 107 a 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 7 del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Art. 102.

Al personale della Corte sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, agli orfani ed ai congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonchè a coloro che abbiano prestato servizio in Colonia o in località equiparate.

Art. 103.

Per l'impiegato incaricato delle funzioni di consegnatario di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e per gli altri impiegati addetti all'ufficio del consegnatario medesimo, le note di qualifica sono compilate, e le promozioni di grado in base a scrutinio sono conferite, tenuto presente il particolareggiato rapporto informativo del provveditore generale dello Stato.

Qualora uno degli stessi impiegati sia sottoposto a procedimento disciplinare, la Commissione di disciplina deve sentire il provveditore generale dello Stato prima di prendere le sue deliberazioni.

Art. 104.

Le disposizioni dell'art. 78 del presente regolamento non si applicano agli impiegati o agenti subalterni addetti ai servizi dipendenti dal Ministero delle finanze, Direzione generale per le pensioni di guerra.

Art. 105.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili al personale compreso nei gradi dal 5° al 13°, al personale a contratto e al personale subalterno.

Art. 106.

Le promozioni nel ruolo transitorio di revisione saranno conferite con le stesse norme prescritte dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale di gruppo *C* dei ruoli ordinari.

Art. 107.

Le norme del presente regolamento avranno vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

N. .... **Mod. 325.**

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

STATO MATRICOLARE

Cognome e nome ....
figlio del .... *e della* ....
Nato a .... *provincia di* .... *addì* ....
Se celibe, ammogliato o vedovo ....
Rendita propria o dotale ....

ASPETTO	SALUTE
......	......
......	......
......	......

TITOLI DI STUDIO

......
......
......
......
......
......

Lingue straniere

che sa parlare o leggere	che sa scrivere
......	......
......	......
......	......

Spazio per la fotografia

Data del giuramento

......
......

STUDI E LAVORI D'UFFICIO
DI SPECIALE IMPORTANZA
PUBBLICAZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA O TECNICA

......

STATO DI FAMIGLIA

		Conviventi a carico: totali	Conviventi a carico: parziali	Conviventi con mezzi propri	Non conviventi ma a carico: totale	Non conviventi ma a carico: parziale	*OSSERVAZIONI*
Moglie	Cognome e nome						
	nata a ...... il						
	sposata il ...... a						
Figli	Nome ...... nato a						
	» ...... »						
	» ...... »						
	» ...... »						
	» ...... »						
	» ...... »						
	» ...... »						
	» ...... »						
	» ...... »						
	Nome e cognome / Parentela						
Altri parenti conviventi od a carico	...... /						
	...... /						
	...... /						
	...... /						

CARRIERA E SERVIZI PRESTATI														*Osservazioni* (1)
TITOLO				DATA della registrazione alla Corte dei Conti			DECORRENZA			OGGETTO	Residenze	Stipendio		
DATA			NATURA del Titolo											
Anno	Mese	Giorno		Data	Registro	Foglio	Anno	Mese	Giorno					

(1) In questa colonna devono essere messi in evidenza speciale i servizi eventualmente prestati in condizioni eccezionali della tranquillità o della salute pubblica, od in residenze malsane o disagiate.

CARRIERA E SERVIZI PRESTATI

TITOLO				DATA della registrazione alla Corte dei Conti			DECORRENZA			OGGETTO	RESIDENZE	STIPENDIO	*Osservazioni* (1)
DATA													
Anno	Mese	Giorno	NATURA del Titolo	Data	Registro	Foglio	Anno	Mese	Giorno				

QUALIFICHE COMPLESSIVE ANNUALI

Anno	Qualifica	Anno	Qualifica	Anno	Qualifica	Anno	Qualifica
19........							

Mod. 8-*A*.

CORTE DEI CONTI
DEL REGNO D'ITALIA

PROSPETTO per le note di qualifica degli impiegati

Anno 19............

Cognome e Nome ....

Grado ....

	Giudizio del Capo Ufficio	Giudizio del Segretario Generale
Costituzione fisica	....	....
Capacità intellettuale (*a*)	....	....
Coltura giuridica (*a*)	....	....
Coltura specifica (*a*)	....	....
Lingue estere conosciute	....	....
Condotta in Ufficio (*b*)	....	....
Condotta privata (*b*)	....	....
Diligenza (*cioè zelo, esattezza all'orario, ecc.*) (*c*)	....	....
Operosità (*anche nel senso di rendimento di lavoro* (*c*)	....	....
Se ha attitudini alle funzioni di capo sezione (*per i segretari capi*); di direttore capo divisione o referendario (*per i capi sezione*); di revisore capo o archivista capo (*per i revisori principali e i primi archivisti*)	....	....
Lavori ai quali è addetto	....	....
Se i lavori stessi siano i più importanti della divisione o dell'ufficio	....	....
Come i lavori vengono disimpegnati	....	....
Pregi o difetti speciali	....	....
Onorificenze, elogi, incarichi speciali	....	....
Punizioni avute	....	....
Pubblicazioni	....	....
Giudizio complessivo (*d*)	....	....
	Il Capo Ufficio	**Il Segretario Generale** ....

(*a*) ottima, distinta, buona, mediocre, insufficiente o scarsa.
(*b*) regolare o irregolare.
(*c*) moltissima, molta, sufficiente o scarsa.
(*d*) ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

(*Spazio riservato per incollare la cedolina firmata dall'Agente*)

Qualifica definitiva assegnata dal Consiglio di amministrazione nel caso di ricorso:
....

(Deliberazione del ....)

DA CONSEGNARSI ALL'IMPIEGATO

Qualifica conferita al (*grado*)........................
Signor ....
per l'anno 19..........
....

IL CAPO........................
....

Roma, ... *19*..........

Qualifica conferita al (*grado*) ....
Signor ....
per l'anno 19..........
....

L'IMPIEGATO
....

Roma, ... *19*..........

NB. — **Dopo firmata e datata dall'Impiegato, la presente cedolina dev'essere restituita al Segretario Generale.**

INFORMAZIONI PERSONALI

del Sig. (1) ....

(2) ....

(1) Cognome e nome. — (2) Qualità.

Data e luogo di nascita.	....
Se l'impiegato è celibe, vedovo od ammogliato Nome e cognome della moglie e data del matrimonio.	....

NOME DEI FIGLI	Data della nascita			ANNOTAZIONI NB. — *Si indicherà se e quali dei figli sono a carico dell'impiegato e se con lui convivono.*
	Anno	Mese	Giorno	
....	......	......	......	....
....	......	......	......	....
....	......	......	......	....
....	......	......	......	....
....	......	......	......	....
....	......	......	......	....
....	......	......	......	....

Se i genitori dell'impiegato sono viventi. . . .	....
Loro residenza	....
Se conviventi ed a carico	....
Cognome, nome e grado di parentela	....
(*Per le sorelle indicare lo stato civile e per i fratelli la data di nascita*).	....
Se abbia altre persone conviventi ed a carico .	....
Titoli di studio conseguiti.	....
Lingue estere conosciute.	....
Stato di fortuna	....
Desideri dell'impiegato per l'ulteriore carriera. tanto in via principale che subordinata . . . *Le indicazioni relative saranno espresse in termini chiari e concisi, è vietato qualsiasi riferimento generico alle domande contenute negli stati degli anni precedenti.*	.... *Fatto a* ...., *li* .... *193*... **L'IMPIEGATO** ....

MOD. 8-*B*.

CORTE DEI CONTI
DEL REGNO D'ITALIA

PROSPETTO per le note di qualifica del personale subalterno

Anno ....

Cognome e Nome ....

Grado ....

Costituzione fisica . . . .

Capacità intellettuale (*a*) . . . .

Condotta { in Ufficio (*b*) . . . .
{ privata (*b*) . . . .

Diligenza (*cioè zelo, esattezza all'orario, ecc.*) (*c*) . . . .

Operosità (*anche nel senso di rendimento di lavoro*) (*c*). ....

Pregi e difetti speciali . . . .

Elogi e incarichi speciali. . . . .

Punizioni avute . . . .

Giudizio complessivo (*d*) . . . .

(*a*) Ottima, distinta, buona, mediocre, insufficiente o scarsa.
(*b*) Regolare o irregolare.
(*c*) Moltissima, molta, sufficiente o scarsa.
(*d*) Ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

Il Segretario Generale

....

(*Spazio riservato per incollare la cedolina firmata dall'Agente*)

Qualifica definitiva assegnata dal Consiglio di amministrazione nel caso di ricorso:

....

(Deliberazione del ....)

DA CONSEGNARSI ALL'AGENTE SUBALTERNO

Qualifica conferita al (*grado*) ....
Signor..............................
per l'anno 19..........
....

IL CAPO ....
....

Roma, ... 19.....

Qualifica conferita al (*grado*) ....
Signor..............................
per l'anno 19..........
....

L'AGENTE SUBALTERNO
....

Roma, ... 19.....

N.B. — Dopo firmata e datata dall'Agente, la presente cedolina dev'essere restituita al Segretario Generale.

INFORMAZIONI PERSONALI

del Sig. (1) ....

(2) ....

(1) Cognome e nome. — (2) Qualità.

Data e luogo di nascita.	....
Se l'agente è celibe, vedovo od ammogliato. - Nome e cognome della moglie e data del matrimonio.	....

NOME DEI FIGLI	Data della nascita			ANNOTAZIONI NB. — *Si indicherà se e quali dei figli sono a carico dell'impiegato e se con lui convivono.*
	Anno	Mese	Giorno	
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Se i genitori dell'agente sono viventi . . . . . Loro residenza . . . . Se conviventi ed a carico . . . . Se abbia altre persone conviventi ed a carico . Cognome, nome e grado di parentela . . . . . (*Per le sorelle indicare lo stato civile e per i fratelli la data di nascita*).	....
Titoli di studio conseguiti. . . . . Lingue estere conosciute.	....
Stato di fortuna	....
Desideri dell'agente per l'ulteriore carriera, tanto in via principale che subordinata . . . . . . *Le indicazioni relative saranno espresse in termini chiari e concisi, è vietato qualsiasi riferimento generico alle domande contenute negli stati degli anni precedenti.*	.... *Fatto a* ...., *li* .... *193*..... **L'AGENTE SUBALTERNO** ....

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Contratto d'impiego a tempo determinato.

A norma dell'art. 10 della Legge 3 aprile 1933 - XI, n. 255 e degli articoli 84 a 90 del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con R. D. ____________
ed in base a mio decreto del ____________ la S. V. viene assunta in servizio presso la Corte dei conti per la durata di anni ________
a decorrere dal ____________ con la retribuzione di ____________ ed alle condizioni di cui ai predetti articoli del regolamento.

IL PRESIDENTE

Letta la presente e presa visione dell'art. 10 della Legge 3 aprile 1933 - Anno XI, n. 255 e degli articoli 84 a 90 del regolamento ____________
dichiaro di accettare senza eccezione le condizioni ivi indicate.

Roma, ____________

FIRMA ____________

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. 1365.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società anonima Trazione elettrica e trasporti della Sicilia, con sede in Palermo.

N. 1365. R. decreto 4 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società anonima Trazione elettrica e trasporti della Sicilia, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1366.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche Versiliesi, con sede in Seravezza.

N. 1366. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche Versiliesi, con sede in Seravezza.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1367.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, con sede in Napoli.

N. 1367. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1368.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie di Como.

N. 1368. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie di Como, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1369.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia centrale Umbra, con sede in Perugia.

N. 1369. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia centrale Umbra, con sede in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1933.

Riconoscimento del Fascio di Ovada (Alessandria) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 23 giugno 1933-XI con la quale il segretario del Fascio di Ovada (Alessandria) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Ovada (Alessandria) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 66.

(6073)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1933.

Diniego della registrazione della specialità medicinale denominata « Antimalarico Montanari » della Ditta Innocenzo Montanari di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda 4 marzo 1933 del rev. don Innocenzo Montanari, domiciliato in Roma, via Cesare Fracassini, 13, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Antimalarico Montanari » prodotta nel laboratorio della Società anonima Prodotti chimici « Zodiac » sita in Roma, via Cesare Fracassini, 13, e costituita da due distinte preparazioni: n. 1 ad azione lassativa contenente aloe succotrino, estratto cascara sagrada anagr. 2, diagridio, fenolftaleina anagr. 1, eccipiente quanto basta per 40 tavolette da gr. 0,25 ognuna; e da un preparato n. 2 specifico antianofelico, contenente cloruro di sodio gr. 109, solfato di magnesio anidro gr. 10, idroclorato di chinino gr. 1, diviso in 15 tubetti di 9 grammi ognuno;

Considerato che a tale specialità viene attribuita un'azione preventiva e specifica contro la malaria, e che tale efficacia terapeutica viene in particolar modo esaltata ed ampliata nel foglio illustrativo, in cui, fra l'altro, si afferma che la cura tende non solo a neutralizzare l'azione deleteria del parassita malarico, ma a renderne immune l'organismo;

Ritenuto che le dosi del prodotto n. 2 sono insufficienti sia per la profilassi che per la cura della malaria, per cui non può riconoscersi alla detta preparazione nè il potere preventivo e curativo specifico contro la malaria nè l'azione neutralizzante ed immunizzante dell'organismo verso il parassita;

Ritenuto che nel caso ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione a tutti gli effetti del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, della specialità medicinale denominata « Antimalarico Montanari » oggetto della domanda 4 marzo 1933 del rev. don Innocenzo Montanari, alla preparazione della quale provvede il Laboratorio della Società anonima Prodotti chimici « Zodiac » sita in Roma, via Cesare Fracassini, 13.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario di Napoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni, e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 30 settembre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6076)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1933.

Determinazione dei saggi di interesse per i buoni postali di risparmio da emettersi a partire dal 1° novembre 1933-XII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, numero 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Determina:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 1° novembre 1933-XII, i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di lire cento, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di lire cento.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

Buoni da L. 100

Saggi d'interesse				
	Entro il primo anno	L. 100 —		
3,50 %	Dopo un anno	» 103,50		
3,50 %	» » e 2 mesi	» 104,10		
3,50 %	» » 4 »	» 104,70		
3,50 %	» » 6 »	» 105,30		
3,50 %	» » 8 »	» 105,90		
3,50 %	» » 10 »	» 106,50		
3,75 %	» 2 anni.....	» 107,65	più L. 0,65	per ogni successivo bimestre maturato
4 — %	» 3 »	» 112,50	» » 0,75	» »
4,25 %	» 4 »	» 118,10	» » 0,85	» »
4,50 %	» 5 »	» 124,60	» » 0,90	» »
4,50 %	» 6 »	» 130,20	» » 0,95	» »
4,50 %	» 7 »	» 136,10	» » 1 —	» »
4,50 %	» 8 »	» 142,20	» » 1,05	» »
4,50 %	» 9 »	» 148,60	» » 1,10	» »
4,50 %	» 10 »	» 155,30	» » 1,15	» »
4,50 %	» 11 »	» 162,30	» » 1,20	» »
4,50 %	» 12 »	» 169,60	» » 1,25	» »
4,50 %	» 13 »	» 177,20	» » 1,30	» »
4,50 %	» 14 »	» 185,20	» » 1,40	» »
5 — %	» 15 »	» 207,90	» » 1,75	» »
5 — %	» 16 »	» 218,30	» » 1,80	» »
5 — %	» 17 »	» 229,20	» » 1,90	» »
5 — %	» 18 »	» 240,65	» » 2 —	» »
5 — %	» 19 »	» 252,70	» » 2,10	» »
5 — %	» 20 »	» 265,30	» » 2,20	» »

Buoni da L. 500

Saggi d'interesse				
	Entro il primo anno	L. 500 —		
3,50 %	Dopo un anno	» 517,50		
3,50 %	» » e 2 mesi	» 520,50		
3,50 %	» » 4 »	» 523,50		
3,50 %	» » 6 »	» 526,50		
3,50 %	» » 8 »	» 529,50		
3,50 %	» » 10 »	» 532,50		
3,75 %	» 2 anni.....	» 538,25	più L. 3,25	per ogni successivo bimestre maturato
4 — %	» 3 »	» 562,50	» » 3,75	» »
4,25 %	» 4 »	» 590,50	» » 4,25	» »
4,50 %	» 5 »	» 623 —	» » 4,50	» »
4,50 %	» 6 »	» 651 —	» » 4,75	» »
4,50 %	» 7 »	» 680,50	» » 5 —	» »
4,50 %	» 8 »	» 711 —	» » 5,25	» »
4,50 %	» 9 »	» 743 —	» » 5,50	» »
4,50 %	» 10 »	» 776,50	» » 5,75	» »
4,50 %	» 11 »	» 811,50	» » 6 —	» »
4,50 %	» 12 »	» 848 —	» » 6,25	» »
4,50 %	» 13 »	» 886 —	» » 6,50	» »
4,50 %	» 14 »	» 926 —	» » 7 —	» »
5 — %	» 15 »	» 1.039,50	» » 8,75	» »
5 — %	» 16 »	» 1.091,50	» » 9 —	» »
5 — %	» 17 »	» 1.146 —	» » 9,50	» »
5 — %	» 18 »	» 1.203,25	» » 10 —	» »
5 — %	» 19 »	» 1.263,50	» » 10,50	» »
5 — %	» 20 »	» 1.326,50	» » 11 —	» »

Buoni da L. 1000

Saggi d'interesse				
	Entro il primo anno	L. 1.000 —		
3,50 %	Dopo un anno	» 1.035 —		
3,50 %	» » e 2 mesi	» 1.041 —		
3,50 %	» » 4 »	» 1.047 —		
3,50 %	» » 6 »	» 1.053 —		
3,50 %	» » 8 »	» 1.059 —		
3,50 %	» » 10 »	» 1.065 —		
3,75 %	» 2 anni.....	» 1.076,50	più L. 6,50	per ogni successivo bimestre maturato
4 — %	» 3 »	» 1.125 —	» » 7,50	» »
4,25 %	» 4 »	» 1.181 —	» » 8,50	» »
4,50 %	» 5 »	» 1.246 —	» » 9,00	» »
4,50 %	» 6 »	» 1.302 —	» » 9,50	» »
4,50 %	» 7 »	» 1.361 —	» » 10 —	» »
4,50 %	» 8 »	» 1.422 —	» » 10,50	» »
4,50 %	» 9 »	» 1.486 —	» » 11 —	» »
4,50 %	» 10 »	» 1.553 —	» » 11,50	» »
4,50 %	» 11 »	» 1.623 —	» » 12 —	» »
4,50 %	» 12 »	» 1.696 —	» » 12,50	» »
4,50 %	» 13 »	» 1.772 —	» » 13 —	» »
4,50 %	» 14 »	» 1.852 —	» » 14 —	» »
5 — %	» 15 »	» 2.079 —	» » 17,50	» »
5 — %	» 16 »	» 2.183 —	» » 18 —	» »
5 — %	» 17 »	» 2.292 —	» » 19 —	» »
5 — %	» 18 »	» 2.406,50	» » 20 —	» »
5 — %	» 19 »	» 2.527 —	» » 21 —	» »
5 — %	» 20 »	» 2.653 —	» » 22 —	» »

Buoni da L. 5000

Saggi d'interesse				
	Entro il primo anno	L. 5.000 —		
3,50 %	Dopo un anno	» 5.175 —		
3,50 %	» » e 2 mesi	» 5.205 —		
3,50 %	» » 4 »	» 5.235 —		
3,50 %	» » 6 »	» 5.265 —		
3,50 %	» » 8 »	» 5.295 —		
3,50 %	» » 10 »	» 5.325 —		
3,75 %	» 2 anni.....	» 5.382,50	più L. 32,50	per ogni successivo bimestre maturato
4 — %	» 3 »	» 5.625 —	» » 37,50	» »
4,25 %	» 4 »	» 5.905 —	» » 42,50	» »
4,50 %	» 5 »	» 6.230 —	» » 45 —	» »
4,50 %	» 6 »	» 6.510 —	» » 47,50	» »
4,50 %	» 7 »	» 6.805 —	» » 50 —	» »
4,50 %	» 8 »	» 7.110 —	» » 52,50	» »
4,50 %	» 9 »	» 7.430 —	» » 55 —	» »
4,50 %	» 10 »	» 7.765 —	» » 57,50	» »
4,50 %	» 11 »	» 8.115 —	» » 60 —	» »
4,50 %	» 12 »	» 8.480 —	» » 62,50	» »
4,50 %	» 13 »	» 8.860 —	» » 65 —	» »
4,50 %	» 14 »	» 9.260 —	» » 70 —	» »
5 — %	» 15 »	» 10.395 —	» » 87,50	» »
5 — %	» 16 »	» 10.915 —	» » 90 —	» »
5 — %	» 17 »	» 11.460 —	» » 95 —	» »
5 — %	» 18 »	» 12.032,50	» » 100 —	» »
5 — %	» 19 »	» 12.635 —	» » 105 —	» »
5 — %	» 20 »	» 13.265 —	» » 110 —	» »

Buoni da L. 50.000

Saggi d'interesse		
	Entro il primo anno	L. 50.000
3,50 %	Dopo un anno	» 51.750
3,50 %	» » e 2 mesi	» 52.050
3,50 %	» » 4 »	» 52.350
3,50 %	» » 6 »	» 52.650
3,50 %	» » 8 »	» 52.950
3,50 %	» » 10 »	» 53.250

(Segue)

Segue: Buoni da L. 50.000.

Saggi d'interesse					per ogni successivo bimestre maturato
3,75 %	Dopo 2 anni	» 53.825	più L.	325	
4 — %	» 3 »	» 56.250	» »	375	» »
4,25 %	» 4 »	» 59.050	» »	425	» »
4,50 %	» 5 »	» 62.300	» »	450	» »
	» 6 »	» 65.100	» »	475	» »
	» 7 »	» 68.050	» »	500	» »
	» 8 »	» 71.100	» »	525	» »
	» 9 »	» 74.300	» »	550	» »
	» 10 »	» 77.650	» »	575	» »
	» 11 »	» 81.150	» »	600	» »
	» 12 »	» 84.800	» »	625	» »
	» 13 »	» 88.600	» »	650	» »
	» 14 »	» 92.600	» »	700	» »
5 — %	» 15 »	» 103.950	» »	875	» »
	» 16 »	» 109.150	» »	900	» »
	» 17 »	» 114.600	» »	950	» »
	» 18 »	» 120.325	» »	1.000	» »
	» 19 »	» 126.350	» »	1.050	» »
	» 20 »	» 132.650	» »	1.100	» »

Buoni da L. 100.000

Saggi d'interesse					per ogni successivo bimestre maturato
	Entro il primo anno	L. 100.000			
3,50 %	Dopo un anno	» 103.500			
	» » e 2 mesi	» 104.100			
	» » 4 »	» 104.700			
	» » 6 »	» 105.300			
	» » 8 »	» 105.900			
	» » 10 »	» 106.500			
3,75 %	» 2 anni	» 107.650	più L.	650	
4 — %	» 3 »	» 112.500	» »	750	» »
4,25 %	» 4 »	» 118.100	» »	850	» »
4,50 %	» 5 »	» 124.600	» »	900	» »
	» 6 »	» 130.200	» »	950	» »
	» 7 »	» 136.100	» »	1.000	» »
	» 8 »	» 142.200	» »	1.050	» »
	» 9 »	» 148.600	» »	1.100	» »
	» 10 »	» 155.300	» »	1.150	» »
	» 11 »	» 162.300	» »	1.200	» »
	» 12 »	» 169.600	» »	1.250	» »
	» 13 »	» 177.200	» »	1.300	» »
	» 14 »	» 185.200	» »	1.400	» »
5 — %	» 15 »	» 207.900	» »	1.750	» »
	» 16 »	» 218.300	» »	1.800	» »
	» 17 »	» 229.200	» »	1.900	» »
	» 18 »	» 240.650	» »	2.000	» »
	» 19 »	» 252.700	» »	2.100	» »
	» 20 »	» 265.300	» »	2.200	» »

Art. 2.

Nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi fino a tutto il 31 ottobre 1933-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 97. — Tosti Croce.

(6093)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1933.

Diniego della registrazione delle specialità medicinali denominate: « Guaiacalcium Elixir », « Guaiacalcium fiale di 1° e 2° grado », « Guaiacalcium Carbolicum » della Ditta S. A. Prodotti nazionali e farmaceutici di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda 22 agosto 1932 della Società anonima Prodotti nazionali e farmaceutici in persona del direttore dott. Francesco Zanardi, con sede in Roma, via Chiana, 37, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate: « Guaiacalcium Elixir », « Guaiacalcium fiale di 1° e 2° grado » e « Guaiacalcium Carbolicum », preparate nell'officina della società, in via Chiana, 37;

Ritenuto che nella domanda di registrazione non è indicata la formula qualitativa e quantitativa e mancano le prescrizioni sanitarie originali;

Ritenuto che nel « Guaiacalcium » (elixir e fiale) è contenuta la vitamina *B*, senza che ne sia indicata la dose fisiologica e che nel « Guaiacalcium Carbolicum » sono contenute delle vitamine, senza che sia specificata la loro natura e la loro unità;

Ritenuto che sia nell'etichetta che nel foglio illustrativo il « Guiacalcium » (elixir e fiale) è indicato come un « rimedio principe » antibacillare battericida e antitossico per tutte le malattie infettive comprese la tubercolosi polmonare, le polmoniti, le bronchiti acute e croniche, le pleuriti, la scarlattina, l'influenza, il morbillo e il tifo di cui dovrebbe prevenire ed evitare le più gravi complicazioni;

Ritenuto che il « Guaiacalcium Carbolicum » viene indicato come un disinfettante, antiparassitario ed antipiretico in diverse malattie infettive, compresa la tisi;

Ritenuto che tali proprietà terapeutiche sono notevolmente esagerate e non giustificate dalla composizione qualitativa e quantitativa delle suddette specialità;

Ritenuto che nel caso ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1, 2 e 4, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione a tutti gli effetti del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, delle specialità medicinali denominate « Guaiacalcium Elixir », « Guaiacalcium fiale », « Guaiacalcium Carbolicum » oggetto della domanda 22 agosto 1932 della Società anonima Prodotti nazionali e farmaceutici, con sede in Roma, via Chiana, 37.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 30 settembre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(6077)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 ottobre 1933.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172, e 27 ottobre 1927, n. 2135;
Veduto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436;
Veduti i decreti 13 febbraio 1931 e 22 agosto 1933 del Capo del Governo;
Veduto l'art. 43 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227;
Veduto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366;

Ordina:

Art. 1.

È indetta per il mese di novembre 1933 la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti superiori indicati nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Ciascuna Università o Istituto superiore è sede di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni indicate nella tabella anzidetta, e, per quanto riguarda gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, limitatamente ai rami di ingegneria indicati per ciascun Istituto nella tabella medesima.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'art. 5, e fermo restando che, in nessun caso possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi. È fatta eccezione pei candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che debbono sostenere gli esami stessi presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 18 novembre 1933 alla segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore ove intendano sostenere gli esami.
La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366 (salvo il disposto dell'art. 76 del decreto stesso), e dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931 del Capo del Governo, modificato dall'art. 3 del decreto 22 agosto 1933.
Possono essere accettate domande non corredate dal titolo originale o certificato di laurea o diploma, che però il candidato deve produrre prima dell'inizio della sessione (fissato nel successivo art. 7) per essere ammesso a sostenere le prove. In tal caso, all'atto della presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare per iscritto che non si trova nelle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 4, comma primo, del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366.
Salvo l'eccezione di cui al comma precedente, le domande non completamente documentate non possono in alcun caso venir prese in considerazione. Comunque, ai fini dell'assegnazione della sede, di cui all'art. 5, sarà data la preferenza alle domande corredate del titolo accademico.

Art. 5.

Nella tabella annessa alla presente ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.
Le segreterie delle Università e Istituti superiori sedi di esami di Stato ricevono le domande che sono presentate dai candidati, anche in eccedenza del numero massimo indicato per ciascuna sede.
Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato comunicano telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati, facendo presente, per gli eventuali eccedenti, le incompatibilità per altre sedi. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, la segnalazione dei candidati eccedenti deve specificare il ramo d'ingegneria prescelto (civile, industriale, navale, aeronautico, minerario).
Il Ministero, tenuto conto delle informazioni ricevute, provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra le sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo, e per cui non risultino incompatibilità, e ne informa le segreterie delle Università e degli Istituti superiori interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministero e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 6.

La prova scritta degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consisterà nello svolgimento di un argomento di statistica economica.

Art. 7.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 30 novembre 1933 e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi affissi nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esame.

Roma, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

Tabella delle RR. Università e dei RR. Istituti superiori nei quali si svolgeranno gli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella sessione dell'anno 1933

Per la professione di medico-chirurgo	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	165
R. Università Cagliari	100
R. Università Milano	200
R. Università Modena	165
R. Università Napoli	200
R. Università Padova	200
R. Università Palermo	200
R. Università Roma	200
R. Università Siena	165
R. Università Torino	200

Per la professione di chimico	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	60
R. Università Cagliari	50
R. Università Milano	70
R. Università Napoli	70
R. Università Padova	70
R. Università Palermo	70
R. Università Pisa	50
R. Università Roma	70

Per la professione di architetto	Numero massimo di candidati
R. Scuola d'ingegneria Milano	35
R. Scuola Sup. d'architettura Napoli	25
R. Scuola d'architettura Roma	40

Per la professione di farmacista	Numero massimo di candidati
R. Università Cagliari	50
R. Università Genova	110
R. Università Napoli	110
R. Università Padova	110
R. Università Palermo	110
R. Università Pisa	90
R. Università Roma	110
R. Università Torino	110

Per la professione di perito forestale	Numero massimo di candidati
R. Istituto superiore agrario e forestale Firenze	—

Per la professione di ingegnere		Numero massimo di candidati
R. Scuola d'ingegneria Bologna	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque	100
R. Scuola d'ingegneria Genova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime. regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche: impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	100
R. Scuola d'ingegneria Milano	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia.	180
R. Scuola d'ingegneria Napoli	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime. regolazione ed utilizzazione delle acque: impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche: impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	180
R. Scuola d'ingegneria Padova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie: costruzioni idrauliche. fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque: impianti di industrie elettrotecniche: impianti di industrie meccaniche: impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie.	150
R. Scuola d'ingegneria Palermo	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie: costruzioni idrauliche, fluviali e marittime. regolazione ed utilizzazione delle acque. impianti di industrie elettrotecniche: impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimico-agrarie.	100
R. Scuola d'ingegneria Pisa	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie: costruzioni idrauliche, fluviali e marittime. regolazione ed utilizzazione delle acque.	80
R. Scuola d'ingegneria Roma	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180
R. Scuola d'ingegneria Torino	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche: impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180

Per la professione di agronomo	Numero massimo di candidati
R. Istituto superiore agrario Milano	90
R. Istituto superiore agrario Perugia	50
R. Istituto superiore agrario Pisa	50

Per la professione in materia di economia e commercio	Numero massimo di candidati
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Genova	150
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Napoli	150
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Torino	150
R. Università degli studi economici e commerciali Trieste	150

Per la professione di veterinario	Numero massimo di candidati
R. Istituto sup. di med. veterinaria Bologna	60
R. Istituto sup. di med. veterinaria Milano	60
R. Istituto sup. di med. veterinaria Perugia	60

Per l'abilitazione nelle discipline statistiche	Numero massimo di candidati
R. Università Napoli	100
R. Università Padova	100
R. Università Roma	100

(6090)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1933.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Società Agricola Cooperativa, con sede in Vita (Trapani) per inosservanza dei provvedimenti legislativi sulla tutela del risparmio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Decreta:

Alla « Società Agricola Cooperativa », anonima cooperativa con sede in Vita (Trapani), è inflitta, ai sensi dell'articolo 19 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1820, la pena pecuniaria di L. 100 (lire cento) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del decreto stesso.

L'Intendenza di finanza di Trapani è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(6078)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1933.
Autorizzazione alla Società Lussignana di risparmio e prestiti ad incorporare, per fusione, la Società Lussingrandese di risparmio e prestiti di Lussinpiccolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Vista la domanda in data 22 novembre 1932-XI con la quale la Società Lussignana di risparmio e prestiti in Lussinpiccolo ha chiesto di essere autorizzata ad incorporare, per fusione, la Società Lussingrandese di risparmio e prestiti in Lussingrande ora in Lussinpiccolo;

Decreta:

La Società Lussignana di risparmio e prestiti, consorzio registrato a garanzia illimitata, con sede in Lussinpiccolo (Istria) è autorizzato ad incorporare, per fusione, la Società Lussingrandese di risparmio e prestiti, consorzio registrato a garanzia illimitata, con sede in Lussingrande ora in Lussinpiccolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6088)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1933.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Perugia ad istituire una filiale in Deruta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, numero 223;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Perugia è autorizzata ad aprire una propria filiale nella piazza di Deruta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6089)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1933.
Riconoscimento di vari Fasci della provincia di Novara ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 7 luglio 1933-XI, con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Novara chiede che i sottoindicati Fasci della Provincia siano riconosciuti, ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta ai Fasci di Nibbia - Caltignaga - S. Pietro Mosezzo - Alzate Induno - Barengo - Bellinzago - Cavagliano - Marano Ticino - Mezzomerico - Momo - Oleggio - Cameri - Galliate - Romentino - Cerano - Sozzago - Trecate - Borgolavezzaro - Carbagna - Nibbiola - Terdobbiate - Tornaco - Vespolate - Cameriano - Casalino - Granozzo - Monticello - Vinzaglio - Biandrate - Casalbeltrame - Casaleggio - Casalvolone - Mandello Vitta - Recetto - Sannazzaro Sesia - Vicolungo - Briona - Carpignano Sesia - Castellazzo Novarese - Fara Novarese - Landiona - Sillavengo - Ghemme - Grinasco - Prato Sesia - Romagnano Sesia - Sizzano - Boca - Bogogno - Borgomanero - Cavallirio - Cureggio - Gattico - Maggiora - Vergano - Veruno - Auzate - Bolzano Novarese - Briga Novarese - Gargallo - Gozzano - Soriso - Cavaglietto -

Cavaglio d'Agogna - Cressa - Fontaneto d'Agogna - Suno - Vaprio Agogna - Colazza - Invorio - Nebbiuno - Oleggio Castello - Paruzzaro - Pisano - Arizzano - Aurano - Caprezzo - Cossogno - Ghiffa - Intra - Intragna - Miazzina - Oggebbio - Premeno - S. Bernardino Verbano - Cambiasca - Cannero - Cannobio - Cursolo - Orasso - Falmenta - Gurro - Trarego - Baveno - Fondotoce - Gravellona Toce - Mergozzo - Pallanza - Belgirate - Brovello - Carpugnino - Lesa - Massimo - Stresa - Gignese - Arona - Comignago - Dagnente - Dormelletto - Meina - Mercurago - Agrate - Bortocino - Divignano - Pombia - Varallo Pombia - Arola - Campello Monti - Casale Corte Cerro - Cesara - Crusinallo - Egro di Cesara - Loreglia - Nonio Omegna - Quarna - Ameno - Armeno - Miasino - Orta - Pettenesco - Sovazza - Alzo - Artò Centonara - Boleto - Pella - Pogno - S. Maurizio Opaglio - Cuzzago - Miggiandone - Ornavasso - Premosello - Vogogna - Bannio Anzino - Calasca - Castiglione Ossola - Ceppomorelli - Macugnaga - Piedimulera - Pieve Vergonte - Vanzone S. Carlo - Antronapiana - Montescheno - Villadossola - Beura Cardezza - Bognanco - Crevola d'Ossola - Domodossola - Masera - Montecrestese - Trontano - Trasquera - Varzo - Baceno - Formazza Premia - Craveggia - Druogno - Malesco - Re - S. Maria Maggiore, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti stipulati dai Fasci predetti, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6074)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 708 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sironich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sironich Giovanni Narciso, figlio di Santo e di Zivolich Antonia, nato a Medolino (Pola) il 3 ottobre 1903 e abitante a Medolino n. 146, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sironi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stramignoni Domenica, fu Cesare e di Demarin Maria, nata a Medolino il 7 aprile 1905, ed ai figli: Silvio, nato a Pola il 10 aprile 1926; Remigio, nato a Medolino il 13 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4141)

N. 705 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sironich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Sironich Antonia, figlia di Giovanni e della fu Jurich Francesca, nata a Pola il 16 dicembre 1894 e abitante a Pola, via Badoglio, 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sironi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Vittoria, nata a Pola il 3 agosto 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4143)

N. 706 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sironich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sironich Francesco, figlio di Santo e di Zivolich Antonia, nato a Medolino (Pola) il 17 luglio 1900 e abitante a Medolino n. 146, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sironi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Kirez Maria fu Matteo e di Lorenzin Anna, nata a Medolino il 12 agosto 1901, ed ai figli, nati a Medolino: Guerrino, il 28 marzo 1921; Eleonora, il 2 marzo 1922; Iolanda, il 6 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4144)

N. 755 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slocovich Antonio, figlio del fu Vincenzo e di Collarich Antonia, nato a Gradisca il 3 marzo 1892 e abitante a Pola, via Flanatica n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jerbulla Emma di Carlo e di Sirol Giuseppina, nata a Gallignana (Pisino) il 10 giugno 1897, ed ai figli, nati a Pola: Sostene, il 23 febbraio 1924; Liliana, il 30 ottobre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4181)

N. 758 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slocovich Giuseppe, figlio del fu Simone e della fu Martincich Giovanna, nato a Verno (Pisino) il 13 marzo 1880 e abitante a Pola, via Veruda n. 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Hrastich Giovanna di Nicolò e fu Ladavaz Antonia, nata a Vermo il 23 dicembre 1877.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4182)

N. 754 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slocovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Ferfoglia Maria, nato a Pisino il 22 settembre 1890 e abitante a Pola, via Castropola n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Molinarich Caterina di Matteo e fu Percich Francesca, nata a Passo (Pisino) il 10 maggio 1888, ed ai figli, nati a Pola: Antonia, il 23 agosto 1921; Ada, il 9 dicembre 1922; Lidia, il 16 aprile 1925; Antonio, il 22 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4183)

N. 759 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Slocovich Teresa Maria, figlia di Giuseppe e di Francovich Maria, nata a Gallignana (Pisino) il 17 novembre 1904 e abitante a Pola, via Kandler n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4184)

N. 757 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slocovich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Ferfoglia Maria, nato a Pisino il 1° marzo 1887 e abitante a Pola, via Arena n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Belich Maria fu Bortolo e di Zudich Maria, nata a Pisino il 4 luglio 1894 ed ai figli, nati a Pola: Elvira, l'11 maggio 1914; Giordano, il 7 febbraio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4185)

N. 756 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Slocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Slocovich Anna Maria, figlia di Vincenzo e di Collarich Antonia, nata a Gradisca d'Isonzo il 17 novembre 1887 e abitante a Pola, via B. Mussolini n. 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Locchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Luigia di Vincenzo e di Collarich Antonia, nata a Gradisca il 10 ottobre 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4186)

N. 612 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smach Matteo, figlio del fu Matteo e di Sverco Antonia, nato a Lanischie l'11 marzo 1910 e abitante a Vallelunga (Pola) n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4187)

N. 615 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smach Pietro, figlio di Michele e di Maria Busdon, nato a Lanischie il 26 aprile 1900 e abitante a Pola, via Monte Monvidal n. 72, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brecevich Maria di Antonio e fu Stranich Marina, nata a Villanova il 16 gennaio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4188)

N. 616 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smach Pasquale, figlio di Maria, nato a Lanischie il 20 aprile 1916 e abitante a Pola, via G. D'Annunzio n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4189)

N. 617 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smach Ruggero, figlio del fu Giovanni e della fu Benedejcic Caterina, nato a Trieste il 10 settembre 1871 e abitante a Pola, via Verudella n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Faraguna-Sopicich Maria fu Matteo e di Zuppicich Lucia, nata a Ripenda (Albona) il 25 marzo 1893, ed ai figli, nati a Pola dall'or defunta prima moglie Giovanna Ghira: Giovanni, il 30 agosto 1898; Ermanno, il 21 dicembre 1908, nonchè alla figlia Erminia, nata a Pola il 16 febbraio 1927 da Faraguna-Sopicich Maria.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4190)

N. 613 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smach Michele, figlio del fu Michele e della fu Gherbaz Gregoria, nato a Lanischie il 20 settembre 1867 e abitante a Pola, via Faveria n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Busdon Maria fu Andrea e fu Ivancich Giovanna, nata a Lanischie il 27 gennaio 1866; ai figli: Antonia, nata a Lanischie il

26 aprile 1900; Caterina, nata a Lanischie l'8 aprile 1905; Matteo, nato a Pola il 29 aprile 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4191)

N. 614 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smach Pietro, figlio di Giuseppe e di Maria Cattonar, nato a Pola il 5 giugno 1896 e abitante a Pola, via Medolino n. 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jellencovich Maria di Giorgio e di Gerdina Giovanna, nata a Visignano il 20 dicembre 1897; ai figli nati a Pola: Ermenegildo, il 1° luglio 1919; Nives, il 7 novembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4192)

N. 747 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Giovanni, figlio del fu Giacomo e di Berliaffa Caterina, nato a Gallignana (Pisino) il 5 agosto 1872 e abitante a Pola, via Bradamante, n. 292, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Pultich Maria, fu Matteo e fu Sironich Maria, nata a Pisino il 20 maggio 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4193)

N. 752 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smacovich Simone, figlio del fu Matteo e di Benasich-Benich Maria, nato a Pedena (Pisino) il 6 maggio 1872 e abitante a Sissano (Bussoler) n. 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Cellich Francesca di Andrea e di Poropat Lucia, nata a Pola il 5 giugno 1886; ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 27 febbraio 1905; Mario, il 13 luglio 1907; Giovanni Stefano, il 18 dicembre 1909; Stefania, il 6 novembre 1918; Francesco, l'11 febbraio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4194)

N. 743 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commssione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Francesco, figlio del fu Matteo e di Illich Caterina, nato a Pedena (Pisino) il 20 giugno 1860 e abitante a Pola, via Valmale, n. 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Matcovich Caterina di Domenico e di Benich Caterina, nata a Pedena il 14 giugno 1873; ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 18 ottobre 1901; Antonio Matteo, il 7 giugno 1908; Natale-Stefano, il 27 dicembre 1909; Anna, il 22 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4195)

N. 749 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Benasich Maria, nato a Pedena (Pisino) il 16 aprile 1868 e abitante a Pola, Monte Serpo, n. 81, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Lizzul-Coppe Lucia, fu Gregorio e di Jelicich Fosca, nata a Gimino (S. Ivanaz) il 6 novembre 1876; ai figli, nati a Pola: Antonio, il 22 febbraio 1907; Attilio Mario, il 16 ottobre 1909; Regina Gisella, il 6 maggio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4196)

N. 738 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Antonio, figlio del fu Francesco e di Sergo Santina, nato a Pedena (Pisino) l'8 febbraio 1860 e abitante a Pola, via del Belgio, n. 218, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Kucarich Francesca fu Andrea e di Kucarich Francesca, nata a Pola il 15 giugno 1864; alle figlie, nate a Pola: Amelia, il 29 novembre 1903; Palmira, il 13 febbraio 1907; Attilia, il 19 febbraio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4197)

N. 740 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Antonio, figlio di Giovanni e di Benasich Maria, nato a Pedena (Pisino) il 14 ottobre 1887 e abitante a Pola, Valpaganor, n. 342, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Sergo Caterina di Antonio e di Brenco Maria, nata a Pedana il 30 dicembre 1893; ai figli, nati a Pola: Carlo, il 7 aprile 1922; Giovanna, il 24 giugno 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4198)

N. 753 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Simone, figlio del fu Francesco e della fu Sergo Santa, nato a Pedena (Pisino) il 19 giugno 1866 e abitante a Pola, Monte San Giorgio, n. 276, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Faraguna Maria di Gasparo e di Domeine Maria, nata a Santa Domenica di Albona il 27 settembre 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4199)

N. 739 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Smocovich Antonio, figlio di Simone e di Faraguna Maria, nato a Pola il 12 ottobre 1893 e abitante a Pola, via Quieto, n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zacchigna Maria di Pietro e fu Stepancich Antonia, nata a Pola il 5 agosto 1899; ai figli, nati a Pola: Attilio, il 14 aprile 1920; Silvano, l'8 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4200)

N. 737 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Angelo, figlio di Antonio e di Euharich Francesca, nato a Pola il 22 febbraio 1898 e abitante a Pola, via Bradamante n. 292, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sverco Giovanna di Antonio e di Busdon Caterina, nata a Lanischie il 6 luglio 1904 ed ai figli, nati a Pola: Maria, il 5 dicembre 1927; Mario, il 5 dicembre 1927; Silvano, il 22 agosto 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4201)

N. 759 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Lizzul-Coppe Lucia, nato a Pola il 14 ottobre 1896 e abitante a Pola (Arsia) n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zennaro Augusta di Augusto e fu Bradicich Domenica, nata a Pola il 20 gennaio 1902 ed al figlio Tullio, nato a Pola il 31 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4202)

N. 741 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Carlo, figlio di Sinono e di Faraguna Maria, nato a Pola il 4 novembre 1895 e abitante a Pola, via Bradamante n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tencich Anna di Giorgio e di Cellich Caterina, nata a Cherbune (Pisino) il 14 ottobre 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4203)

N. 748 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Giuseppe, figlio di Giovanni e di Marzan Domenica, nato a Pola il 19 aprile 1893 e abitante a Pola, via del Belgio n. 219, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Demarch Benedetta di Motteo e di Kacjanich Maria, nata a Lupolano il 14 marzo 1895 ed ai figli, nati a Pola: Bruna, il 16 settembre 1921; Alido, il 14 febbraio 1923; Maria, il 5 giugno 1925; Giuseppina, il 24 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4204)

N. 746 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Giovanni, figlio del fu Matteo e di Ilich Caterina, nato a Pedena (Pisino) il 20 agosto 1874 e abitante a Pola, via Valmale (Casa nuova), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Mocchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cnapich Domenica fu Giovanni Maria e di Chersich Maria, nata a Santa Domenica di Albona il 18 ottobre 1876, ed ai figli, nati a Pola: Matteo, l'8 ottobre 1904; Pietro-Giuseppe, il 18 giugno 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4205)

N. 745 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Giacomo, figlio del fu Giuseppe e della fu Putinja Maria, nato a Pedena (Pisino) il 15 luglio 1883 e abitante a Pola Valmale n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sterpin Francesca fu Antonio e fu Blagonich Maria, nata a Grimalda (Pisino) il 28 agosto 1887, ed ai figli: Maria Anna, nata a Pola il 6 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4206)

N. 742 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smocovich Francesco, figlio di Simone e di Faraguna Maria, nato a Pola il 26 novembre 1904 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio, n. 276, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cavalli Lidia di Antonio e di Lussich Antonia, nata a Pola l'8 agosto 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4207)

N. 841 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Soldatich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Soldatich Maria, figlia del fu Antonio e di Valentin Caterina, nata a Cherso il 17 luglio 1880 e abitante a Pola, via Kandler n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4208)

N. 840 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Soldatich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Soldatich Giovanni, figlio di Paolo e di Krasse Virginia, nato a Pola il 21 aprile 1905 e abitante a Pola, via Risano n. 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dellagiacomo Tea fu Ernesto e di Pavessich Caterina, nata a Pola il 7 giugno 1905 ed alla figlia Claudia, nata a Pola il 26 agosto 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4209)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con nota n. 2680-XVIII del 23 ottobre 1933-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 1933-XI, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione.

(6091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cartalemmi » in provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 16 ottobre 1933-XI, n. 5970, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cartalemmi » (Catania) deliberato dall'assemblea degli interessati nell'adunanza del 4 giugno 1933.

(6070)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Arena-Argentieri » in provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 16 ottobre 1933-XI, n. 6219, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Arena-Argentieri » (Catania) deliberato dall'assemblea degli interessati nell'adunanza del 14 maggio 1933.

(6071)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque di Grottanera » in provincia di Siracusa.

Con decreto Ministeriale 17 ottobre 1933-XI, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque di Grottanera » (Siracusa) deliberato dall'assemblea degli interessati nell'adunanza del 23 aprile 1933.

(6079)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Santa Margherita d'Alati (Messina).

Con decreto Ministeriale 17 ottobre 1933-XI, n. 5998, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario S. Margherita Galati (Messina) deliberato dall'assemblea generale degli interessati nelle adunanze dell'11 gennaio 1931 e del 10 settembre 1933.

(6080)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Sauderno in provincia di Trento.

Con R. decreto 7 settembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 8 ottobre successivo, registro n. 19, foglio n. 67, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Sauderno, con sede in Preghene, frazione del comune di Livo, provincia di Trento.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 85 ditte, con un comprensorio di ettari 53.12.06 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Preghene il 2 luglio 1933.

(6081)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Pedara-Tarderia » in provincia di Catania.

Con R. decreto 21 settembre 1933-XI, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre successivo, al registro n. 19, foglio n. 298, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Pedara Tarderia » in territorio del comune di Pedara (Catania).

(6082)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 226.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 ottobre 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	12.645
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	74.30
Svizzera (Franco)	367.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.37
Cecoslovacchia (Corona)	56.65
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.02
Olanda (Fiorino)	7.675
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.10
Svezia (Corona)	3.10
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89.45
Id. 3,50 % (1902)	88 —
Id. 3 % lordo	(4 —
Consolidato 5 %	93.725
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.075
Id. Id. Id. 1940	105.05
Id. Id. Id. 1941	105.175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.20

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Trasferimenti di marchi di fabbrica registrati nell'anno 1931.

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 1584 per contraddistinguere « profumi e saponi », trasferito dalla ditta Angelo Migone e C. a Milano, alla Società in accomandita per azioni Successori Angelo Migone e C. a Milano.
(Atto di costituzione di Società del 17 dicembre 1899, registrato il 19 dicembre 1899 all'ufficio demaniale di Gorgonzola, n. 163, vol. 182 atti pubblici).

Dichiarazione del 30 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 1584 per contraddistinguere « profumi e saponi », trasferito dalla Società in accomandita per azioni « Successori Angelo Migone e C. - Migone e C. » a Milano, alla Società anonima Migone e C. a Milano
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 7 luglio 1919, registrato il 12 luglio 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 535, vol. 442 atti pubblici).

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 2925 per contraddistinguere « profumi e saponi », trasferito dalla Ditta Angelo Migone e C. a Milano, alla Società in accomandita per azioni Successori Angelo Migone e C. a Milano.
(Atto di costituzione di Società del 17 dicembre 1899, registrato il 19 dicembre 1899 all'ufficio demaniale di Gorgonzola, n. 163, vol. 182 atti pubblici).

Dichiarazione del 30 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 2925 per contraddistinguere « profumi e saponi », trasferito dalla Società in accomandita per azioni « Successori Angelo Migone e C. Migone e C. » a Milano, alla Società anonima Migone e C. a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 7 luglio 1919, registrato il 12 luglio 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 535, vol. 442 atti pubblici).

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 2926 per contraddistinguere « profumi, saponi, lozioni, ecc. », trasferito dalla Ditta Angelo Migone e C. a Milano, alla Società in accomandita per azioni Successori Angelo Migone e C. a Milano.
(Atto di costituzione di Società del 17 dicembre 1899, registrato il 19 dicembre 1899 all'ufficio demaniale di Gorgonzola, n. 163, vol. 182 atti pubblici).

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 2926 per contraddistinguere « profumi, saponi, ecc. », trasferito dalla Società in accomandita per azioni « Successori Angelo Migone e C. Angelo Migone e C. » a Milano, alla Società Anonima Migone e C. a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 7 luglio 1919, registrato il 12 luglio 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 535, vol. 442 atti pubblici).

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 2928 per contraddistinguere « profumi, saponi, ecc. », trasferito dalla Ditta Angelo Migone e C. a Milano, alla Società in accomandita per azioni Successori Angelo Migone e C. a Milano.
(Atto di costituzione di Società del 17 dicembre 1899, registrato il 19 dicembre 1899 all'ufficio demaniale di Gorgonzola, n. 163, vol. 182 atti pubblici).

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 2928 per contraddistinguere « profumi, lozioni, saponi, ecc. », trasferito dalla Società in accomandita per azioni « Successori Angelo Migone e C. - Migone e C. » a Milano, alla Società Anonima Migone e C. a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 7 luglio 1919, registrato il 12 luglio 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 535, vol. 442 atti pubblici).

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 2924 per contraddistinguere « profumi, saponi, lozioni ecc. », trasferito dalla Ditta Angelo Migone e C. a Milano, alla Società in accomandita per azioni Successori Angelo Migone e C. a Milano.
(Atto di costituzione di Società del 17 dicembre 1899, registrato il 19 dicembre 1899 all'ufficio demaniale di Gorgonzola, n. 163, vol. 182 atti pubblici).

Dichiarazione del 30 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 2924 per contraddistinguere « profumi, lozioni ecc. », trasferito dalla Società in accomandita per azioni « Successori Angelo Migone e C. - Migone e C. » a Milano, alla Società Anonima Migone e C. a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 7 luglio 1919, registrato il 12 luglio 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 535, vol. 442 atti pubblici).

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 7489 per contraddistinguere « profumi, lozioni, ecc. », trasferito dalla Società in accomandita per azioni « Successori Angelo Migone e C. Angelo Migone e C. » a Milano, alla Società Anonima Migone e C. a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 7 luglio 1919, registrato il 12 luglio 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 535, vol. 442 atti pubblici).

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 7491 per contraddistinguere « profumi, saponi ecc. », trasferito dalla Società in accomandita per azioni « Successori Angelo Migone e C. Angelo Migone e C. » a Milano, alla Società Anonima Migone e C. a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 7 luglio 1919, registrato il 12 luglio 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 535, vol. 442 atti pubblici).

Dichiarazione del 18 aprile 1923.
Marchio di fabbrica n. 7695 per contraddistinguere « profumi, saponi ecc. », trasferito dalla Società in accomandita per azioni « Successori Angelo Migone e C. - Angelo Migone e C. » a Milano, alla Società Anonima Migone e C. a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 7 luglio 1919, registrato il 12 luglio 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 535, vol. 442 atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1926.
Marchio di fabbrica n. 33683 per contraddistinguere « liquore », trasferito da Bernardino Branca, Dolores Branca in Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù a Milano, a Bernardino Branca, Carolina Branca in Dolfin Boldù e Paolo Dolfin Boldù a Milano.
(Verbale di pubblicazione di testamento olografo dell'8 aprile 1926, registrato il 10 aprile 1926 all'ufficio demaniale di Padova, n. 3526, vol. 178 atti pubblici).

Dichiarazione del 6 giugno 1927.
Marchio di fabbrica n. 23931 per contraddistinguere « sopporti di qualsiasi genere », trasferito dalla The Bock Bearing Company, a Toledo, Ohio (S.U.A.), alla The Timken Roller Bearing Company, a Canton (Ohio) (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a Incas Ohio (S.U.A.) il 16 agosto 1926, registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30415, vol 366 atti privati).

Dichiarazione del 12 gennaio 1928.
Marchio di fabbrica, vol. 133, n. 6 reg. att., n. 14374 reg. gen., per contraddistinguere « liquore », trasferito dalla Ditta Tofanari G., a Firenze, alla Ditta Gaster G. Tofanari e C., a Firenze.
(Atto di cessione fatto a Firenze il 30 giugno 1924, registrato il 1° luglio 1924 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 29, vol. 490 atti privati).

Dichiarazione del 24 maggio 1928.
Marchio di fabbrica vol. 133, n. 6 reg. att., n. 14374 reg. gen., per contraddistinguere « liquore », trasferito dalla Ditta Gaster G. Tofanari e C., a Firenze, alla Ditta D. Tesei e C., a Firenze.
(Atto di cessione fatto a Firenze il 12 gennaio 1928, registrato il 18 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 4053, vol. 365 atti privati).

Dichiarazione del 19 giugno 1928.
Marchio di fabbrica n. 17535 per contraddistinguere « prodotti alimentari di qualsiasi genere, e ingredienti di questi prodotti », trasferito dalla The Wheatena Company, costituita secondo le leggi dello Stato di New York, a New York, alla The Wheatena Corporation, costituita secondo le leggi del Delaware, a Rahway - New Jersey.
(Atto di cessione fatto a Rahway il 23 febbraio 1928, registrato il 19 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 17262, vol. 3201 atti privati).

Dichiarazione del 26 giugno 1928.
Marchio di fabbrica n. 9487 per contraddistinguere « burro », trasferito da Vittadini Jean, a Livraga, alla Società Anonima Latteria Giovanni Vittadini a Livraga.
(Atto di cessione fatto a Livraga il 1° giugno 1928, registrato il 4 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Codogno, n. 584, vol. 69 atti pubblici).

Dichiarazione del 26 giugno 1928.
Marchio di fabbrica n. 23579 per contraddistinguere « preparati per scarpe, come mezzi di pulitura, ristabilitori di colore e lucidi, lucidi per oggetti di cuoio in genere », trasferito dalla Barton Manufacturing Company, a Waco Texas (S.U.A.), alla Barton Manufacturing Company, Società anonima costituita secondo le leggi dello Stato del Missouri, a St. Louis, Missouri (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a St. Louis Miss. il 20 aprile 1928, registrato il 16 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 39129, vol 621 atti privati.

Dichiarazione del 26 giugno 1928.
Marchio di fabbrica n. 33712 per contraddistinguere « burro naturale », trasferito da Giovanni Vittadini, a Livraga (Milano), alla Società Anonima Latteria Giovanni Vittadini, a Livraga.
(Atto di cessione fatto a Livraga il 1° giugno 1928, registrato il 4 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Codogno, n. 583, vol. 69 atti pubblici).

Dichiarazione del 1° giugno 1929.
Marchio di fabbrica vol. 241, n. 75 reg. att., n. 27092 reg. gen., per contraddistinguere « prodotti di feltro composti con pelo », trasferito dalla American Hair Felt Company, a Chicago Illinois, alla Société American Hair & Felt Company (ancienne Tanners Products Company, a Chicago Illinois).
(Atto di cessione fatto a Chicago Illinois l'8 febbraio 1929, registrato il 22 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 35492, vol. 630 atti privati).

Dichiarazione del 14 giugno 1929.
Marchio di fabbrica n. 39619 per contraddistinguere « biancheria di lino o di tessuti in cui predomina il lino », trasferito dalla Spence, Bryson & Co. Limited, a Belfast (Nord Irlanda), alla Lin-Erin Limited, a Lurgan (Nord Irlanda).
(Atto di cessione fatto a Belfast il 15 maggio 1929, registrato l'8 giugno 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32607, vol. 392 atti privati).

Dichiarazione del 13 agosto 1929.
Marchio di fabbrica n. 37069 reg. gen., per contraddistinguere « sigarette e tabacco da fumo », trasferito dalla P. Lorillard Company, a New York, alla British-American Tobacco Co. Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 18 giugno 1929, registrato il 31 luglio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3328, vol. 396 atti privati).

Dichiarazione del 17 ottobre 1929.
Marchio di fabbrica n. 19962 per contraddistinguere « cicli, motocicli e oggetti affini, nonchè loro parti e loro accessori », trasferito da Frera Corrado, a Tradate (Milano), alla Società Anonima Frera, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Tradate il 9 agosto 1929, registrato il 13 agosto 1929 all'ufficio demaniale di Gavirate, n. 59, vol. 63 atti privati).

Dichiarazione del 19 ottobre 1929.
Marchio di fabbrica n. 35670 per contraddistinguere « liquido insetticida », trasferito da Luigi Malfettani, a Genova, alla Società Anonima « Rustica Salus », a Genova.
(Atto di costituzione di società del 29 dicembre 1927, registrato il 2 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Voltri, n. 735, vol. 90 atti pubblici).

Dichiarazione del 20 febbraio 1930.
Marchio di fabbrica n. 28162 per contraddistinguere « pizzi, tulli, tende, ricami, veli ecc. », trasferito dalla Società Anonima Manifattura Tulli e Pizzi, a Milano, alla Società Anonima Unione Fabbriche Tulli, Pizzi ed Affini (già E. Schalck e M. Faber), a Milano.
(Atto di fusione di società del 22 luglio 1929, registrato il 1° agosto 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1386, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 20597 per contraddistinguere « cioccolato », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 20598 per contraddistinguere « cioccolato », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 20601 per contraddistinguere « cioccolato », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 20599 per contraddistinguere « cioccolato », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 20600 per contraddistinguere « cioccolato », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 20999 per contraddistinguere « cioccolato e cacao », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrato il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 21000 per contraddistinguere « cioccolato e cacao », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato

e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 21001 per contraddistinguere « cioccolato e cacao », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industrie Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 21002 per contraddistinguere « cioccolato e cacao », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industrie Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 22797 per contraddistinguere « cioccolato », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 23280 per contraddistinguere « cioccolato e cacao », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unine Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 23281 per contraddistinguere « cioccolato e cacao », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 23282 per contraddistinguere « cioccolato e cacao », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 23284 per contraddistinguere « cacao », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 25096 per contraddistinguere « cioccolato e cacao », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 ottobre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 26680 per contraddistinguere « cioccolato » trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 30168 per contraddistinguere « cioccolato » trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 ottobre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 30978 per contraddistinguere « cioccolato » trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 ottobre 1929, registrati il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 14 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 30987 per contraddistinguere « cioccolato, cacao, biscotti, caramelle, confetti e prodotti zuccherati in generale », trasferito dalla Società Anonima Fabbriche di Cioccolato e Cacao Michele Talmone, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Atti di fusione di Società del 14 dicembre 1929, registrato il 27 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, nn. 22817 e 22818, atti pubblici).

Dichiarazione del 3 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 1756 per contraddistinguere « preparati medicinali », trasferito dalla J. De. Riedel A. G. a Berlino, alla Società Anonima J. D. Riedel - E. de Haen, a Berlino.
(Atto di fusione di Società del 9 luglio 1928, registrato il 9 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22153, vol 372, atti privati).

Dichiarazione del 9 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 17150 per contraddistinguere « prodotti alimentari e ingredienti per gli stessi », trasferito dalla Libby, Mc Neill e Libby (Società) a Chicago, alla Emery Food Company costituite con le leggi dell'Illinois, a Chicago (S. U. A.).
(Atto di cessione fatto a Chicago il 22 marzo 1930, registrato il 5 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Genova, n. 394, vol. 639, atti privati).

Dichiarazione del 18 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 10442 per contraddistinguere « blocchi e guarnizioni per freni di veicoli e innesti », trasferito dalla The Raybestos Company esercente sotto le leggi del Connecticut a Bridgport alla The Raybestos Company, esercente sotto le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione fatto a Bridgeport il 16 aprile 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 803, vol. 512, atti privati).

Dichiarazione del 18 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 13322 per contraddistinguere « guanti di gomma », trasferito dalla The Miller Rubber Company, costituita secondo le leggi dello Stato dell'Ohio, ad Akron-Ohio, alla Miller Rubber Company Inc, costituita con le leggi del Delaware, a Wilmington (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto ad Akron, Ohio il 7 aprile 1930, registrato il 10 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 983, vol. 512, atti privati).

Dichiarazione del 18 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 16930 per contraddistinguere « articoli totalmente e parzialmente di gomma in genere, come copertoni per ruote e accessori per veicoli, articoli per chirurgia, recipienti per

bevande, guanti, calzature, sopratacchi, ecc. », trasferito dalla The Miller Rubber Company, costituita secondo le leggi dello Stato dell'Ohio, ad Akron-Ohio, alla Miller Rubber Company, costituita con le leggi del Delaware, a Wilmington (S.U.A.).

(Atto di cessione fatto ad Akron, Ohio, il 17 aprile 1930, registrato il 10 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 983, vol. 512, atti privati).

Dichiarazione del 18 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 21699 per contraddistinguere « articoli di gomma », trasferito dalla The Miller Rubber Company, costituita secondo le leggi dello Stato dell'Ohio, ad Akron-Ohio, alla Miller Rubber Company Inc, costituita con le leggi del Delaware, a Wilmington (S.U.A.).

(Atto di cessione fatto ad Akron, Ohio, il 17 aprile 1930, registrato il 10 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 983, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 18 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 22151 per contraddistinguere « materiali per rivestimenti di freni ed innesti a frizione, cuscinetti e guarnizioni per freni ed innesti, innesti a frizione, trasferito dalla The Raybestos Company, esercente sotto le leggi del Connecticut a Bridgeport (S.U.A.), alla The Raybestos Company, esercente sotto le leggi del Delaware, a New York.

(Atto di cessione fatto a Bridgeport il 16 aprile 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 803, vol. 512, atti privati).

Dichiarazione del 18 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 27798 per contraddistinguere « guarnizioni per freni, cuscinetti e ceppi per freni, guarnizioni per innesti e materiali in genere per il rivestimento di superfici di attrito », trasferito dalla The Raybestos Company, esercente sotto le leggi del Connecticut, a Bridgepost (S.U.A.), alla The Raybestos Company, esercente sotto le leggi del Delaware, a New York.

(Atto di cessione fatto a Bridgepost il 16 aprile 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 803, vol. 512, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 25761 per contraddistinguere « fotografie » trasferito dalla The New York Times Company, a New York, alla W. W. Photos Inc. esercente sotto le leggi dello Stato di New York, a New York.

(Atto di cessione fatto a New York il 30 giugno 1930, registrato il 22 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1489, vol. 648, atti privati).

Dichiarazione dell'8 agosto 1930.

Marchio di fabbrica n. 17308 per contraddistinguere « Assi di fibra e articoli manufatturati con tali assi, come barili di ogni genere ecc. », trasferito dalla Rogers Fibre Company, a Boston Mass. (S.U.A.), alla National Vulcanized Fibre Co. costituita con le leggi del Delaware, a Wilmington.

(Atto di cessione fatto a Boston Mass. il 13 maggio 1930, registrato il 21 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4958, vol. 410 atti privati).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 5767 per contraddistinguere « filati di cotone », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunitè, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 8588 per contraddistinguere « filati », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 8589 per contraddistinguere « filati di cotone », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 12487 per contraddistinguere « filati di cotone », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 13534 per contraddistinguere « rocchetti di cotone e filati di cotone tinti ed imbianchiti », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 14554 per contraddistinguere « filati di cotone », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 14702 per contraddistinguere « filati », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 15990 per contraddistinguere « filati greggi tinti ed imbiancati, filati cucirini ecc. », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 22819 per contraddistinguere « filati di cotone », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 26245 per contraddistinguere « filati di cotone greggi », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 26246 per contraddistinguere « filati di cotone », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riu-

nite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34531 per contraddistinguere « filati di cotone per cucire », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Ialiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34532 per contraddistinguere « filati di cotone per cucire », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 37149 per contraddistinguere « filati di cotone », trasferito dalla Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Successori di Faustino Ricci (S.F.R.) (già Società Terre e Case Italiche Società Anonima Immobiliare), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 5 agosto 1930, registrato il 22 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2206, atti pubblici).

Dichiarazione dell'11 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 28531 per contraddistinguere « sostanze chimiche preparate per l'uso in medicina e farmacia », trasferito da George Richard Rich Nicholas & Alfred Michael Nicholas, a Melbourne, all'Aspro Limited, a Buckingam (Gr. Bret.).
(Atto di cessione fatto a Melbourne il 12 giugno 1930, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8722, vol. 513, atti privati).

Dichiarazione del 17 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 38880 per contraddistinguere « preparati chimici, medicinali e farmaceutici, unguenti, rimedi, cosmetici, profumi e ricostituenti », trasferito dalla Vick Chemical Company, a Philadelphia Pa., alla Drug Inc. costituita secondo le leggi del Delaware, a Wilmington (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 10 giugno 1930, registrato il 28 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8015, vol. 502 atti privati).

Dichiarazione del 17 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 38916 per contraddistinguere « preparati chimici, medicinali e farmaceutici, unguenti, rimedi, cosmetici, profumi e ricostituenti », trasferito dalla Vick Chemical Company, a Philadelphia Pa., alla Drug Inc. costituita secondo le leggi del Delaware, a Wilmington (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 10 giugno 1930, registrato il 28 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8015, vol. 502 atti privati).

Dichiarazione del 23 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 38031 per contraddistinguere « cioccolato alla crema », trasferito da Bandi Diego, a Torino, alla Società Anonima « Perugina », cioccolato e confetture, a Perugia.
(Atto di cessione fatto a Torino il 31 luglio 1930, registrato il 12 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7104, vol. 512, atti privati).

Dichiarazione del 13 ottobre 1930.
Marchio di fabbrica n. 35427 per contraddistinguere « macchine, apparecchi, materiali ed articoli relativi alle industrie meccaniche, termoelettriche e telefoniche », trasferito dalla S.E.I. Società Elettrotermofonica Italiana (in liquidazione), a Torino, alla Società Anonima Italiana Gardy, già Società Anonima Ambra, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 25 giugno 1930, registrato il 26 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 14727, atti pubblici).

Dichiarazione del 16 ottobre 1930.
Marchio di fabbrica n. 39155 per contraddistinguere « medicinali », trasferito dalla Smith, Kline & French Co. costituita con le leggi del Pennsylvania, a Philadelphia Pa., alla Smith, Kline & French Laboratories, idem, idem, a Philadelphia Pa.
(Atto di cessione fatto a Philadelphia il 25 giugno 1930, registrato il 20 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torno, n. 11597, vol. 513, atti privati).

Dichiarazione del 16 ottobre 1930.
Marchio di fabbrica n. 39156 per contraddistinguere « medicinali », trasferito dalla Smith, Kline & French Co. costituita con le leggi del Pennsylvania, a Philadelphia Pa., alla Smith, Kline & French Laboratories, idem, idem, a Philadelphia Pa.
(Atto di cessione fatto a Philadelphia il 25 giugno 1930, registrato il 20 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11597, vol. 513, atti privati).

Dichiarazione del 5 novembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 38704 per contraddistinguere « ricostituente », trasferito da Nello Rossi, a Pisa, a Benedetti Oreste, a Firenze.
il 15 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 8633, vol. 541, atti civili).

Dichiarazione del 5 novembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 38705 per contraddistinguere « ricostituente », trasferito da Nello Rossi, a Pisa, a Benedetti Oreste, a Firenze.
(Atto di cessione fatto a Firenze il 14 ottobre 1930, registrato il 15 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 8633, vol. 541, atti civili).

Dichiarazione del 19 settembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 7358 per contraddistinguere « macchine da scrivere e loro accessori », trasferito dalla Oliver Typewriter Company, a Chicago Illinois, alla Oliver Typewriter Manufacturing Company Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Chicago Illin. il 15 giugno 1928, registrato l'11 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5640, vol. 381, atti privati).

Dichiarazione del 29 settembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 25571 per contraddistinguere « colore nero fumo », trasferito dalla The Standard Carbon Co., a Monroe (S.U.A.), alla United Carbon Co., a Charleston (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a Boston Mass. il 25 luglio 1928, registrato il 25 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 17534, vol. 624, atti privati).

Dichiarazione del 21 febbraio 1929.
Marchio di fabbrica n. 9622 per contraddistinguere « guarnizione per tubazioni di vapore, acqua e gas », trasferito dalla Società per l'Industria ed il Commercio dei Lubrificanti Ernesto Reinach & C., a Milano, alla Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 20 febbraio 1914, registrato il 24 dicembre 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6300, vol. 389, atti pubblici).

Dichiarazione dell'8 giugno 1929.
Marchio di fabbrica n. 2678 per contraddistinguere « oli per macchine e lubrificanti », trasferito dalla Società per l'Industria ed il Commercio dei Lubrificanti Ernesto Reinach & C., a Milano, alla Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 20 febbraio 1914, registrato il 24 dicembre 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6300, vol. 389, atti pubblici).

Dichiarazione dell'8 giugno 1929.
Marchio di fabbrica n. 4907 per contraddistinguere « lubrificanti », trasferito dalla Società per l'Industria ed il Commercio dei Lubrificanti Ernesto Reinach & C., a Milano, alla Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 20 febbraio 1914, registrato il 24 dicembre 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6300, vol. 389, atti pubblici).

Dichiarazione dell'8 giugno 1929.
Marchio di fabbrica n. 4913 per contraddistinguere « lubrificanti », trasferito dalla Società per l'Industria ed il Commercio dei Lubrificanti Ernesto Reinach & C., a Milano, alla Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 20 febbraio 1914, registrato il 24 dicembre 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6300, vol. 389, atti pubblici).

Dichiarazione dell'8 giugno 1929.
Marchio di fabbrica n. 5572 per contraddistinguere « lubrificanti », trasferito dalla Società per l'Industria ed il Commercio dei Lubrificanti Ernesto Reinach & C., a Milano, alla Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 20 febbraio 1914, registrato il 24 dicembre 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6300, vol. 389, atti pubblici).

Dichiarazione dell'8 giugno 1929.
Marchio di fabbrica n. 9623 per contraddistinguere « lubrificanti », trasferito dalla Società per l'Industria ed il Commercio dei Lubrificanti Ernesto Reinach & C., a Milano, alla Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 20 febbraio 1914, registrato il 24 dicembre 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6300, vol. 389, atti pubblici).

Dichiarazione del 21 giugno 1929.
Marchio di fabbrica n. 40041 per contraddistinguere « fazzoletti di lino non in pezza », trasferito dalla Spence, Bryson & Co., Ltd., a Belfast (Gr. Bret.), alla Società Lin-Erin Limited, a Lurgon (Irlanda).
(Atto di cessione fatto a Belfast, registrato il 13 giugno 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 46569, vol. 506, atti privati).

Dichiarazione del 20 agosto 1929.
Marchio di fabbrica n. 9590 per contraddistinguere « vermouth », trasferito dalla Ditta Martini & Rossi, a Torino, alla Società Anonima Martini & Rossi, a Torino.
(Cambiamento della ragione sociale come da atto del 5 agosto 1925, registrato l'11 agosto 1925 all'ufficio demaniale di Torino, numero 1441, atti pubblici).

Dichiarazione del 31 dicembre 1929.
Marchio di fabbrica n. 18429 per contraddistinguere « marsala ricostituente », trasferito dalla Ditta Fratelli Bialetti, a Mede, alla Ditta Bialetti Adolfo, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 30 dicembre 1929, registrato il 30 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 45049, vol. 3304, atti privati).

Dichiarazione del 23 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 13982 per contraddistinguere « lampada speciale a filamento metallico », trasferito dalla Ditta A. E. G. Thomson Houston, Società Italiana di Elettricità, a Milano, alla Società Elettrotecnica Galileo Ferraris, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato notarile del 27 marzo 1919).

Dichiarazione del 27 marzo 1930.
Marchio di fabbrica n. 13982 per contraddistinguere « lampada speciale a filamento metalico », trasferito dala Società Elettrotecnica Galileo Ferraris, a Milano, alla « Franco Tosi » Società Anonima, a Milano.
(Atto di fusione di società come da certificato notarile dell'8 dicembre 1918, registrato il 24 dicembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 4271, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 13983 per contraddistinguere « lampada speciale a filamento metallico », trasferito dalla A. E. G. Thomson Houston, Società Italiana di Elettricità a Milano, alla Società Elettrotecnica Galileo Ferraris, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato notarile del 27 marzo 1919).

Dichiarazione del 23 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 13983 per contraddistinguere « lampada speciale a filamento metallico », trasferito dalla Società Elettrotecnica Galileo Ferraris, a Milano, alla « Franco Tosi », Società anonima, a Milano.
(Atto di fusione di società dell'8 dicembre 1918, registrato il 24 dicembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 4271, atti pubblici).

Dichiarazione dell'11 agosto 1930.
Marchio di fabbrica n. 20926 per contraddistinguere « penne stilografiche, pennini di ogni genere, lapis e portalapis d'ogni genere e materiale, fermagli o clips, temperini, gomme da cancellare, inchiostro d'ogni genere ecc. », trasferito da Riccardo Amisani, a Torino, alla Società Anonima Riccardo Amisani, a Torino.
(Atto di costituzione di Società fatto a Torino il 1° marzo 1930, registrato il 5 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9814, atti privati).

Dichiarazione del 1° ottobre 1930.
Marchio di fabbrica n. 20222 per contraddistinguere « olii minerali per ingrassare ecc. », trasferito dalla United States Petroleum Company, a Bruxelles, alla Bedford Petroleum Company, S.A.B., a Bruxelles.
(Atto di cessione fatto a Bruxelles il 2 luglio 1930, registrato il 25 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7732, vol. 412, atti privati).

Dichiarazione del 1° ottobre 1930.
Marchio di fabbrica n. 20223 per contraddistinguere « olii minerali per ingrassare », trasferito dalla United States Petroleum Company, a Bruxelles, alla Bedford Petroleum Company, S.A.B., a Bruxelles.
(Atto di cessione fatto a Bruxelles il 2 luglio 1930, registrato il 25 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7732, vol. 412, atti privati).

Dichiarazione del 19 novembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 11002 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Sclavo Achille, a Siena, a Eugenia Pertusio, ved. Sclavo, a Siena - Maria Teresa Sclavo in D'Antona, a Siena - Rosalia Sclavo in Massone a Genova e Matilde Sclavo in Neri, a Murlo.
(Per successione come da atto di notorietà del 18 giugno 1930 registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Siena, n. 50, vol. 145, atti pubblici).

Dichiarazione del 9 gennaio 1931.
Marchio di fabbrica n. 9799 per contraddistinguere « pillole purgative », trasferito da De Marchis Maria ved. De Lodi e figli: Felice, Adriana e Mario De Lodi, a De Marchis Maria ved. De Lodi, Felice, Adriana e Mario De Lodi, Clivio Angioletta ved. De Lodi e ved. Giorcelli e Teresa De Lodi in Merlani, a Roma.
(Atto notorio del 23 ottobre 1930, registrato il 24 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5798. vol. 496, atti pubblici).

Dichiarazione del 7 agosto 1928.
Marchio di fabbrica n. 12503 per contraddistinguere « tessuti impermeabili », trasferito dalla Express Rubber Co. Limited, a Londra, alla Nobility Limited a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 22 giugno 1928, registrato il 3 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2876, vol. 380, atti privati).

Dichiarazione del 7 settembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 15611 per contraddistinguere « articoli in gomma », trasferito da Otto Dillner, a Lipsia, alla Otto Dillner G. m. b. H., a Lipsia.

(Atto di cessione fatto a Lipsia il 2 maggio 1928, registrato il 29 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27218, vol. 377, atti privati).

Dichiarazione del 7 settembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 26070 per contraddistinguere « oggetti di gomma », trasferito da Otto Dillner a Lipsia, alla Otto Dillner G. m. b. H., a Lipsia.
(Atto di cessione fatto a Lipsia il 2 maggio 1928, registrato il 29 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27218, vol. 377, atti privati).

Dichiarazione del 21 settembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 20002 per contraddistinguere « coltelleria, macchine, utensili, loro parti e accessori, presse idrauliche e d'ogni genere, macchinario per la fabbricazione di prodotti di gomma, macchine per tagliare e spaccare, tubazioni di gomma, ecc. », trasferito dalla Farrel Foundry e Machine Company ad Ausonia Connecticut, alla Farrel Birmingham Co. Inc. esercente sotto le leggi del Connecticut, ad Ausonia Connecticut.
(Atto di cessione fatto ad Ausonia il 10 ottobre 1927, registrato l'11 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8354, vol. 502, atti privati).

Dichiarazione del 10 ottobre 1928.
Marchio di fabbrica n. 16414 per contraddistinguere « articoli di profumeria e di toletta, dentifrici e saponi, ecc. », trasferito da Charles Harold Nicholson, a Parigi, alla Expert Publicité International, a Parigi.
(Atto di cessione fatto a Parigi il 29 luglio 1926, registrato il 4 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7443, vol. 382, atti privati).

Dichiarazione del 10 ottobre 1928.
Marchio di fabbrica n. 16415 per contraddistinguere « profumerie », trasferito da Charles Harold Nicholson, a Parigi alla Expert Publicité International a Parigi.
(Atto di cessione fatto a Parigi il 29 luglio 1926, registrato il 4 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7443, vol. 382, atti privati).

Dichiarazione del 3 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 12087 per contraddistinguere « materie prime », trasferito dalla Gum Tragasol Supply Co. Limited a Hooton, Chester (Gran Bretagna), alla Tragasol Products Limited, a Hooton Chester (Gran Bretagna).
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 febbraio 1928, registrato il 25 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Roma n. 8414, vol. 387. atti privati).

Dichiarazione del 3 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 12151 per contraddistinguere « sostanze vegetali animali e minerali grezze o parzialmente lavorate », trasferito dalla Gum Tragasol Supply Co. Limited a Hooton, Chester (Gran Bretagna), alla Tragasol Products Limited, a Hooton Chester (Gran Bretagna).
Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 febbraio 1928, registrato il 25 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8414, vol. 387, atti privati).

Dichiarazione del 3 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 15575 per contraddistinguere « gomma usata nella manifattura », trasferito dalla Gum Tragasol Supply Co. Limited a Hooton, Chester (Gran Bretagna), alla Tragasol Products Limited, a Hooton Chester (Gran Bretagna).
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 febbraio 1928, registrato il 25 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8414, vol. 387, atti privati).

Dichiarazione del 3 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 15583 per contraddistinguere « sostanze vegetali, minerali e animali », trasferito dalla Gum Tragasol Supply Co. Limited a Hooton, Chester (Gran Bretagna) alla Tragasol Products Limited, a Hooton Chester (Gran Bretagna).
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 10 febbraio 1928, registrato il 25 otobre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8414, vol. 387, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22260 per contraddistinguere « prodotto chimico farmaceutico », trasferito da Cesare Serono, a Roma all'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, registrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22261 per contraddistinguere « prodotto chimico farmaceutico per uso medico », trasferito da Cesare Serono, a Roma all'Istituto Nazionale Medico farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, règistrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22263 per contraddistinguere « prodotto chimico farmaceutico », trasferito da Cesare Serono a Roma all'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, registrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22271 per contraddistinguere « prodotto chimico farmaceutico », trasferito da Cesare Serono a Roma, all'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, registrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22394 per contraddistinguere « prodotto chimico farmaceutico », trasferito da Cesare Serono a Roma, all'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, registrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22398 per contraddistinguere « prodotto chimico farmaceutico », trasferito da Cesare Serono a Roma, all'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, registrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22580 per contraddistinguere « prodotto chimico per uso medico », trasferito da Cesare Serono a Roma, all'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, registrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22581 per contraddistinguere « prodotto chimico per uso medico », trasferito da Cesare Serono a Roma, all'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, registrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22607 per contraddistinguere « prodotto chimico farmaceutico », trasferito da Cesare Serono, a Roma, all'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, registrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22810 per contraddistinguere « prodotto medico farmacologico », trasferito da Cesare Serono, a Roma, al-l'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono » a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 6 novembre 1928, registrato il 7 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10899, volume 383, atti privati).

Dichiarazione del 26 gennaio 1929.
Marchio di fabbrica n. 3295 per contraddistinguere « birra », trasferito dalla Paulanerbräu Salvatorbrauerei A. G. a Monaco di Baviera, alla A. G. Paulanerbräu Salvatorbrauerei und Thomasbrau, a Monaco Baviera.
(Atto di cessione fatto a Monaco Baviera l'11 dicembre 1928, registrato il 7 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, numero 22038, vol. 504, atti privati).

Dichiarazione del 26 gennaio 1929.
Marchio di fabbrca n. 14682 per contraddistinguere « birra di ogni qualità e bevande in genere, combustibili, oli e grassi industriali, lubrificanti, arredi e forniture per alberghi e trattorie, articoli per toletta, ecc. », trasferito dalla Ditta Gebr. Thomass, Bierbrauerei Zum Thomasbrau, a Monaco Baviera, alla A. G. Paulanerbrau Salvatorbraurei und Thomasbrau, a Monaco di Baviera.
(Atto di cessione fatto a Monaco di Baviera il 12 dicembre 1928, registrato il 7 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, numero 22039, vol. 504, atti privati).

Dichiarazione del 26 gennaio 1929
Marchio di fabbrica n. 14683 per contraddistinguere « birra », trasferito dalla Gebr. Thomass Bierbrauerei zum Thomasbrau, a Monaco di Baviera, alla A. G. Paulanerbrau Salvatorbrauerei und Thomasbrau a Monaco di Baviera.
(Atto di cessione fatto a Monaco di Baviera il 12 dicembre 1928, registrato il 7 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, numero 22039, vol. 504, atti privati).

Dichiarazione del 25 febbraio 1929.
Marchio di fabbrica n. 36358 per contraddistinguere « preparati medicinali e farmaceutici », trasferito dalla Société International Chemical Co. Ltd. a Londra, a Milan Francis Pratt, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 16 ottobre 1928, registrato il 7 febbraio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19890, vol. 387, atti privati).

Dichiarazione dell'11 otobre 1929.
Marchio di fabbrica n. 26552 per contraddistinguere « sostanze chimiche », trasferito dalla Badminton Distemper Cure Co. Ltd., a Westminster-Londra, alla Lintox Limited, a Londra.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 14 gennaio 1929, registrato il 29 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 2777, vol. 540, atti privati).

Dichiarazione del 24 aprile 1930.
Marchio di fabbrica n. 9364 per contraddistinguere « calzature di caucciù », trasferito dalla Hood Rubber Company a Watertown-Massachussetts, alla Hood Rubber Company Inc. esercente sotto le leggi del Delaware a Wilmington (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a Watertown il 30 agosto 1929, registrato il 6 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33045, vol. 500, atti privati).

Dichiarazione del 24 aprile 1930.
Marchio di fabbrica n. 10011 per contraddistinguere « scarpe e stivali di caucciù », trasferito dalla Hood Rubber Co. a Watertown-Massachusetts, alla Hood Rubber Co. Inc. esercente sotto le leggi del Delaware, a Wilmington.
(Atto di cessione fatto a Watertown il 30 agosto 1929, registrato il 6 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33045, vol 500, atti privati).

Dichiarazione del 24 aprile 1930.
Marchio di fabbrica n. 36601 per contraddistinguere « calzature di gomma », trasferito dalla Hood Rubber Co. a Watertown-Massachusetts, alla Hood Rubber Co. Inc. costituita secondo le leggi del Delaware, a Wilmington.
(Atto di cessone fatto a Watertown il 30 agosto 1929, registrato il 6 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33045, vol. 500, atti privati).

Dichiarazione del 24 aprile 1930.
Marchio di fabbrica n. 36602, per contraddistinguere « calzature di gomma », trasferito dalla Hood Rubber Co., a Watertown-Massachusetts, alla Hood Rubber Co. Inc. costituita con le leggi del Delaware a Wilmington.
(Atto di cessione fatto a Watertown il 30 agosto 1929, registrato il 6 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33045, vol. 500, atti privati).

Dichiarazione del 24 aprile 1930.
Marchio di fabbrica n. 36603 per contraddistinguere « calzature in gomma », trasferito dalla Hood Rubber Co, a Watertown - Massachusetts, alla Hood Rubber Co. Inc. costituita con le leggi del Delaware, a Wilmington.
(Atto di cessione fatto a Watertown il 30 agosto 1929, registrato il 6 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33045, vol. 500, atti privati).

Dichiarazione del 17 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 39777 per contraddistinguere « abrasivi, tessuti e carte con strati abrasivi, prodotti misti di carta e tessuto abrasivati, ecc », trasferito dalla Behr - Manning Corporation a Watervliet New York, alla Durex Abrasives Corporation esercente con le leggi del Delaware, a Jersey (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 28 aprile 1930, registrato il 12 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 47290, vol. 516, atti privati).

Dichiarazione del 21 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 37931 per contraddstinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Gazzone Massimo, a Torino, all'Istituto Biologico Farmaceutico Gazzone, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 15 marzo 1930, registrato il 31 marzo 1930 all'uffico demaniale di Torino, n. 35593, vol. 510 atti privati).

Dichiarazione del 21 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 37932 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Gazzone Massimo, a Torino, all'Istituto Biologico Farmaceutico Gazzone, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 15 marzo 1930, registrato il 31 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35593, vol. 510, atti privati).

Dichiarazione del 21 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 30664 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Gazzone Massimo, a Torino, all'Istituto Biologico Farmaceutico Gazzone, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 15 marzo 1930, registrato il 31 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35593, vol. 510, atti privati).

Dichiarazione del 21 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 33950 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Massimo Gazzone, a Torino, all'Istituto Biologico Farmaceutico Gazzone, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 15 marzo 1930, registrato il 31 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35593, vol. 510, atti privati).

Dichiarazione del 21 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 39140 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Gazzone Massimo, a Torino, all'Istituto Biologico Farmaceutico Gazzone, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 15 marzo 1930, registrato il 31 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35593, vol. 510, atti privati).

Dichiarazione del 21 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 39227 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Gazzone Massimo, a Torino, all'Istituto Biologico Farmaceutico Gazzone, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 15 marzo 1930, registrato il 31 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35593, vol. 510, atti privati).

Dichiarazione del 21 giugno 1930.

Marchio di fabbrica n. 39229 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Gazzone Massimo, a Torino, all'Istituto Biologico Farmaceutico Gazzone, a Torino.

(Atto di cessione fatto a Torino il 15 marzo 1930, registrato il 31 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35593, vol. 510, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 9488 per contraddistinguere « biciclette, motociclette, automobili, veicoli di ogni genere e loro parti, macchine e motori elettrici a gas, a vapore, ecc. », trasferito dalla Schweinfurter Pracisions Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), alla Fichtel & Sachs A. G.

(Atto di cessione fatto a Schweinfurt il 19 febbraio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1058, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 9489 per contraddistinguere « biciclette, automobili, macchine agricole e macchine in genere, biciclette a ruota libera e loro accessori », trasferito dalla Schwenfurter Prácisions Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), alla Fichtel & Sachs A. G.

(Atto di cessione fatto a Schweinfurt il 19 febbraio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1058, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 9490 per contraddistinguere « mozzi da ruota libera con freno, cuscinetti a sfere per biciclette ed altri veicoli e accessori di cuscineti a sfere, trasferito dalla Schweinfurter Prácision Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), alla Fichtel & Sachs A. G.

(Atto di cessione fatto a Schweinfurt il 19 febbraio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1058, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 9491 per contraddistinguere « sfere, cuscinetti a sfere e loro accessori », trasferito dalla Schweinfurter Prácision Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), alla Fichtel & Sachs A. G.

(Atto di cessione fatto a Schweinfurt il 19 febbraio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1058, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 11879 per contraddistinguere « velocipedi, motociclette, automobili, motoscafi, carri e loro accessori », trasferito dalla Schweinfurter Prácisions Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), alla Fichtel & Sachs A. G.

(Atto di cessione fatto a Schweinfurt il 19 febbraio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1058, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 14041 per contraddistinguere « biciclette, motociclette, automobili, veicoli di ogni genere, carri e loro accessori », trasferito dalla Schweinfurter Prácisions Kugel-Lager Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), alla Fichtel & Sachs A. G.

(Atto di cessione fatto a Schweinfurt il 19 febbraio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1058, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 14642 per contraddistinguere « biciclette, motociclette, automobili, veicoli d'ogni genere, carri e loro accessori », trasferito dallà Schweinfurter Prácisions Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), alla Fichtel & Sachs A. G.

(Atto di cessione fatto a Schweinfurt il 19 febbraio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1058, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 14643 per contraddistinguere « biciclette, motociclette, automobili, veicoli di ogni genere, carri e loro accessori », trasferito dalla Schweinfurter Prácision Kugel-Lager Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), alla Fichtel & Sachs A. G.

(Atto di cessione fatto a Schweinfurt il 19 febbraio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1058, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 25 luglio 1930.

Marchio di fabbrica n. 17952 per contraddistinguere « cuscinetti a sfere ed a rulli e loro parti », trasferito dalla Schweinfurter Prácisions Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt (Germania), alla Fichtel & Sachs A. G.

(Atto di cessione fatto a Schweinfurt il 19 febbraio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1058, volume 512, atti privati).

Dichiarazione del 24 ottobre 1930.

Marchio di fabbrica n. 14093 per contraddistinguere « preparati dietetici, medicinali e farmaceutici », trasferito dalla Troponwerke A. G., a Mülheim am/Rein, alla Troponwerke, Dinklage & C., a Köln Mülheim.

(Atto di cessione fatto ad Hannover il 25 ottobre 1919, registrato il 16 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5604, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 31 ottobre 1930.

Marchio di fabbrica n. 4950 per contraddistinguere « prodotti alimentari speciali », trasferito dalla Postum Company Incorporated, a New York, alla General Foods Corporation, a New York.

(Cambiamento della ragione sociale come da attestazione del segretario del Delaware del 13 giugno 1930, registrata il 14 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12557, vol. 503, atti privati).

Dichiarazione del 31 ottobre 1930.

Marchio di fabbrica n. 4950 per contraddistinguere « prodotti alimentari speciali », trasferito dalla General Foods Corporation, a New York, alla Postum Company, Inc. costituita con le leggi del Delaware, a New York.

(Atto di cessione fatto a New York il 9 giugno 1930, registrato il 28 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5746, vol. 512, atti privati).

Dichiarazione del 31 ottobre 1930.

Marchio di fabbrica n. 20802 per contraddistinguere « apparecchi e macchine refrigeranti », trasferito dalla Frigidaire Corporation, a Detroit Mich. (S.U.A.), alla Delco-Light Co. esercente con le leggi del Delaware, a Dayton-Ohio.

(Atto di cessione fatto a Dayton il 12 giugno 1930, registrato il 23 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 15690, vol. 513, atti privati).

Dichiarazione del 31 ottobre 1930.

Marchio di fabbrica n. 20802 per contraddistinguere « apparecchi e macchine refrigeranti », trasferito dalla Delco-Light Co. esercente con le leggi del Delaware, a Dayton-Ohio, alla Frigidaire Corporation esercente con le leggi del Delaware.

(Atto di cessione fatto a Dayton il 12 giugno 1930, registrato il 25 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 15917, vol. 513, atti privati).

Dichiarazione del 13 dicembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 28175 per contraddistinguere « amianto greggio », trasferito dalla Hobdell, Way & Co. Ltd., a Londra, alla Raw Asbestos Distributors Ltd., a Londra.

(Atto di cessione fatto a Londra il 2 settembre 1930, registrato il 5 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6592, vol. 375, atti privati).

Dichiarazione del 13 dicembre 1930.

Marchio di fabbrica n. 28176 per contraddistinguere « amianto greggio », trasferito dalla Hobdell, Way & Co. Ltd., a Londra, alla Raw Asbestos Distributors Ltd., a Londra.

(Atto di cessione fatto a Londra il 2 settembre 1930, registrato il 5 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6592, vol. 375, atti privati).

Dichiarazione del 13 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 23902 per contraddistinguere « amianto greggio », trasferito dalla Hobdell, Way & Co. Limited, a Londra, alla Raw Asbestos Distributors Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 2 settembre 1930, registrato il 5 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6592, vol. 375, atti privati).

Dichiarazione del 15 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 27552 per contraddistinguere « guarnizioni di amianto per macchine », trasferito dalla Bell's United Asbestos Co. Ltd., in liquidazione, a Londra, alla Bell's Asbestos And Engineering Supplies Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 26 novembre 1930, registrato l'11 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15739, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 18 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 2100 per contraddistinguere « salse per vivande », trasferito dalla Lea & Perrins, a Worcester (Gran Bret.), alla Lea & Perrins Limited, a Worcester (Gran Bret.).
(Atto di cessione fatto a Worcester il 23 ottobre 1930, registrato l'11 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15738, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 18 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 2101 per contraddistinguere « salse », vivande », trasferito dalla Lea & Perrins, a Worcester (Gran Bret.), alla Lea & Perrins Limited, a Worcester (Gran Bret.).
(Atto di cessione fatto a Worcester il 23 ottobre 1930, registrato l'11 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15738, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 18 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 2119 per contraddistinguere « salse per vivande », trasferito dalla Lea & Perrins, a Worcester (Gran Bret.), alla Lea & Perrins Limited, a Worcester (Gran Bret.).
(Atto di cessione fatto a Worcester il 23 ottobre 1930, registrato l'11 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15738, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 18 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 2120 per contraddistinguere « salse per vivande » trasferito dalla Lea & Perrins, a Worcester (Gran Bret.), alla Lea & Perrins Limited, a Worcester (Gran Bret.).
(Atto di cessione fatto a Worcester il 23 ottobre 1930, registrato l'11 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15738, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 18 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 10891 per contraddistinguere « salse », trasferito dalla Lea & Perrins, a Worcester (Gran Bret.), alla Lea & Perrins Limited,a Worcester (Gran Bret.).
(Atto di cessione fatto a Worcester il 23 ottobre 1930, registrato l'11 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15738, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 19 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 10141 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Sclavo Achille, a Siena, a Pertusio Eugenia ved. Sclavo, Maria Teresa Sclavo in D'Antona, Rosalia Sclavo in Massone e Matilde Sclavo in Neri, a Siena.
(Per successione come da atto notorio del 18 giugno 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Siena, n. 50, vol. 145, atti pubblici).

Dichiarazione del 19 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 10215 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Sclavo Achille, a Siena, a Pertusio Eugenia ved. Sclavo, Maria Teresa Sclavo in D'Antona, Rosalia Sclavo in Massone e Matilde Sclavo in Neri, a Siena.
(Per successione come da atto notorio del 18 giugno 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Siena, n. 50, vol. 145, atti pubblici).

Dichiarazione del 19 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 11045 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Sclavo Achille, a Siena, a Pertusio Eugenia ved. Sclavo, Maria Teresa Sclavo in D'Antona, Rosalia Sclavo in Massone e Matilde Sclavo in Neri, a Siena.
(Per successione come da atto notorio del 18 giugno 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Siena, n. 50, vol. 145, atti pubblici).

Dichiarazione del 19 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 25897 per contraddistinguere « prodotti farmaceutici », trasferito da Sclavo Achille, a Siena, a Pertusio Eugenia ved. Sclavo, Maria Teresa Sclavo in D'Antona, Rosalia Sclavo in Massone e Matilde Sclavo in Neri, a Siena.
(Per successione come da atto notorio del 18 giugno 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Siena, n. 50, vol. 145, atti pubblici).

Dichiarazione del 19 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 30379 per contraddistinguere « preparato farmaceutico », trasferito da Sclavo Achille, a Siena, a Pertusio Eugenia ved. Sclavo, Maria Teresa Sclavo in D'Antona, Rosalia Sclavo in Massone e Matilde Sclavo in Neri, a Siena.
(Per successione come da atto notorio del 18 giugno 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Siena, n. 50, vol. 145, atti pubblici).

Dichiarazione del 19 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 30380 per contraddistinguere « preparato farmaceutico », trasferito da Sclavo Achille, a Siena, a Pertusio Eugenia ved. Sclavo, Maria Teresa Sclavo in D'Antona, Rosalia Sclavo in Massone e Matilde Sclavo in Neri, a Siena.
(Per successione come da atto notorio del 18 giugno 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Siena, n. 50, vol. 145, atti pubblici).

Dichiarazione del 19 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 37001 per contraddistinguere « preparato farmaceutico », trasferito da Sclavo Achille, a Siena, a Pertusio Eugenia ved. Sclavo, Maria Teresa Sclavo in D'Antona, Rosalia Sclavo in Massone e Matilde Sclavo in Neri, a Siena.
(Per successione come da atto notorio del 18 giugno 1930, registrato l'8 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Siena, n. 50, vol. 145, atti pubblici).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 32017 per contraddistinguere « dischi per macchine parlanti », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 32018 per contraddistinguere « Apparecchi per la registrazione, produzione e riproduzione dei suoni e parti relative ecc. », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 32019 per contraddistinguere « Apparecchi per la registrazione, produzione e riproduzione dei suoni e loro parti ecc. », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n 32020 per contraddistinguere « Macchine parlanti, dischi ed aghi », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 32021 per contraddistinguere « Grammofoni ed accessorii », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 setembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 32022 per contraddistinguere « Grammofoni e relativi dischi », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 32023 per contraddistinguere « Grammofoni e loro dischi », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 agosto 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 32024 per contraddistinguere « apparecchi o strumenti per la registrazione o la riproduzione di suoni ecc. », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Grammophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 agosto 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 32025 per contraddistinguere « apparecchi per la registrazione o la riproduzione di suoni e parti di tali apparecchi ecc. », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 agosto 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 32026 per contaddistinguere « apparecchi, strumenti e macchine per la registrazione o riproduzione di suoni », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 agosto 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34256 per contraddistinguere « foglio da fonografo », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34257 per contraddistinguere « grammofoni e loro parti », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34258 per contraddistinguere « piedistalli, macchinario, motore da caricarsi, regolatori della velocità, motori ecc. », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n 34259 per contraddistinguere « piedistalli, armadi, buste per apparati che assumono e riproducono i suoni ecc », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34260 per contraddistinguere grammofoni, dischi ed aghi da grammofono », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34261 per contraddistinguere « grammofoni e dischi », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34262 per contraddistinguere « piedistalli, macchinario, motore da caricarsi, regolatori della velocità, motori,ecc. », trasferito dalla Deutsche Gramophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34263 per contraddistinguere « scanni, tavoli, piedistalli, macchine parlanti, articoli d'imballaggio ecc. », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 29 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 34264 per contraddistinguere « piedistalli, armadi e buste per apparati che assumono e riproducono i suoni ecc. », trasferito dalla Deutsche Grammophon A. G., a Berlino, alla Gramophone Company Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 15 settembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14241, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 1577 per contraddistinguere « medicinali », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 1577 per contraddistinguere « medicinale », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla J. G. Farbenindustrie A. G. a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 1677 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 1677 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla J. G. Farbenindustrie A. G. a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 1678 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 1678 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla J. G. Farbenindustrie A. G. a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 1882 per contraddistinguere « farmaco », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 1882 per contraddistinguere « farmaco », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla J. G. Farbenindustrie A. G a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 20867 per contraddistinguere « prodotti fotografici », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 20867 per contraddistinguere « prodotti fotografici », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik a Ludwigshafen (Germania), alla J. G. Farbenindustrie A. G. a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21210 per contraddistinguere « colori di catrame, medicinali, disinfettanti ecc. », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichirazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21210 per contraddistinguere « colori di catrame, medicinali, disinfettanti ecc. », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21450 per contraddistinguere « preparato per proteggere le piante », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n 21450 per contraddistinguere « preparato per proteggere le piante », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21496 per contraddistinguere « materie coloranti di catrame », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Laverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21496 per contraddistinguere « materie coloranti di catrame », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21497 per contraddistinguere « materie coloranti e prodotti farmaceutici », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21497 per contraddistinguere « materie coloranti e prodotti farmaceutici », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21498 per contraddistinguere « materie coloranti », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21498 per contraddistinguere « materie coloranti », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21501 per contraddistinguere « materie coloranti », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21501 per contraddistinguere « materie coloranti », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G. a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21502 per contraddistinguere « materie coloranti », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 21502 per contraddistinguere « materie coloranti », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 22053 per contraddistinguere « medicinali per uomini ed animali, mezzi disinfettanti, mezzi per conservare le vivande, carte fotografiche e preparati chimici per tintoria e fotografia, colori minerali e terre coloranti, materiali coloranti di catrame, fili di seta per scopo chirurgico, nutrimenti dietetici, preparati d'amido », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 22053 per contraddistinguere « medicinali, disinfettanti, mezzi per conservare le vivande, carte fotografiche, preparati chimici, colori minerali, materiali coloranti, fili di seta a scopi chirurgici ecc. », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 22055 per contraddistinguere « medicinali per uomini ed animali, prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici, droghe e preparati farmaceutici, cerotti, materiale per fasciature, mezzi disinfettanti », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 22055 per contraddistinguere « medicinali, prodotti chimici, droghe, farmaci, cerotti, disinfettanti, fasciature », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 22295 per contraddistinguere « medicinali per uomini ed animali, prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici, droghe e preparati farmaceutici, cerotti, materiali per fasciature, mezzi per distruggere animali e piante, mezzi disinfettanti, mezzi per conservare le vivande », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 22295 per contraddistinguere « medicinali per uomini ed animali, prodotti chimici, droghe e preparati farmaceutici, cerotti, fasciature, disinfettanti ecc. », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 23628 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 23628 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 24477 per contraddistinguere « medicinali per uomini ed animali », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 24477 per contraddistinguere « medicinali », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 24479 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germanai), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 24479 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 24481 per contraddistinguere « materie coloranti al catrame, medicinali, disinfettanti, mezzi per conservare le piante, alimenti dietetici, carte fotografiche, preparati chimici ecc », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 24481 per contraddistinguere « materie coloranti al catrame, medicinali, disinfettanti, mezzi per conservare le vivande, alimenti dietetici, carte fotografiche, preparati chimici, colori minerali, prodotti d'amido e fili di seta », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 25296 per contraddistinguere « prodotti medicinali e chimici, droghe, preparati farmaceutici, cerotti, bendaggi, preparati antiparassitari, disinfettanti, mezzi di conservazione dei generi alimentari ecc. », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 25296 per contraddistinguere « medicinali, prodotti chimici, droghe e preparati farmaceutici, cerotti, bendaggi, prodotti antiparassitari, disinfettanti ecc. », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania) alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 31640 per contraddistinguere « prodotti farmaceutici », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 31640 per contraddistinguere « prodotti farmaceutici », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 31734 per contraddistinguere « preparati di jodio iniettabile e solubile in acqua per iniezioni ecc. », trasferito dalla Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen (Germania), alla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania).
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7164, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 21 ottobre 1927.
Marchio di fabbrica n. 31734 per contraddistinguere « preparato di jodio iniettabile e solubile in acqua per iniezioni », trasferito dalla Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen (Germania), alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M.
(Atto di fusione di società del 2 dicembre 1925, registrato l'8 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3691, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 29 ottobre 1928.
Marchio di fabbrica n. 37445 per contraddistinguere « cuffie ed altisonanti », trasferito dall'Omega Radiogesellschaft m. b. H., a Trossingen Wurtenberg, all'« Apis » Società Anonima, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Trossingen il 9 luglio 1928, registrato il 26 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 20651, vol. 3230, atti privati).

Dichiarazione del 2 febbraio 1928.
Marchio di fabbrica n. 35747 per contraddistinguere « apparecchi autoregolatori della miscela per fornelli a gas », trasferito da Camillo Bianchi, a Milano, alla Società Anonima Apparecchi Regolatori Economizzatori Gas, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 25 gennaio 1928, registrato il 26 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1075, vol. 3174, atti privati).

Dichiarazione del 21 febbraio 1928.
Marchio di fabbrica n 35910 per contraddistinguere « lana vegetale », trasferito dalla Società Anonima Cellulosa, a Roma, alla Società Anonima Lanificio di Susa, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Roma il 31 gennaio 1928, registrato l'8 febbraio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18295, vol. 374, atti privati).

Dichiarazione del 1° marzo 1928.
Marchio di fabbrica n. 30043 per contraddistinguere « lampade elettriche », trasferito dalla Fabbrica Italiana di Lampade Elettriche Maurizio Grisau, a Milano, alla « Osram » G m. b. H., a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Milano l'8 ottobre 1926, registrato il 12 ottobre 1926 all'ufficio demaniale di Milano, n. 4563, vol. 556, atti pubblici).

Dichiarazione del 3 settembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 31122 per contraddistinguere « olio di oliva », trasferito dalla Ditta Delpino Y. Urzua, a Valparaiso (Cile), alla Establecimientos Felix Gasul, S. A., a Reus (Spagna).
(Atto di cessione fatto a Valparaiso il 5 gennaio 1928, registrato il 29 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 12906, vol. 623, atti privati).

Dichiarazione del 12 ottobre 1928.
Marchio di fabbrica n. 18242 per contraddistinguere « impianti di pulitura di caldaie dalla fuliggine e tutte le parti inerenti », trasferito dalla Società Anonima Italiana Paradox, a Genova, a Ferdinando Reiter, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova l'11 gennaio 1928, registrato il 23 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1254, vol. 495, atti pubblici).

Dichiarazione del 12 ottobre 1928.
Marchio di fabbrica n. 18243 per contraddistinguere « impianti di pulitura delle caldaie », trasferito dalla Società Anonima Italiana Paradox, a Genova, a Ferdinando Reiter, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova l'11 gennaio 1928, registrato il 23 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1254, vol. 495, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 26600 per contraddistinguere « liquore », trasferito dall'Haig & Haig Limited (1925), a Markinch (Scozia), alla John Haig & Co. Ltd., a Markinch (Scozia).
(Atto di cessione fatto a Markinch il 3 agosto 1928, registrato l'8 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10994, vol. 383, atti privati).

Dichiarazione del 17 novembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 28077 per contraddistinguere « gin, ginepro », trasferito dalla Booth's Distillery Ltd., a Londra, alla Booth's Distilleries Ltd., a Londra.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 6 marzo 1928, registrato il 10 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9096, vol. 357, atti privati).

Dichiarazione del 17 novembre 1928.

Marchio di fabbrica n. 28078 per contraddistinguere « gin, ginepro », trasferito dalla Booth's Distillery Ltd, alla Booth's Distilleries Ltd, a Londra.

(Certificato di cambiamento della ragione sociale in data 6 marzo 1928, registrato il 10 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9096, vol. 357, atti privati).

Dichiarazione del 21 novembre 1928.

Marchio di fabbrica n. 26985 per contraddistinguere « estratto di pomodoro e conserve alimentari in genere, ragout, formaggi, carni salate e insaccate, vini, olio di oliva », trasferito dalla Società Anonima Fabbrica Italiana Prodotti Alimentari « Tanzi cav. Primo e Figli », a Roma, a Tanzi cav. Primo, a Parma.

(Atto di cessione fatto a Parma il 31 ottobre 1928, registrato il 8 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Parma, n. 799, vol. 246, atti pubblici).

Dichiarazione del 28 novembre 1928.

Marchio di fabbrica n. 32827 per contraddistinguere « seta artificiale ed articoli prodotti con essa », trasferito dalla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Società Anonima, a Bruxelles, alla Société Francaise de Tubize, a Lyon.

(Atto di cessione fatto a Bruxelles il 22 ottobre 1928, registrato il 23 novembre 1928 all'ufficoi demaniale di Torino, n. 17155, vol. 508, atti privati).

Dichiarazione del 5 gennaio 1929.

Marchio di fabbrica n. 15590 per contraddistinguere « materiali ed articoli isolanti dell'elettricità, apparecchi elettrici, loro parti e accessori per impianti elettrici », trasferito da Segre Mario, a Vercelli, all'« Aclastite » Società Anonima Italo-Inglese, a Milano.

(Atto di cessione fatto a Vercelli l'8 novembre 1928, registrato il 9 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Vercelli, n. 1421, vol. 136, atti privati).

Dichiarazione del 19 gennaio 1929.

Marchio di fabbrica n. 5516 per contraddistinguere « prodotti chimico-farmaceutici », trasferito dalla Franz Fritzsche & Co., ad Hamburg, alla Ostermann & Co., ad Hamburg.

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 29 novembre 1928, registrato il 16 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13570, vol. 359, atti privati).

Dichiarazione del 19 gennaio 1929.

Marchio di fabbrica n. 5516 per contraddistinguere « prodotti chimico-farmaceutici », trasferito dalla Ostermann & Co., ad Amburgo, alla Società Anonima Chinosolfabrik A. G., ad Hamburg.

(Atto di cessione fatto ad Hamburg il 19 giugno 1925, registrato il 10 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11356, vol. 382, atti privati).

Dichiarazione dell'11 febbraio 1929.

Marchio di fabbrica n. 4666 pe rcontraddistinguere « carboni per illuminazione ed altri carboni artificiali per scopi tecnici », trasferito dalla Gebruder Siemens e Co., a Berlin-Lichtenberg, alla Siemens-Planiawerke A. G. fur Kohlefabrikate, a Berlin-Lichtenberg.

(Atto di cessione fatto a Berlino il 20 dicembre 1928, registrato il 5 febbraio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28831, vol. 504, atti privati).

Dichiarazione dell'11 febbraio 1929

Marchio di fabbrica n. 15470 per contraddistinguere « elettrodi per lampade ad arco », trasferito dalla Gebruder Siemens & Co., a Berlin-Lichtenberg, alla Siemens-Planiawerke A. G. fur Kohlefabrikate, a Berlin-Lichtenberg.

(Atto di cessione fatto a Berlino il 20 dicembre 1928, registrato il 5 febbraio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28831, vol. 504, atti privati)

Dichiarazione del 19 febbraio 1929.

Marchio di fabbrica n. 13480. per contraddistinguere « utensili e macchine diverse », trasferito dalla Aktiebolaget J. V. Svenson Motorfabrik, a Stoccolma, all'Aktiebolaget Avancemotor, a Stoccolma.

(Atto di cessione fatto a Stoccolma il 24 dicembre 1928, registrato il 17 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma n. 18062, vol. 386, atti privati).

Dichiarazione del 12 marzo 1929.

Marchio di fabbrica n. 35550 per contraddistinguere « estratto concentrato per brodo », trasferito dalla Società Anonima Industria Prodotti Albuminati, a Milano, alla Società Anonima Latte Condensato Lombardo, a Milano.

(Atto di fusione di società in data 24 novembre 1928, registrato il 28 novembre 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5982, vol. 586, atti pubblici).

Dichiarazione del 16 marzo 1929.

Marchio di fabbrica n. 30613 per contraddistinguere « preparati medicinali farmaceutici », trasferito dalla Bisodol Co. Inc., a New York, alla The Bisodol Company, costituita con le leggi del Connecticut, a New Haven (S.U.A.).

(Atto di cessione fatto a New York l'8 gennaio 1929, registrato l'8 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 32046, vol. 405, atti privati).

Dichiarazione del 3 febbraio 1930.

Marchio di fabbrica n. 3181 per contraddistinguere « medicinali », trasferito dalla Lambert Listerine Co., a St. Louis Missouri, alla Lambert Pharmacal Co., esercente sotto le leggi del Delaware, a Wilmington.

(Atto di cessione fatto a St. Louis Miss. il 10 dicembre 1929, registrato il 18 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18667, vol. 400, atti privati).

Dichiarazione del 7 maggio 1930.

Marchio di fabbrica n. 12092 per contraddistinguere « medicine liquide, polveri e tavolette », trasferito da Takamine Jokichi, per mezzo della amministratrice patrimoniale Carolina Takamine, a New York, alla International Takamine Ferment Co., esercente con le leggi dello Stato di New York, a New York.

(Atto di cessione fatto a Pimacounty (Arizona) il 21 maggio 1927, registrato il 19 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21883, vol. 575, atti privati).

Dichiarazione del 15 maggio 1930.

Marchio di fabbrica n. 38013 per contraddistinguere « sigarette », trasferito dalla Manifattura Zaratina Tabacchi e Sigarette N. Peristeridis, a Zara, alla Manifattura Zaratina Sigarette Società Anonima, a Zara.

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del Tribunale di Zara).

Dichiarazione del 28 maggio 1930.

Marchio di fabbrica n. 37319 per contraddistinguere « veicoli a motore, loro parti e accessori », trasferito dalla De Soto Motor Corporation, a Highland Park Michigan (S.U.A.), alla Chrysler Corporation, esercente sotto le leggi del Delaware, a Detroit (S.U.A.).

(Atto di cessione fatto a Detroit il 21 aprile 1930, registrato il 22 maggio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 33069, vol. 405, atti privati).

Dichiarazione del 28 maggio 1930.

Marchio di fabbrica n. 38160 per contraddistinguere « veicoli a motore, loro parti e accessori », trasferito dalla De Soto Motor Corporation, a Highland Park Michigan (S.U.A.), alla Chrysler Corporation, esercente sotto le leggi del Delaware, a Detroit Michigan (S.U.A.).

(Atto di cessione fatto a Detroit il 21 aprile 1930, registrato il 22 maggio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 33069, vol. 406, atti privati).

Dichiarazione del 21 giugno 1930.

Marchio di fabbrica n. 39140 per contraddistinguere « prodotto farmaceutico », trasferito da Gazzone Massimo, a Torino, all'Istituto Biologico Farmaceutico Gazzone, società in accomandita semplice, a Torino.

(Atto di cessione fatto a Torino il 15 marzo 1930, registrato il 31 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35593, vol. 519, atti privati).

Dichiarazione del 26 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 7197 per contraddistinguere « ferro, acciaio, macchine agricole, articoli di coltelleria e segheria, ecc. », trasferito dalla Jno Hy Andrew & Co. Limited, a Sheffield (Gran Bret.), alla Andrews Toledo Limited, a Sheffield (Gran Bret.).
(Atto di cessione fatto a Sheffield il 9 maggio 1930, registrato il 22 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 46251, vol. 511, atti privati).

Dichiarazione del 1° luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 9827 per contraddistinguere « scarpe e stivali di gomma elastica », trasferito dalla Goodyear's Metallic Rubber Shoe Co., a Naugatuck Connecticut, alla United States Rubber Co., a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 21 maggio 1930, registrato il 23 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 36396, vol. 408, atti privati).

Dichiarazione del 12 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 35538 per contraddistinguere « pane », trasferito da John Edwin Garratt, a Londra, alla The Ryvista Co. Ltd. (1929), a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 28 maggio 1930, registrato il 5 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 472, vol. 408, atti privati).

Dichiarazione del 14 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 13074 per contraddistinguere « profumi, articoli da toletta ecc. », trasferito dalla Società International Icilma Trading Company Limited, a Londra, alla Icilma Company Limited, a Londra.
(Mutamento della ragione sociale come da certificato dell'Ufficio Brevetti di Londra dell'aprile 1930).

Dichiarazione del 23 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 38375 per contraddistinguere « sorgenti luminose elettriche di tutti i tipi, fanali orientabili, luci di segnale, lampade, lanterne ed accessori », trasferito dalla The International Controlled Lamp Co., a Los Angeles (California), alla Pilot-Ray Corporation, a Los Angeles (California).
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 21 aprile 1930, registrato il 18 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 915, vol. 372, atti privati).

Dichiarazione del 5 agosto 1930.
Marchio di fabbrica n. 17747 per contraddistinguere « pompe e serbatoi ad automisurazione », trasferito dalla Wayne Oil Tank and Pump Co., a Fort Wayne Indiana, alla Wayne Tank and Pump Co., a Fort Wayne Indiana.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 19 aprile 1922, registrato il 28 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1565, vol. 373, atti privati).

Dichiarazione del 5 agosto 1930.
Marchio di fabbrica n. 17747 per contraddistinguere « pompe e serbatoi ad automisurazione », trasferito dalla Wayne Tank and Pump Company, a Fort Wayne Indiana, alla Wayne Company a Fort Wayne Indiana.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 9 settembre 1926, registrato il 28 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1564, vol. 373, atti privati).

Dichiarazione del 19 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 36512 per contraddistinguere « alchinometri, altimetri, altiscopii, anemometri, aneroidi, strumenti astronomici, astroscopii ecc. », trasferito da Morris Singer, a New York, alla Soft-Lite Lens Co. Inc. esercente sotto le leggi del New York, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York l'8 luglio 1929, registrato il 15 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6849, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 23 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 38880 per contraddistinguere « preparati chimici ecc. », trasferito dalla Drug Inc., a Wilmington, alla Vick Chemical Co., esercente sotto le leggi del Delaware, a Wilmington.
(Atto di cessione fatto a New York l'11 giugno 1930, registrato il 28 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8021, vol 512, atti privati).

Dichiarazione del 23 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 38916 per contraddistinguere « preparati chimici ecc. », trasferito dalla Drug Inc., a Wilmington, alla Vick Chemical Co., esercente sotto le leggi del Delaware, a Wilmington.
(Atto di cessione fatto a New York l'11 giugno 1930, registrato il 28 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8021, vol. 512, atti privati).

Dichiarazione del 1° ottobre 1930.
Marchio di fabbrica n. 38374 per contraddistinguere « chiusure per bottiglie », trasferito dalla Williams Sealing Corporation, a Decatur Illinois (S.U.A.), alla Société Anonyme de Capsulage et Bouchage Automatiques S.A.C.B.A., a Parigi.
(Atto di cessione fatto a Decatur il 16 agosto 1930, registrato il 22 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7451, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 12 novembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 10257 per contraddistinguere « dispositivi di fissamento per cinghie di trasmissione », trasferito da Eaton S. Clara, a New York, alla Crescent Belt Fastener Company, esercente sotto le leggi del New Yersey, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 16 settembre 1930, registrato il 6 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 16646, vol. 513, atti privati).

Dichiarazione del 9 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 13509 per contraddistinguere « automobili », trasferito dalla J. I. Case Threshing Machine Company, a Racine Wisconsin (S.U.A.), alla J. I. Case Company, a Racine Wisconsin (S.U.A.).
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del Segretario di Stato del Wisconsin, registrato il 28 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8154, vol. 375, atti privati).

Dichiarazione del 9 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 19324 per contraddistinguere « motori per trazione, motori portatili, rulli stradali, macchine trebbiatrici, separatrici del grano e parti staccate di tutti i detti articoli », trasferito dalla J. I. Case Threshing Machine Company, a Racine Wisconsin, alla J. I. Case Company, a Racine Wisconsin.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del Segretario dello Stato del Wisconsin, registrato il 25 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8154, vol. 375, atti privati).

Dichiarazione del 18 febbraio 1929.
Marchio di fabbrica n. 28967 per contraddistinguere « isolanti elettrici », trasferito da Fontana Santo, a Genova, alla Società Anonima F.I.M.I.E., Fabbrica Italiana Materiali Isolanti Elettrici, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova l'8 febbraio 1929, registrato il 12 febbraio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 7434, vol. 627, atti privati).

Dichiarazione del 13 gennaio 1930.
Marchio di fabbrica n 39403 per contraddistinguere « accessori per calzature », trasferito da Berlinghieri Amerigo, a Genova, alla Società Anonima Italiana Brevetti Rex, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 9 dicembre 1929, registrato il 10 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 14009, vol. 634, atti privati).

Dichiarazione del 20 febbraio 1930.
Marchio di fabbrica n. 15235 per contraddistinguere « guarnizioni delle scatole a stoppa e anelli di guarnizione di asbesto, grasso e caucciù, sostanze per la pulitura delle caldaie, grassi per cinghie, motori, grassi per macchine », trasferito dalla Ditta Postler & Comp., a Niedersedlitz presso Dresda alla Chemische Werke A. G. Postlerit Werke, a Dresda.

(Atto di cessione fatto a Dresda il 15 gennaio 1930, registrato il 18 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22204, vol. 402, atti privati).

Dichiarazione del 1° marzo 1930.
Marchio di fabbrica n. 19707 per contraddistinguere « cioccolatino », trasferito dalla Ditta Assone e Rolla proprietaria della Ditta A. ved. Romanengo, a Genova, a Pietro Paolo Assone, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 20 agosto 1924, registrato il 21 agosto 1924 all'ufficio demaniale di Genova, n. 307, vol. 473, atti privati).

Dichiarazione del 17 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 19707 per contraddistinguere « cioccolatino », trasferito da Pietro Paolo Assone, a Genova, alla Società Anonima A. ved. Romanengo, a Genova.
(Atto di costituzione di società del 27 dicembre 1928, registrato all'ufficio demaniale di Genova).

Dichiarazione del 1° marzo 1930.
Marchio di fabbrica n. 19709 per contraddistinguere « cioccolatino », trasferito dalla Ditta Assone e Rolla proprietaria della Ditta A. ved. Romanengo, a Genova, a Pietro Paolo Assone, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 20 agosto 1924, registrato il 21 agosto 1924 all'ufficio demaniale di Genova, n. 307, vol. 473, atti pubblici).

Dichiarazione del 17 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 19709 per contraddistinguere « cioccolatino », trasferito da Pietro Paolo Assone, a Genova, alla Società Anonima A. ved. Romanengo, a Genova.
(Atto di costituzione di società del 27 dicembre 1928, registrato all'ufficio demaniale di Genova).

Dichiarazione del 23 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 13982 per contraddistinguere « lampada speciale a filamento metallico », trasferito dalla Società Anonima Franco Tosi, a Milano, alla Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Legnano il 1° giugno 1931, registrato il 2 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Legnano, n. 1159, vol. 4, atti privati)

Dichiarazione del 18 febbraio 1931.
Marchio di fabbrica n. 13982 per contraddistinguere « lampada speciale a filamento metallico », trasferito dalla Compagnia Generale di Elettricità, a Milano, alla Osram G. m. b. H. Kommandit Gesellschaft, a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Milano il 4 dicembre 1930, registrato il 4 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1271, vol. 3348, atti privati).

Dichiarazione del 23 febbraio 1930.
Marchio di fabbrica n. 13983 per contraddistinguere « lampada speciale a filamento metallico », trasferito dalla Società Anonima Franco Tosi, a Milano, alla Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Legnano il 1° giugno 1931, registrato il 2 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Legnano, n. 1159, vol. 4, atti privati).

Dichiarazione del 18 febbraio 1931.
Marchio di fabbrica n. 13983 per contraddistinguere « lampada speciale a filamento metallico », trasferito dalla Compagnia Generale di Elettricità, a Milano, alla Osram G. m. b. H. Kommandit Gesellschaft, a Berlino
(Atto di cessione fatto a Milano il 4 dicembre 1930, registrato il 4 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1271, vol. 3348, atti privati).

Dichiarazione del 16 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 27820 per contraddistinguere « stoviglie di carta », trasferito dalla The Vortex Mfg Co. organizzata con le leggi dell'Illinois, a Chicago Ill., alla The Vortex Mfg. Co., organizzata con le leggi del Delaware.
(Atto di cessione fatto a Chicago Illinois il 19 novembre 1929, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Genova, n. 833, vol. 630, atti privati).

Dichiarazione del 2 ottobre 1930.
Marchio di fabbrica n. 27820 per contraddistinguere « stoviglie di carta », trasferito dalla The Vortex Mfg. Company, costituita con le leggi del Delaware, a Chicago Illinois, alla Vortex Cup. Company, costituita con le leggi del Delaware, a Chicago Illinois.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 20 giugno 1930, registrato il 17 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 19988, vol. 644, atti privati).

Dichiarazione del 16 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 27819 per contraddistinguere « sostegni metallici per piatti di carta ecc. », trasferito dalla The Vortex Mfg. Co. organizzata con le leggi dell'Illinois, a Chicago Ill., alla The Vortex Mfg. Co. costituita con le leggi del Delaware.
(Atto di cessione fatto a Chicago Illinois il 19 novembre 1929, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Genova, n. 833, vol. 630, atti privati).

Dichiarazione del 2 ottobre 1930.
Marchio di fabbrica n. 27819 per contraddistinguere « sostegni metallici per piatti di carta ecc. », trasferito dalla The Vortex Mfg. Company costituita con le leggi del Delaware, a Chicago Ill., alla Vortex Cup. Company costituita con le leggi del Delaware, a Chicago Ill.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 20 giugno 1930, registrato il 17 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 19988, vol. 644, atti privati).

Dichiarazione del 31 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 34520 per contraddistinguere « lastre per guarnizioni », trasferito dalla Dr. Heinrich Traun & Sohne vormals Harburger Gummi-Kamm Compagnie, a Hamubrg, alla New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie, a Hamburg.
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 14 gennaio 1931, registrato il 27 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23556, vol. 419, atti privati).

Dichiarazione del 31 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 34527 per contraddistinguere « articoli di gomma, cioè materiali per guarnizioni tecniche », trasferito dalla Dr. Heinrich Traun & Sohne vormals Harburger Gummi-Kamm Compagnie, a Hamburg, alla New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie, a Hamburg.
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 14 gennaio 1931, registrato il 27 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23556, vol. 419, atti privati).

Dichiarazione del 31 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 34630 per contraddistinguere « articoli di ebanite » trasferito dalla Dr. Heinrich Traun & Sohne vormals Harburger Gummi-Kamm Compagnie, a Hamburg, alla New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie, a Hamburg
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 14 gennaio 1931, registrato il 27 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23556, vol. 419, atti privati).

Dichiarazione del 15 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20179 per contraddistinguere « vini comuni e da pasto », trasferito dall'Amministrazione del barone Ricasoli Firidolfi, a Firenze, alla Casa Vinicola barone Ricasoli, a Firenze.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del Consiglio Provinciale dell'Economia di Firenze, in data 17 febbraio 1931)

Dichiarazione del 15 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20180 per contraddistinguere « vini comuni, da pasto ecc. », trasferito dall'Amministrazione del barone Ricasoli Firidolfi, a Firenze, alla Casa Vinicola barone Ricasoli, a Firenze.

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, in data del 17 febbraio 1931).

Dichiarazione del 15 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20181 per contraddistinguere « vini comuni, da pasto ecc. », trasferito dall'Amministrazione del barone Ricasoli Firidolfi, a Firenze, alla Casa Vinicola barone Ricasoli, a Firenze.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, in data 17 febbraio 1931).

Dichiarazione del 28 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 33508 per contraddistinguere « bauli, guardaroba ecc. », trasferito dalla The Oshkosh Trunk Company, a Oshkosh Wisconsin, alla Oshkosh Trunks, Inc., costituita con le leggi del Wisconsin, a Oshkosh Wisconsin.
(Atto di cessione fatto a Oshkosh il 13 gennaio 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 43793, vol. 514, atti privati).

Dichiarazione del 28 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 36789 per contraddistinguere « nitrato di soda », trasferito dalla Anglo-Chilean Consolidated Nitrate Corporation, a New York, alla Compañia Salitrera Anglo-Chilena Corporation costituita con le leggi del Chile, a Valparaiso Chile.
(Atto di cessione fatto a New York il 23 aprile 1923, registrato il 23 maggio 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 43851, vol. 516, atti privati).

Dichiarazione del 28 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 40291 per contraddistinguere « bauli di ogni genere, cassette, valigie, borse e articoli di valigeria », trasferito dalla The Oshkosh Trunk Company, a Oshkosh Wisconsin, alla Oshkosh Trunks, Inc., costituita con le leggi del Wisconsin, a Oshkosh Wisconsin.
(Atto di cessione fatto a Oshkosh il 13 gennaio 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 43793, vol. 514, atti privati).

Dichiarazione del 28 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 40292 per contraddistinguere « bauli di ogni genere, cassette, valigie, borse, cappelliere e articoli di valigeria », trasferito dalla The Oshkosh Trunk Company, a Oshkosh Wisconsin, alla Oshkosh Trunks, Inc., costituita con le leggi del Wisconsin, a Oshkosh Wisconsin.
(Atto di cessione fatto a Oshkosh il 13 gennaio 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 43793, vol. 514, atti privati).

Dichiarazione del 30 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 32741 per contraddistinguere « prodotti dell'agricoltura », trasferito dalla The Fairbanks Company (Europe) Limited in liquidazione, a Londra, alla The Fairbanks Company (Europe) Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 7 maggio 1931, registrato il 26 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 95496, vol. 3371, atti privati).

Dichiarazione del 30 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 32742 per contraddistinguere « prodotti agricoli », trasferito dalla The Fairbanks Company (Europe) Limited in liquidazione, a Londra, alla The Fairbanks Company (Europe) Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 7 maggio 1931, registrato il 26 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 95496, vol. 3371, atti privati).

Dichiarazione del 30 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 32743 per contraddistinguere « prodotti agricoli », trasferito dalla The Fairbanks Company (Europe) Limited in liquidazione, a Londra, alla The Fairbanks Company (Europe) Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 7 maggio 1931, registrato il 26 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 95496, vol. 3371, atti privati).

Dichiarazione del 7 settembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 12769 per contraddistinguere « cucirino extraforte », trasferito da Pietro Doddoli, a Pisa, alla Società Italiana Industria Cucirini, a Pisa.
(Atto di cessione fatto a Pisa il 14 maggio 1928, registrato il 18 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Pisa, n. 1181, vol. 164, atti privati).

Dichiarazione del 29 settembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 6905 per contraddistinguere « medicinali », trasferito dall'Asthon & Parsons Limited, a Londra, alla Phosferine (Asthon & Parson) Ltd., a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 13 settembre 1928, registrato il 26 settembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6761, vol. 381, atti privati).

Dichiarazione dell'11 ottobre 1928.
Marchio di fabbrica n. 23438 per contraddistinguere « lampade elettriche », trasferito dalla Società Meridionale Lampade Elettriche rappresentata dal liquidatore avv. Adolfo Aicardi, a Santa Maria Capua Vetere, alla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Roma il 3 ottobre 1928, registrato il 4 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 241, vol. 74, atti pubblici).

Dichiarazione del 7 dicembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 22931 per contraddistinguere « cioccolato », trasferito dalla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Cioccolato Affini, a Torino, alla Società Anonima « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, a Torino.
(Cambiamento della ragione sociale come da verbale assembleare del 3 gennaio 1928, registrato il 9 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 39407, vol. 497, atti pubblici).

Dichiarazione del 21 dicembre 1928.
Marchio di fabbrica n. 15325 per contraddistinguere « sostanze chimiche », trasferito dalla Hooley Hill Rubber and Chemical Co., a Hooley Hill, Manchester, alla Universal Rubber Paviors Limited, a Manchester.
(Atto di cessione fatto a Manchester il 20 novembre 1928, registrato il 17 dicembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15211, vol. 385, atti privati).

Dichiarazione del 18 febbraio 1929.
Marchio di fabbrica n. 27401 per contraddistinguere « smalti, vernici e affini », trasferito dalla Soc. An. L. Rambaud, a Genova, alla Soc. An. « F.I.M.I.E. » Fabbrica Italiana Materiali Isolanti Elettrici, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova l'8 febbraio 1929, registrato il 12 febbraio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 27432, vol. 627, atti privati).

Dichiarazione del 18 febbraio 1929.
Marchio di fabbrica n. 27402 per contraddistinguere « materiali isolanti elettrici », trasferito dalla Soc. An. Rambaud a Genova, alla Soc. An. « F.I.M.I.E. » Fabbrica Italiana Materiali Isolanti Elettrici, a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova l'8 febbraio 1929, registrato il 12 febbraio 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 27432, vol. 627, atti privati).

Dichiarazione del 15 marzo 1929.
Marchio di fabbrica n. 36910 per contraddistinguere « tabacco lavorato », trasferito dalla Brown & Williamson Tobacco Corporation Ltd., a Londra, alla Brown & Williamson Tobacco Corporation (Export) a Londra.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 31 gennaio 1929, registrato il 12 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17379, vol. 360, atti privati).

Dichiarazione del 30 aprile 1929.
Marchio di fabbrica n. 37263 per contraddistinguere « vetri di sicurezza, ecc. », trasferito dalla Splinterless Glass Company Ltd., a Teddington Middlesex (Gr. Bret.), alla Splintex Safety Glass (Continental) Ltd., a Londra.

(Atto di cessione fatto a Londra l'11 aprile 1929, registrato il 22 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27127, vol. 390, atti privati).

Dichiarazione del 20 agosto 1929.
Marchio di fabbrica n. 40653 per contraddistinguere « sostanza atta a favorire e migliorare la combustione », trasferito da Gaetano Muzzioli, a Milano, alla Soc. An. Italiana Prodoti Chimici « Ardens ».
(Atto di cessione fatto a Torino il 6 agosto 1929, registrato l'8 agosto 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7849, vol. 507, atti privati).

Dichiarazione del 28 novembre 1929.
Marchio di fabbrica n. 6074 per contraddistinguere « macchine parlanti ed accessori », trasferito dalla International Talking Machine Co. m. b. H. Odeon Werke, a Berlino, alla Carl Lindström A. G., a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 21 agosto 1929, registrato il 17 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15274, vol. 309, atti privati).

Dichiarazione del 13 gennaio 1930:
Marchio di fabbrica n. 26596 per contraddistinguere « sostanze alimentari », trasferito dalla Postum Company Inc., a New York, alla General Foods Corporation, a New York.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 2 ottobre 1929, registrato il 18 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 20233, vol. 509, atti privati).

Dichiarazione dell'11 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 12723 per contraddistinguere « gomma da masticare », trasferito dalla Wm. Wrigley Jr. Company, a Chicago, alla Wm. Wrigley Jr. Company Corporation, esercente sotto le leggi del Delaware, a Chicago.
(Atto di cessione fatto a Chicago il 5 marzo 1930, registrato il 17 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 22908, vol. 645, atti privati).

Dichiarazione dell'11 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 15612 per contraddistinguere « gomma da masticare », trasferito dalla Wm. Wrigley Jr. Company, a Chicago, alla Wm. Wrigley Jr. Company Corporation, esercente sotto le leggi del Delaware, a Chicago.
(Atto di cessione fatto a Chicago il 5 marzo 1930, registrato il 17 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 22908, vol. 245, atti privati).

Dichiarazione dell'11 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 22730 per contraddistinguere « gomma da masticare », trasferito dalla Wm. Wrigley Jr. Company, a Chicago, alla Wm. Wrigley Jr. Company Corporation, esercente sotto le leggi del Delaware, a Chicago.
(Atto di cessione fatto a Chicago il 5 marzo 1930, registrato il 17 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 22908, vol. 645, atti privati).

Dichiarazione dell'11 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 22731 per contraddistinguere « gomma da masticare », trasferito dalla Wm. Wrigley Jr. Company, a Chicago, alla Wm. Wrigley Jr. Company Corporation esercente sotto le leggi del Delaware, a Chicago.
(Atto di cessione fatto a Chicago il 5 marzo 1930, registrato il 17 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 22908, vol. 645, atti privati).

Dichiarazione dell'11 giugno 1930.
Marchio di fabbrica n. 22732 per contraddistinguere « gomma per masticare », trasferito dalla Wm. Wrigley Jr. Company, a Chicago, alla Wm. Wrigley Jr. Company Corporation, esercente sotto le leggi del Delaware, a Chicago.
(Atto di cessione fatto a Chicago il 5 marzo 1930, registrato il 17 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 22908, vol. 645, atti privati).

Dichiarazione del 16 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 1756 per contraddistinguere « preparato medicinale », trasferito dalla Soc. An. J. D. Riedel - E. De Haen, a Berlin Britz, a Massera Virgilio, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Berlin-Britz il 29 aprile 1930, registrato il 9 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34828, vol. 407, atti privati).

Dichiarazione del 16 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 1756 per contraddistinguere « preparato medicinale », trasferito da Massera Virgilio, a Milano, alla Società An. Fabbrica Italiana Specialità Medicinali « F.I.S.M. », a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 28 maggio 1930, registrato il 2 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 84121, vol. 3825, atti privati).

Dichiarazione del 18 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 20803 per contraddistinguere « materiali temprati per pulitura, lucidatura, ecc », trasferito dalla Thomas Goldsworthy & Sons, a Emery Mills, Manchester, alla Thomas Goldsworthy & Sons, Limited, a Manchester.
(Atto di cessione fatto a Manchester il 5 giugno 1930, registrato il 15 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1592, vol. 409, atti privati).

Dichiarazione del 16 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 37308 per contraddistinguere « denti artificiali, ecc. », trasferito dalla Courtin and The International Tooth Co. Ltd., a Londra, alla The International Tooth Co. Ltd., società in accomandita, a Londra.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 14 settembre 1929, registrato il 7 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 418, vol. 272, atti privati).

Dichiarazione del 16 luglio 1930.
Marchio di fabbrica n. 27553 per contraddistinguere « denti artificiali in genere », trasferito dalla Courtin and The International Tooth Co. Ltd., a Londra, alla The International Tooth Co. Ltd., società in accomandita, a Londra.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 14 agosto 1930, registrato il 7 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 418, vol. 272, atti privati).

Dichiarazione del 7 agosto 1930.
Marchio di fabbrica n. 26418 per contraddistinguere « spazzolini da denti », trasferito dalla Pro-Phy-Lac-Tic Bruhs Co., costituita con le leggi del Massachusetts, a Florence Northampton (S.U.A.), alla Pro-Phy-Lac-Tic Bruhs Co., costituita con le leggi del Delaware, a Florence Northampton (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 19 maggio 1930, registrato il 29 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2988, vol. 410, atti privati).

Dichiarazione del 7 agosto 1930.
Marchio di fabbrica n. 19318 per contraddistinguere « spazzole, ecc. », trasferito dalla Pro-Phy-Lac-Tic Brush Co., costituita con le leggi del Massachusetts, a Florence Northampton (U.S.A.), alla Pro-Phy-Lac-Tic Brush Co., costituita con le leggi del Delaware, a Florence Northampton (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 19 maggio 1930, registrato il 29 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2988, vol. 410, atti privati).

Dichiarazione del 22 agosto 1930.
Marchio di fabbrica n. 12998 per contraddistinguere « cemento Portalnd », trasferito dalla « The Atlas Portland Cement Company, a New York, alla Universal Atlas Cement Co. esercente sotto le leggi dello Stato di Indiana, a Chicago Illinois.
(Atto di cessione fatto a New York il 4 aprile 1930, registrato l'8 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6838, vol. 512, atti privati).

Dichiarazione del 22 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 16447 per contraddistinguere « cianuri per uso metallico », trasferito dalla The Roessler è Hasslacher Chemi-

cal Co., a New York, alla E. I. Du Pont De Nemours And Co., costituita sotto le leggi del Delaware, a Wilmington (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 30 aprile 1930, registrato l'11 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma n. 6518, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 24 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 16447 per contraddistinguere « cianuri per uso metallurgico », trasferito dalla E. I. Du Pont de Nemours and. Co., a Wilmington, alla The Roessler & Hasslacher Chemical Co., esercente sotto le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione fatto a Wilmington il 1° maggio 1930, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7163, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 22 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 16615 per contraddistinguere « sali cianurici », trasferito dalla The Roessler & Hasslacher Chemical Co., a New York, alla E. J. Du Pont De Nemours And Co. costituita con le leggi del Delaware, a Wilmington (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a New York il 30 aprile 1930, registrato l'11 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6518, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 24 settembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 16615 per contraddistinguere « sali cianurici per usi metallurgici ed altro », trasferito dalla E. I. Du Pont de Nemours and Co. a Wilmington, alla The Roessler & Hasslacher Chemical Co., costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione fatto a Wilmington il 1° maggio 1930, registrato il 18 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7163, vol. 411, atti privati).

Dichiarazione del 7 novembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 40249 per contraddistinguere « eliche e propulsori per navigazione aerea, mozzi per eliche e propulsori, parti di macchine volanti e per navigazione aerea, strumenti, apparecchi ed accessori per navigazione aerea », trasferito dalla Standard Steel Propeller Corporation, a West Homestead Pa. (S.U.A.), alla Hamilton Standard Propeller Corporation, a West Homestead. Pa. (S. U. A.).
(Cambiamento della ragione social come da certificato in data 4 novembre 1929, registrato il 29 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 16084, vol. 513, atti privati).

Dichiarazione del 14 novembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 21616 per contraddistinguere « composti chimici coloranti », trasferito dalla Società Italiana Coloranti Bensil (Ditta), a Prato, a Benelli Gualtiero, a Prato.
(Atto di cessione fatto a Prato il 19 luglio 1930, registrato il 28 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Prato, n. 115, vol. 100, atti pubblici).

Dichiarazione del 20 novembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 14486 per contraddistinguere « tessuti », trasferito dalla Soc. An. Cotonificio Piemontese, a Mathi Canavese, alla Soc. An. Aziende Tessili Unificate - Manifattura di Rivarolo e Cotonificio Piemontese, a Torino.
(Atto di fusione di società del 14 marzo 1930, registrato il 18 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10377, atti pubblici).

Dichiarazione del 24 novembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 30734 per contraddistinguere « articoli di caucciù e guttaperca, macchine di ogni specie e loro accessori e parti », trasferito dalla Manhattan Rubber Mfg. Co., a Passaic (New Jersey), alla Allied Asbestos e Rubber Co. (Export) Inc., costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York.
(Atto di cessione fatto a Passaic il 6 ottobre 1930, registrato il 20 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 18084, vol. 514, atti privati).

Dichiarazione del 5 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 29794 per contraddistinguere « fermagli, nastri, bottoni, forme da scarpe, panni e spazzole da pulire le scarpe, scarpe, stringhe e solette », trasferito da J. Sigle & C.ie Schuh fabriken A. G., a Kornwestheim-Stuttgart, alla Salamander A. G., a Kornwestheim-Stuttgart.
(Atto di cessione fatto a Kornwestheim il 22 ottobre 1930, registrato il 29 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14525, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 13 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 4823 per contraddistinguere « pale, badili, vanghe, picconi e zappe », trasferito dalla Società Eckardt & Co. G. m. B. H., a Herdecke pres Hagen, alla Idealspaten & Schaufelwalzwerk, già Eckardt & Co. G. m. B. H., a Herdecke sur Ruhr.
(Atto di cessione fatto a Hagen il 17 ottobre 1930, registrato il 6 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 19162, vol. 514, atti privati).

Dichiarazione del 12 dicembre 1930.
Marchio di fabbrica n. 37143 per contraddistinguere « figure in movimento », trasferito dalla Fox Case Corporation, a New York, alla Fox Hearst Corporation, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 29 settembre 1930, registrato il 24 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 27821, vol. 334, atti privati).

Dichiarazione del 9 gennaio 1931.
Marchio di fabbrica n. 34003 per contraddistinguere « medicinale antiurico », trasferito dalla Compagnia Farmaceutica Milanese S. A., a Milano, alla A. G. vorm. B. Siegfried, a Zofingen (Svizzera)
(Atto di cessione fatto a Milano il 6 dicembre 1930, registrato il 9 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1292, vol. 3348, atti privati).

Dichiarazione del 12 gennaio 1931.
Marchio di fabbrica n. 36988 per contraddistinguere « vini », trasferito dalla Ditta Smith & Gill., a Londra, alla Société Radiovin (Vitamin D) Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 13 novembre 1930, registrato il 3 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17868, vol. 416, atti privati).

Dichiarazione del 13 gennaio 1931.
Marchio di fabbrica n. 34005 pe rcontraddistinguere « medicinale antisettico e antibatterico », trasferito dalla Compagnia Farmaceutica Milanese S. A., a Milano, alla Heyl & Co. Chemiscpharmazeutische Fabrik A. G., a Berlino.
(Atto di cessione fatto a Milano il 6 dicembre 1930, registrato il 9 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1291, vol. 3348, atti privati).

Dichiarazione del 21 gennaio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20408 per contraddistinguere « estintori d'incendio, macchine, attrezzi e materiali di ogni genere per l'estinzione di incendi », trasferito dalla Foamite Firefoam Co., a New York, alla Foamite-Childs Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 9 luglio 1930, registrato il 10 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 22674, vol. 514, atti privati).

Dichiarazione del 21 gennaio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20408 per contraddistinguere « estintori d'incendi, macchine, attrezzi e materiali di ogni genere per l'estinzione di incendi », trasferito dalla Foamite-Childs Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a New York, all'American-Lafrance and Foamite Corporation, costituita con le leggi dello Stato di New York, a Elmira (New York).
Atto di cessione fatto ad Elmira il 25 giugno 1930, registrato il 30 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 21722, vol. 514, atti privati).

Dichiarazione del 31 gennaio 1931.
Marchio di fabbrica n. 6664 per contraddistenguere « lisciva saponaria per bucato », trasferito dalla Ditta The Lisciva Saponaria di Colombini Giovanni Battista, a Pisa, alla Ditta The Lisciva Saponaria in persona di Fazzi Fanny, a Pisa.
(Atto di cessione fatto a Livorno l'8 novembre 1921 come da dichiarazione del Procuratore Superiore del Registro di Livorno, registrato il 23 novembre 1921 all'ufficio demaniale di Livorno n. 1022, vol. 232, atti privati).

Dichiarazione del 31 gennaio 1931.
Marchio di fabbrica n. 6664 per contraddistinguere « lisciva saponaria », trasferito dalla Ditta The Lisciva Saponaria in persona di Fazzi Fanny, a Pisa, alla Ditta The Lisciva Saponaria in persona di Cavazzani Alfredo e Filippini Armando, a Livorno.
(Atto di cessione fatto a Livorno il 28 gennaio 1922, registrato il 16 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Livorno, n. 1553, vol. 232, atti privati).

Dichiarazione del 10 febbraio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20664 per contraddistinguere « crema per toletta, pasta e polvere dentrificia, ciprie », trasferito dalla The Andrew Jergens Co. a Cincinnati Ohio alla John H. Woodbury, Inc. costituita con le leggi dell'Ohio, a Cincinnati-Ohio.
(Atto di cessione fatto a Cincinnati il 24 novembre 1930, registrato il 2 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28381, vol. 515, atti privati).

Dichiarazione del 10 febbraio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20665 per contraddistinguere « creme per toletta, dentrifrici, polveri, ciprie, ecc. », trasferito dalla The Andrew Jergens Co. a Cincinnati-Ohio alla John Woodbury, Inc. costituita con le leggi dell'Ohio a Cincinnati-Ohio.
(Atto di cessione fatto a Cincinnati il 24 novembre 1930, registrato il 2 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28381, vol. 515, atti privati).

Dichiarazione del 12 febbraio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20695 per contraddistinguere « creme da toletta, ciprie e rossetti », trasferito da M. Louis Philippe, a New York, alla Louis Philippe Inc., costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 21 novembre 1930, registrato il 26 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 15365, vol. 663, atti privati).

Dichiarazione del 19 febbraio 1931.
Marchio di fabbrica n. 30313 per contraddistinguere « prodotti di confetteria, canditi, gelati, ecc. », trasferito dall'Etablissements Esquimaux Brick, a Parigi, alla Soc. An. Gervois Ice Cream, a Parigi.
(Atto di cessione fatto a Parigi il 29 gennaio 1931, registrato il 16 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 29891, vol. 515, atti privati).

Dichiarazione del 20 febbraio 1931.
Marchio di fabbrica n. 21241 per contraddistinguere « filati di seta artificiale », trasferito dalla Soc. An. Italiana « La Soie de Chatillon », a Milano, alla « Chatillon » Soc. An. Italiana per la Seta Artificiale, a Milano.
(Cambiamento della ragione sociale come da certificato in data 21 maggio 1930).

Dichiarazione del 2 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 31591 per contraddistinguere « suppositori vaginali ed anali », trasferito dalla Ditta W. J. Rendell, a Londra, alla W. J. Rendell Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 29 aprile 1929, registrato il 18 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22539, vol. 418, atti privati).

Dichiarazione del 2 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 33488 per contraddistinguere « pessari preparati igienicamente », trasferito dalla Ditta W. J. Rendell, a Londra, alla W. J. Rendell Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 29 aprile 1929, registrato il 18 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22539, vol. 418, atti privati).

Dichiarazione dell'11 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 18386 per contraddistinguere « bevande toniche e sciroppi per la preparazione di dette bevande », trasferito dalla The Coca-Cola Company, costituita con le leggi dello Stato del Delaware ad Atlanta-Georgia alla Soc. An. Coca-Cola, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Fulton County-Georgia il 25 settembre 1930, registrato il 5 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Roma, numero 24232, vol. 415, atti privati).

Dichiarazione del 25 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 15737 per contraddistinguere « tessuti », trasferito dalla Soc. An. Industria Tessuti Tinti, a Milano, alla Soc. An. Cotonificio Valle Ticino, a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano l'8 gennaio 1931, registrato il 10 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8326, vol. 614, atti pubblici).

Dichiarazione del 16 aprile 1931.
Marchio di fabbrica n. 17316 per contraddistinguere « apparecchi elettrici ed accessori elettrici per motori e automobili », trasferito dalla The Dayton Engineering Laboratories C., a Dayton (S.U.A.), alla Delco-Remy Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Anderson Indiana (S.U.A.).
(Atto di cessione fatto a Detroit il 19 gennaio 1931, registrato il 15 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27661, vol. 421, atti privati).

Dichiarazione del 17 aprile 1931.
Marchio di fabbrica n. 38847 per contraddistinguere « pitture ed anticorrosivi », trasferito dalla Newall's Insulation Company Limited a Washington Station (Gran Bret.), alla The Western Chemical Co. (Paisley) Ltd, Paisley-Scozia.
(Atto di cessione fatto a Londra il 10 marzo 1931, registrato il 14 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27952, vol. 421, atti privati).

Dichiarazione del 16 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 37015 per contraddistinguere « medicinale contro la stitichezza », trasferito dalla Petrolagor Laboratories, Incorporated, a Chicago-Illinois, alla Petrolagor Laboratories, Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a New York il 18 marzo 1931, registrato il 12 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30574, vol. 422, atti privati).

Dichiarazione del 16 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 37016 per contraddistinguere « medicinale contro la stitichezza », trasferito dalla Petrolagor Laboratories, Incorporated, a Chicago-Illinois, alla Petrolagor Laboratories Limited, a Londra.
(Atto di cessione fatto a New York il 18 marzo 1931, registrato il 12 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30574, vol. 422, atti privati).

Dichiarazione del 6 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 37359 per contraddistinguere « sapone da bucato e da toletta », trasferito dalla Ditta D'Arcangelo & C., a Salerno, alla Soc. An. Industrie Salernitane Saponi ed Affini (I.S.S.A.), a Salerno.
(Atto di cessione fatto a Salerno il 13 aprile 1931, registrato il 15 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Salerno, n. 1471, vol. 132, atti pubblici).

Dichiarazione del 27 maggio 1931.
Marchio di fabbrica n. 8236 per contraddistinguere « prodotti farmaceutici » trasferito da Geiger H. e Geiger P., a Ludwig, alla Etablissements Gaba, società a responsabilità limitata, a St. Louis.
(Atto di costituzione di società del 26 novembre 1928, registrato il 21 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18806, vol. 580, atti privati).

Dichiarazione del 14 marzo 1928.
Marchio di fabbrica n. 16626 per contraddistinguere « automobili, loro parti e accessori », trasferito dalla Nordyke e Marmon Company, a Indianopolis (S.U.A.), alla Marmon Motor Car Company, a Indianopolis.
(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 2 febbraio 1926, registrato il 29 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 2778, vol. 648, atti privati).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 10664 per contraddistinguere « filati di ogni genere », trasferito alla Soc. An. Cucirini Trobaso Intra, a Novara, ala Soc. An. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 22622 per contraddistinguere « cotone perlato », trasferito dalla Soc. An. Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Soc. An. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
« Atto di fusione del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 22623 per contraddistinguere «uno speciale cordonetto perlato per calze », trasferito dalla Soc. An. Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Soc. An. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 22935 pe rcontraddistinguere « filati in genere », trasferito dalla Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 22936 per contraddistinguere « filati in genere », trasferito dala Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 24663 per contraddistinguere «filati in genere », trasferito dalla Società Anonima .Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats a Milano.
(Atto di fusione del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 25122 per contraddistinguere « filati e ritorti », trasferito dalla Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 25757 per contraddistinguere « filati e ritorti », trasferito dalla Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 26595 per contraddistinguere « filati e ritorti », trasferito dalla Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 28252 per contraddistinguere « filati e ritorti », trasferito dalla Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 28469 per contraddistinguere « filati e ritorti » trasferito dalla Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 28470 per contraddistinguere « filati e ritorti di ogni genere », trasferito dalla Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 10 maggio 1928.
Marchio di fabbrica n. 33686 per contraddistinguere « cotone per imbastire » trasferito dalla Società Anonima Cucirini Trobaso Intra, a Novara, alla Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.
(Atto di fusione di società del 15 dicembre 1927, registrato il 23 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7754, vol. 574, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 agosto 1928.
Marchio di fabbrica n. 36616 per contraddistinguere « accendisigari a vapore », trasferito dalla W. G. Clark e Co. Inc., a North Attleborough Massachussets alla Clark Lighter Co. Inc. a North Attleborough.
(Atto di cessione fatto a New York il 14 marzo 1928, registrato l'11 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3629, vol. 380, atti privati).

Dichiarazione del 5 marzo 1929.
Marchio di fabbrica n. 35154 per contraddistinguere « preparati per la riduzione della traspirazione, deodoranti, acque da toletta, preparati da toletta, cosmetici, profumerie, preparati chimici, medici e farmaceutici », trasferito dala The Odorono Co, a New York, alla The Odorono Co. Inc. esercente sotto le leggi dello Stato di New York, a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 24 ottobre 1928, registrato il 1° marzo 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21929, vol. 387, atti privati).

Dichiarazione del 3 settembre 1931.
Marchio di fabbrica n. 29899 per contraddistinguere « calzature », trasferito dal Consorzio Produttivo fra Calzolai, in liquidazione, a Gorizia, alla Ditta Calzaturificio Adria del rag. Rosario Urzì, a Gorizia.
(Atto di cessione fatto a Gorizia il 27 giugno 1931, registrato il 1° luglio 1931 all'ufficio demaniale di Gorizia, n. 15, vol. 16, atti pubblici).

Dichiarazione del 13 gennaio 1924.
Marchio di fabbrica n. 21806 per contraddistinguere « prodotti farmaceutici ed igienici », trasferito dalla « Sia » Stabilimenti Farmaceutici, a Torino, a De Pedrini Carlo Giovanni, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino, il 4 febbraio 1924, registrato il 6 febbraio 1924 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8353, vol. 469, atti privati).

Dichiarazione del 13 febbraio 1924.
Marchio di fabbrica n. 22156 per contraddistinguere « prodotto medicinale », trasferito dalla « Sia » Stabilimenti farmaceutici, a Torino, a De Pedrini Carlo Giovanni, a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 4 febbraio 1924, registrato il 6 febbraio 1924 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8353, vol. 469, atti privati).

Dichiarazione del 27 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 5183 per contraddistinguere « cerchioni pneumatici », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (Anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 27 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 12045 per contraddistinguere « tipo speciale di gomma per cancellare », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 27 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 12891 per contraddistinguere « tipo speciale di ebanite usato nella fabbricazione di cassette per accumulatori elettrici », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (Anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 27 marzo 1931.
Marchio di fabbrica n. 20399 per contraddistinguere « camere d'aria per biciclette », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 1641 per contraddistinguere « prodotti di gomma elastica, guttaperca, ecc., conduttori elettrici », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 4972 per contraddistinguere « articoli in gomma elastica e guttaperca », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 11973 per contraddistinguere « camere d'aria e coperture per ruote di velocipedi e simili », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 14382 per contraddistinguere « composizione a base di caucciù resistente all'azione dissolvente delle nafte, benzine ed olii, applicabile alla fabbricazione di tubi, recipienti, ecc., nonchè i prodotti risultanti da tale applicazione », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 14881 per contraddistinguere « articoli in gomma, ebanite, cavi e conduttori elettrici », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 15610 per contraddistinguere « gomme per cancellare », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 15847 per contraddistinguere « coperture per ruote di velocipedi », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 15861 per contraddistinguere « coperture per ruote di velocipedi e motocicli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 18999 per contraddistinguere « gomme per cancellare », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 19000 per contradistinguere « gomme per cancellare », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 19327 per contraddistinguere « tipo speciale di ebanite impiegabile per rivestire macchine e apparecchi industriali e chimici e parti di essi », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20400 per contraddistinguere « camere d'aria per biciclette », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20401 per contraddistinguere « conduttori elettrici ed accessori, materiali isolanti ed accessori, articoli formati in tutto o in parte in gomma elastica, amianto e loro derivati o composti, ecc. », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20402 per contraddistinguere « conduttori elettrici ed accessori, materiali isolanti ed accessori, articoli formati in tutto o in parte di gomma elastica, amianto e loro derivati o composti, tessuti gommati, pneumatici, gomme piene per veicoli, ecc. », trasferito dalla ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 20403 per contraddistinguere « conduttori elettrici e loro accessori, materiali isolanti ed accessori, tutti gli articoli formati in tutto o in parte di gomma elastica, amianto e loro derivati o composti, tessuti gommati, pneumatici, gomme piene per veicoli, liste di gomma, ecc », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 22177 per contraddistinguere: « Impermeabili di seta », trasferito dalla Ditta Pirelli e C Accomandita per azioni a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, volume 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 22773 per contraddistinguere « liste di gomma per le ruote da carrozza ed altri veicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (Anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n 22774 per contraddistinguere « liste di gomma per le ruote da carrozza ed altri veicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 22775 per contraddistinguere « liste di gomma per le ruote da carrozza ed altri veicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 22776 per contraddistinguere « liste di gomma per le ruote da carrozza ed altri veicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, volume 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 23649 per contraddistinguere « qualità di gomma impiegata specialmente per rivestimento di cilindretti di macchine per filatura », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Ialiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 23876 per contraddistinguere « palle di gomma elastica aventi la superficie con disegni, figure ed illustrazioni in rilievo », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, volume 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 23947 per contraddistinguere « copertoni pneumatici », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandtia per azioni, a Milano, alla Società Ialiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, volume 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 25077 per contraddistinguere « palle a tessuto interno poroso », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 26489 per contraddistinguere « tacchi di gomma », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 26830 per contraddistinguere « tacchi fissi in tutta gomma », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol .469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 30167 per contraddistinguere « speciale tipo di anello per ruote di autoveicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 31484 per contraddistinguere « gomme per autoveicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.
Marchio di fabbrica n. 31485 per contraddistinguere « gomme per autoveicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio .1931.
Marchio di fabbrica n. 31486 per contraddistinguere « gomme per autoveicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.

Marchio di fabbrica n. 31487 per contraddistinguere « gomme per autoveicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.

Marchio di fabbrica n. 31488 per contraddistiguere « gomme per autoveicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.

Marchio di fabbrica n. 31489 per contraddistinguere « gomme per autoveicoli », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Dichiarazione del 23 luglio 1931.

Marchio di fabbrica n. 32107 per contraddistinguere « una qualità speciale di ebanite », trasferito dalla Ditta Pirelli e C. Accomandita per azioni, a Milano, alla Società Italiana Pirelli (anonima), a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 14 gennaio 1921, registrato il 22 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8775, vol. 469, atti pubblici).

Roma, settembre del 1933 - Anno XI

Il direttore: A. JANNONI.

(5992)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Terzo elenco di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista per la professione di medico-chirurgo ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861.

Chirurgia generale.

Carfì Pavia Filippo.
De Nigris-Urbani Beniamino.
Troiano Felice.

Pediatria.

Cingolani Getulio.
Gasco Enrico.
Girone Rolando.
Manfroni Angelo.
Montanari Umberto.
Narizano Rosa (chiamata Narizzano Lina).
Silvestrini Silvio.
Valenza Pietro.

Dermosifilopatia.

Di Pietro Achille.
Lo Vullo Bernardo.
Mariani Enrico.
Olivieri Tommaso.
Rasero Riccardo.
Rigo Leone.
Salerno Gennaro.
Stock Gino.
Tridente Mauro.
Zito Rocco.

Ostetricia e ginecologia.

Ambrosini Filippo.
Biancardi Guido.
Boggiano Giovanni.
Bondioli Angelo.
Bosio Giovanni.
Bossi Emanuele Mario.
Branchini Edoardo.
Brun Arturo.
Buzzi Fortunato.
Calzolari Mario.
Campacci Giovanni.
Capua Antonino.
Carli Giulio.
Carnelli Riccardo.
Caruso Aurelio.
Castelli Achille.
Catalano Luigi.
Caterina Eugenio.
Cattaneo Giacomo.
Cini Natale.
Copello Andrea.
Cramarossa Vito.
Crisafulli Adolfo.
D'Agostino Francesco.
De Crecchio Domenico.
De Grisogono Francesco Adolfo.
Della Porta Pietro.
Del Sole Emilio.
De Pace Nicola.
De Paulini Luigi.
de Porenta Renato.
di Fazio Luigi.
Di Paolantonio Francesco.
Fago Matteo.
Fenini Guido.
Fino Carlo.
Flamma Silvio.
Gasparini Alberto Attilio.
Gatti Raffaele.
Genova Antonino.
Gilardenghi Giuseppe.
Gioppo Umberto.
Giuliani Alfredo.
Grillone Giovanni.
Guglielmi Achille.
Hillebrand Lucio.
Iaschi Giuseppe.
Iucerv Giuliano.
Kurner Ruggero.
Lauro Giorgio.
Lavezzi Giovanni.
Laviano Giuseppe.
Libertini Antonio.
Manna Arturo.
Marconi Giovanni Battista.
Masieri Nereo.
Materzanini Augusto Giuseppe
Mestron Umberto.
Mottola Francesco.
Nava Attilio.
Nordio Augusto.
Novaro Nicola.
Pagano Raffaele.
Patanè Luciano.
Pettazzi-Paruzza Mario.
Pomini Francesco.
Ronfini Giuseppe.
Scarpa Antonio.
Stacchini Muzio.
Steffich Alcide.
Toldi Giuseppe.
Vallebona Decio Ubaldo.
Vassallo Amedeo.
Vecchione Filippo.
Vercalli Ernesto.
Vicentini Gino.
Vigorelli Attilio.
Vinelli Paolo.
Virno Attilio.
Weinhardt Ludovico.
Zamorani Guelfo.

Ostetricia.

Anello Arturo.
Baldioli Candido.
Bellei Alberto.
Bellotti Roberto.
Bettini Romolo.
Bignami Ernesto.
Bonazzi Umberto.
Bosellini Gustavo.
Bovi Alessandro.
Buscemi Antonio.
Calderini Giulio.
Candido Pasquale.
Carletti Renato.
Caroli Agostino.
Cerruti Pietro.
Chiappa Ugo.
Colavincenzo Tomaso.
De Donato Giuseppe.
Deletti Giuseppe.
Demaldè Giuseppe.
Di Corato Giuseppe.
d'Onofrio Giovanni Andrea Enrico.
Festa Eduardo.
Forzano Tomaso.
Franchini Carlo.
Frojo Alfredo.
Gaggero Emanuele.
Gaya Fortunato.
Gallo Ettore.
Gambacorta Domenico.
Gambetti Carlo.
Giudici Emma.
Lanzillo Pasquale.
Levi Iginio Isacco.
Levi Salvatore.
Loschi Filippo.
Manfrini Giovan Battista.
Mencacci Achille
Ombres Benedetto.
Pendola Giuseppe.
Perelli Gaetano.
Pezzolla Giuseppe.
Piana Giovanni.
Pollastrini Guglielmo.
Puccio Giacomo Ernesto.
Pugliese Ettore.
Rebeck Alberto.
Ruini Giovanni.
Signoris Emilio Ermanno.
Squicciarini Pasquale.
Terzaghi Giuseppe.
Toja Cirillo.
Tranchina Luigi.
Vannelli Vincenzo.
Villa Francesco Natale.
Zannoni Tiberio.
Zoppi Gioacchino.

(6083)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.